Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — **ROMA — Sabato, 4 luglio** — **Numero 155.**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: Leggi *nn. 327 e 329 concernenti: Acquisto del fabbricato ad uso della scuola allievi ufficiali Reali carabinieri — Assunzione della gestione diretta del servizio del casermaggio della R. guardia di finanza* — **R. decreto** *n. 269 che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale* — **R. decreto** *n. 325 concernente il riordinamento giudiziario della Colonia Eritrea* — **Ministero dell'interno:** *Ordinanza di sanità marittima n. 8* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio:** *Decreto Ministeriale che [illegible] la Commissione incaricata di esaminare i titoli dei concorrenti ai posti di direttori delle Casse ademprivili di Cagliari e Sassari* — **Ministero del tesoro:** *Decreto Ministeriale per l'accettazione alla pari delle cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli* — **Ministero della guerra e della marina:** *Disposizioni nel personale dipendente* — **Ministero delle poste e dei telegrafi:** *Avviso* — **Ministero del tesoro:** *Pensioni liquidate dalla Corte dei conti* — Direzione generale del Debito pubblico: *Rettifiche d'intestazione — Avviso* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione* — **Ministero di agricoltura, industria e commercio** - [illegible] generale delle industrie e del commercio: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE

Senato del Regno: *Seduta del 3 luglio* — **Notizie varie** — **Telegrammi** dell'*Agenzia Stefani* — **Bollettino meteorico** — **Inserzioni.**

Il testo unico della legge comunale e provinciale, che viene pubblicato nel numero odierno, sarà posto in vendita a fascicoli separati, al prezzo di **Centesimi 50** *la copia, dalla Tipografia delle Mantellate, alla quale debbonsi rivolgere le richieste.*

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 327 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a procedere all'acquisto del fabbricato attualmente adibito ad uso della scuola allievi ufficiali carabinieri Reali in Roma, e ad inscrivere a tal uopo l'assegnazione straordinaria di L. 140,000 in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1907-908.

Art. 2.

Lo stanziamento del capitolo 114 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1907-908 è diminuito della somma di L. 140,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 329 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1908, la gestione del servizio di casermaggio per la Regia guardia di finanza sarà assunta in economia dal Ministero delle finanze.

Art. 2.

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 2,000,000 da erogarsi, in parte, per l'acquisto del materiale di casermaggio per la Regia guardia di finanza di proprietà dell'impresa assuntrice del detto servizio, in dipendenza del contratto 24 novembre 1897, e in parte per provvedere al completamento del materiale medesimo.

La detta somma sarà inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per un milione in ciascuno dei due esercizi 1907-908 e 1908-909.

Art. 3.

A partire dall'esercizio 1908-909 la dotazione del capitolo « Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza » del bilancio del Ministero delle finanze sarà diminuita della somma di L. 400,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.
LACAVA.

V. *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 269 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 9 giugno 1907, n. 294, che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare in testo unico con le disposizioni di detta legge, quelle del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 4 maggio 1898, n. 164, e delle altre che l'hanno modificata;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il testo unico della legge comunale e provinciale annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 21 maggio 1908

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

TITOLO I.

Divisione del territorio del Regno e autorità governative e amministrative

Art. 1.
(Testo unico, art. 1 e R. decreto 3 luglio 1871, n. 334.)

Il Regno si divide in provincie, circondari, mandamenti e comuni.

Le Provincie venete e quella di Mantova si dividono in distretti, mandamenti e comuni.

Art. 2.
(Testo unico, art. 2).

In ogni Provincia vi è un prefetto, un consigliere delegato, un Consiglio di prefettura, ed una Giunta amministrativa.

Art. 3.
(Testo unico, art. 3).

Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la Provincia.

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia al mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa, promuovendo, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3771 (serie 2ª)

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi.

Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio.

Presiede la Giunta provinciale amministrativa.

Sopraintende alla pubblica sicurezza; ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata.

Dipende dal ministro dell'interno e ne eseguisce le istruzioni.

Art. 4.
(Testo unico, art. 4).

Se il prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il consigliere delegato.

Nei casi di prolungato impedimento od assenza, od in quelli di

vacanza, può essere, con R. decreto, provveduto per una reggenza temporaria.

Art. 5.
(Testo unico, art. 5)

Il Consiglio di prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi.

È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi o dai regolamenti e quando ne sia richiesto dal prefetto.

I membri del Consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal prefetto affidate.

I segretari presso le prefetture possono essere incaricati per decreto Reale delle funzioni di consigliere.

Art. 6.
(Testo unico, art. 6, e legge 29 dicembre 1901, n. 538).

Il Consiglio di prefettura si compone di un numero di consiglieri non maggiore di tre. Vi possono essere anche due consiglieri aggiunti.

È presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci.

Durante la discussione dei conti consuntivi assiste alle sedute un funzionario di ragioneria e sensi del successivo art. 300

Art. 7.
(Testo unico, art. 7).

In ogni circondario vi è un sottoprefetto che compie, sotto la direzione del prefetto, le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del prefetto, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Nelle provincie venete e di Mantova, che sono tuttora divise in distretti, in ogni distretto un commissario distrettuale compie le incombenze assegnate dai RR. decreti 18 luglio e 2 dicembre 1866, nn. 3064 e 3352.

Art. 8.
(Testo unico, art. 8).

Il prefetto, i sottoprefetti, i commissari distrettuali e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, salvo l'eccezione di cui all'art. 103.

Art. 9.
(Testo unico, art. 9).

Presso ogni prefettura, sottoprefettura e commissariato distrettuale sono stabiliti impiegati di segreteria.

La relativa pianta è determinata per decreto Reale.

Art. 10.
(Testo unico, art. 10, e legge 17 agosto 1907, n. 639, testo unico).

La Giunta provinciale amministrativa si compone del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal prefetto, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale, i quali durano in ufficio quattro anni e si rinnovano per metà ogni biennio.

I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione, e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza, la quale, pel primo biennio è determinata dalla sorte.

Il prefetto designa pure un consigliere di prefettura supplente.

I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi.

La composizione della Giunta e l'esercizio della sua giurisdizione, in sede contenziosa, sono regolati dalla legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

Ai commissari elettivi è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura determinata per decreto Reale.

La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della Provincia, le altre spese sono a carico dello Stato.

Art. 11.
(Testo unico, art. 11).

Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa:

a) i deputati al Parlamento nella Provincia in cui furono eletti;

b) i consiglieri provinciali della Provincia;

c) i sindaci e gli assessori dei Comuni della Provincia;

d) gl'impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;

e) gli impiegati e agenti contabili della Provincia e dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza;

f) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati per il disposto degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1937.

Decadono di pieno diritto dall'ufficio di membri elettivi della Giunta amministrativa le persone contemplate nelle lettere a, b, c, d, e del presente articolo, che in caso di elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio che li rende incompatibili.

La elezione e la nomina dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa a uno degli uffici contemplati nelle lettere b, c, d, e del presente articolo rimane annullata di pieno diritto, quando essi non rinunzino all'ufficio di commissari elettivi, fra otto giorni dalla detta elezione o nomina.

I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella provincia in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunziato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

TITOLO II.

Elezioni amministrative

—

Capo I.
Dell'elettorato e dell'eleggibilità.

Art. 12.
(Testo unico, art. 12).

Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1° di aver compiuto il 21° anno di età;

2° di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno;

3° di saper leggere e scrivere;

4° di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per lo esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

Art. 13.
(Testo unico, art. 13).

Sono elettori coloro che in virtù del testo unico della legge elettorale politica del 28 marzo 1895, n. 83, trovansi inscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi inscritti in virtù dell'art. 2 della legge stessa.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel Comune dove hanno il domicilio civile.

Quando abbiano trasferito il loro domicilio o la loro residenza in altro Comune e vi abbiano mantenuto l'uno o l'altra per lo spazio almeno di un anno, possono, dopo questo termine, chiedere al sindaco del Comune dove sono stabiliti che ivi sia riconosciuto il loro domicilio agli effetti del presente articolo. A tale domanda deve essere unita la prova che il richiedente ha rinunziato al precedente domicilio con dichiarazione fatta al sindaco del Comune che abbandona.

La domanda deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali.

Art. 14.
(Testo unico, art. 14).

Sono elettori, quando abbiano le condizioni richieste ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 12 coloro che provino di pagare annualmente nel Comune una contribuzione diretta di qualunque natura, ovvero che paghino L. 5 per tasse comunali di famiglia o fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite.

Sono parimente elettori:

1° coloro che tengono a mezzadria o in affitto di qualunque specie beni stabili colpiti da un'imposta diretta di qualsiasi natura non minore di L. 15;

2° coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:

nei Comuni che hanno meno di 1,000 abitanti, di L. 20;
in quelli da 1,000 a 2,500 abitanti, di L. 50;
in quelli da 2,500 a 10,000 abitanti, di L. 100;
in quelli da 10,000 a 50,000 abitanti, di L. 130;
in quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di L. 160;
in quelli superiori a 150,000 abitanti, di L. 200.

I contribuenti di cui al presente articolo debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.

La contribuzione proveniente da tasse comunali dev'essere giustificata con la prova del reale pagamento delle tasse per l'anno precedente.

Art. 15.
(Testo unico, art. 15).

Si ritengono come inscritti da sei mesi nei ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

Art. 16.
(Testo unico, art. 16).

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'iscrizione nelle liste.

Per gli effetti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 14 si richiede la data certa, che risulti da atti e contratti anteriori all'anno civile durante il quale la Commissione comunale forma o rivede le liste elettorali.

Art. 17.
(Testo unico, art. 17).

Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge. Al marito della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.

Art. 18.
(Testo unico, art. 18).

La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo o di beni può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato.

Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali.

Il padre analfabeta può delegare il censo al figlio per renderlo elettore.

Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

La delegazione non può farsi che per atto autentico, ed è sempre revocabile.

Art. 19.
(Testo unico, art. 19).

La contribuzione pagata *pro indiviso* dà diritto all'elettorato quando provenga dalla qualità di erede o da altro titolo attributivo di proprietà e superi le lire cinque di contribuzione per ogni censito.

Art. 20.
(Testo unico, art. 20).

Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto od a mezzadria beni stabili, possono imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista o dal padrone, senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

Quando il dominio diretto, l'affittamento o la mezzadria spettino per indiviso a più persone, è loro applicabile il disposto dell'articolo precedente.

Art. 21.
(Testo unico, art. 21).

I sott'ufficiali e soldati del regio esercito e della regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a corpi organizzati per servizi dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Nella formazione della lista elettorale si compilerà, con le norme e guarentigie sancite per la composizione delle liste stesse, un elenco degli elettori, che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 22.
(Testo unico, art. 22).

Non sono elettori, nè eleggibili:

a) gli analfabeti, quando resti nel Comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri;

b) le donne;

c) gli interdetti e gli inabilitati;

d) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità finchè non abbiano ottenuto la riabilitazione;

e) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale.

Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza;

f) i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

i condannati ad altre pene restrittive della libertà personale, compresa quella degli arresti per un tempo superiore ai cinque giorni, mentre le scontano, nonchè all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

i condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frodi di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonchè per reati contro il buon costume secondo la cessata legislazione penale;

i condannati per reati che secondo il vigente codice penale, corrispondono a quelli contemplati nel comma precedente.

Sono eccettuati i condannati che hanno ottenuta la riabilitazione;

g) i condannati per reati elettorali, di cui all'art. 97 e seguenti, durante il tempo dell'interdizione stabilito dalla sentenza o dalla legge;

h) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono [illegible] pubblica beneficenza o delle congregazioni di carità;

i) i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento.

Art. 23.
(Testo unico, art. 23).

Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori inscritti, eccettuati:

gli ecclesiastici ed i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli o delle collegiate;

i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gl'impiegati dei loro uffici;

gli impiegati contabili e amministrativi degli stabilimenti locali di carità e beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia:

coloro che hanno il maneggio del denaro comunale o che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione;

coloro che hanno lite vertente col Comune;

coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del Comune, od in Società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo;

gli amministratori del Comune e delle opere pie poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune sono stati legalmente messi in mora.

I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella Provincia.

Art. 24.
(Testo unico, art. 24).

Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello stesso Comune gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero

Art. 25.
(Testo unico, art. 25).

Sono eleggibili a consiglieri [illegible] eccettuati:

coloro che, non [illegible] possiedono beni stabili o non vi [illegible] mobile;

gli ecclesiastici o i ministri del culto contemplati nell'articolo 23;

i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gl impiegati dei loro uffici;

coloro che hanno il maneggio del denaro Provinciale o liti pendenti con la Provincia;

coloro che hanno stipendio dalla Provincia o da altre aziende o dai corpi morali sussidiati dalla Provincia, nonchè gli impiegati contabili ed amministrativi dei Comuni e delle opere pie poste nella Provincia;

coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Provincia, od in società od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla Provincia;

gli amministratori della Provincia e delle opere pie poste sotto la sua vigilanza dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso la Provincia sono stati legalmente messi in mora;

i magistrati di Corte d'appello, di tribunale e di pretura nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

CAPO II.
Delle liste elettorali.

Art. 26.
(Testo unico, art. 26).

Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternità di tutti gli elettori del Comune con le indicazioni di cui all'art. 29.

Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sarà compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 21.

Art. 27.
(Testo unico, art. 27).

Le liste elettorali sono permanenti Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti

Art. 28.
(Testo unico, art. 28, e legge 9 giugno 1907, n. 294, art. 1).

Il 1° dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo inscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 15 dello stesso mese la loro inscrizione.

Hanno diritto di essere inscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno di età, lo compiono non più tardi del 15 maggio dell'anno successivo.

Art. 29.
(Testo unico, art. 29).

Chi presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale del Comune deve corredarla con le indicazioni comprovanti:

1° la paternità, il luogo e la data della nascita;

2° l'atto, ove occorra, che provi il domicilio e la residenza nel Comune: se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto;

3° i titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge, domanda la iscrizione; e tutti gli altri documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti ad essere elettore.

I documenti, titoli, e [illegible] dello imposte dirette, che fossero [illegible] a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

[illegible] delle complete [illegible] art. 22.

Art. 30.
(Testo unico, art. 30)

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente Nel caso non possa sottoscrivere [illegible] deve unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti il motivo.

La prova di saper leggere e scrivere è data con certificato scolastico o con la presentazione della domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga la indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e di tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni, e che egli e i testimoni conoscono la persona. La domanda e l'autenticazione saranno stese in carta libera e daranno luogo solo alla spesa di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario ne rilascia ricevuta all'atto della presentazione, con indicazione dei documenti esibiti.

Art. 31.
(Testo unico, art. 31).

In ogni Comune vi è una Commissione per la revisione delle liste elettorali.

Essa è composta del sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei Comuni il cui Consiglio ha da quindici a trenta componenti, e di sei negli altri.

I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati

nati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno, e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori del Comune.

Ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo, e si proclamano eletti coloro che raccolgono un numero di voti non inferiore a tre.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti in ciascun Comune.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

La Commissione è assistita dal segretario comunale, che non ha voto deliberativo, ma può motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

La motivazione deve risultare dai verbali di cui all'art. 36.

Art. 32.
(Testo unico, art. 32).

Se il Consiglio comunale è sciolto al tempo designato per la nomina dei commissari, questa ha luogo appena il Consiglio è ricostituito. Se il Consiglio è sciolto al tempo designato per la revisione delle liste elettorali, funziona la Commissione dell'anno precedente, presieduta dal commissario regio.

Art. 33.
(Testo unico, art. 33).

Il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario regio, i componenti la Commissione del Comune per la revisione delle liste elettorali e il segretario comunale sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni a loro assegnate.

(Art. 34).
(Testo unico, art. 34)

Trascorso il termine di cui all'art. 28, la Commissione del Comune deve riunirsi per esaminare le domande e procedere immediatamente alla formazione di tre elenchi separati, per la revisione delle liste.

Art. 35.
(Testo unico, art. 35).

Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro che hanno il diritto di essere elettori nel Comune, sia che abbiano presentata domanda documentata a termini degli articoli 29 e 30, sia che non l'abbiano presentata. Ma in questo caso la Commissione non può proporre l'iscrizione di alcuno, se esso non ha i documenti necessari a comprovare i requisiti di lui per essere elettore nel Comune.

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione che indichi i titoli ed i documenti pe'quali la iscrizione è proposta e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

Se la proposta è di ufficio, si deve indicare il nome del commissario proponente.

Anche accanto al nome dei nuovi iscritti, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, si deve apporre relativa annotazione.

Nel secondo elenco la Commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualità richieste per essere elettore, e di quelli infine che rinunziarono al domicilio civile nel Comune.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere una annotazione, che indichi i motivi e i documenti pei quali la cancellazione è proposta e se per reclamo o di ufficio.

Nel terzo elenco sono segnati i nomi delle persone le cui domande d'iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

Un esemplare de' ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'esattore, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del gennaio.

Art. 36.
(Testo unico, art. 36).

La Commissione per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei Comuni dove è composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

Di tutte le sue operazioni la Commissione redige processi verbali sottoscritti da ciascuno dei membri presenti e dal segretario comunale. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati i nomi dei commissari favorevoli e contrari, e accennate le ragioni del dissenso.

Art. 37.
(Testo unico, art. 37, e legge 9 giugno 1907, n. 294, art. 1).

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi, a presentarli entro il 15 febbraio.

Durante questo tempo un esemplare dei tre elenchi prescritti dall'art. 35, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il sindaco immediatamente notifica al prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.

Art. 38.
(Testo unico, art. 38).

Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle operazioni assegnate rispettivamente al sindaco ed alla Commissione comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti dagli articoli precedenti.

Le spese del commissario inviato dal prefetto sono anticipate dal Comune, che deve farsi rivalere da chi di ragione.

Delle infrazioni, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve far rapporto al R. procuratore presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il Comune.

Art. 39.
(Testo unico, art. 39).

La pubblicazione prescritta dall'art. 37 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali la Commissione ha proposta l'iscrizione nella lista elettorale.

Art. 40.
(Testo unico, art. 40).

La Commissione che ha proposta la cancellazione di un elettore o negata la chiesta iscrizione, deve notificare ad esso ed al richiedente, per iscritto al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi non più tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari con quelle di cui agli articoli 41, 45, 50, sono fatte eseguire dal sindaco, senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.

Art. 41.
(Testo unico, art. 41).

Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 37, può reclamare alla Commissione elettorale della Provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati, nello stesso termine,

alla Commissione comunale, che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascierà ricevuta, o li trasmetterà alla Commissione elettorale della Provincia.

Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata: salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama ed il motivo del reclamo.

La persona della quale è impugnata la iscrizione può, fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controreclamo coi documenti che crederà utili alla stessa Commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo, che impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione elettorale della Provincia, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione, nei termini stabiliti.

Art. 42.
(Testo unico, art. 42).

La Commissione elettorale provinciale è composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della Provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto, e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria, e scelti fra gli elettori della Provincia che non siano membri del Parlamento, nè sindaci dei Comuni della Provincia, nè impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio, nè impiegati della Provincia, dei Comuni o delle Opere pie.

In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raggiunto un numero di voti non inferiore a cinque.

Nello stesso forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni, e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

I supplenti non intervengono alle sedute della Commissione se non quando mancano i membri effettivi.

Il presidente del tribunale, o il giudice che ne fa le veci, è presidente della Commissione.

La Commissione ha la sua sede nel palazzo della prefettura.

Un segretario di questa fa da segretario della Commissione.

Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del pubblico Ministero, senza diritto a voto deliberativo, ma con facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

Contro le deliberazioni della Commissione, il pubblico ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, e dentro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte d'appello.

Il pubblico ministero, nel medesimo tempo dei dieci giorni, inizia procedimento penale, se ne è il caso, per l'esecuzione dell'art. 33 e per l'applicazione delle pene relative.

Art. 43.
(Testo unico, art. 43, e legge 9 giugno 1907, n. 294, art. 1).

Spirato il termine di cui all'art. 37, e non più tardi del 1° marzo il presidente della Commissione elettorale del Comune deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale della Provincia:

1° i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

2° la lista definitiva completa dell'anno precedente;

3° l'elenco o gli elenchi di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21;

4° i tre elenchi di cui all'art. 35, con tutti i documenti relativi alle nuove iscrizioni e cancellazioni, o al diniego delle domande, ancorchè non vi siano stati reclami;

5° i reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi e conservato nella segreteria del Comune.

Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.

Art. 44.
(Testo unico, art. 44, e legge 9 giugno 1907, n. 294, art. 1).

La Commissione provinciale:

1° esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

2° decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle direttamente pervenute;

3° cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente inscritti, o mantiene inscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e i documenti, prodotti entro il 1° marzo dalle parti o dalla Commissione comunale; ma può anche iscrivere di ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari.

Essa deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Le deliberazioni e le decisioni della Commissione provinciale devono essere motivate.

Art. 45.
(Testo unico, art. 45, e legge 9 giugno 1907, n. 294, art 1).

Entro il giorno 30 aprile, la Commissione provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine sono restituiti al Comune insieme ai documenti, con l'aggiunta di quelli in base ai quali la Commissione ha deliberato le iscrizioni o cancellazioni d'ufficio. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'art. 40, debbono essere notificate agli interessati entro il giorno 20 maggio.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere affissi all'albo del Comune, in modo visibile, non più tardi del 15 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio.

Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e toglìendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati. Analoga rettificazione deve fare nell'elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 21.

Un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al R. procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia.

La lista permanente rettificata dal Comune è esposta nell'ufficio comunale fino al 31 maggio, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne cognizione.

Art. 46
(Testo unico, art. 46).

L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in

qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate. Sono però salve le variazioni prescritte nei due capoversi seguenti e nell'art. 51.

Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alle liste permanenti e alle note degli elettori altre variazioni all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che ne trasmette verbale al R. procuratore, come per l'articolo precedente.

Essa deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'art. 26, le variazioni necessarie, così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 21, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al R. procuratore.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale del Comune è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

Art. 47.
(Testo unico, art. 47).

Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia, o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente del Comune, fatta a termini dell'art. 45, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione deve proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della Corte d'appello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza, e con rito sommario.

Se coloro che ricorrono sono gl'interessati di cui nel secondo comma dell'art. 45, il sopraddetto ricorso con analogo decreto si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora s'impugni l'iscrizione di uno o più elettori; od invece al presidente della Commissione elettorale provinciale e nella sede di questa, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno della lista.

Il termine è invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'ultimo capoverso dell'art. 45, a pena di nullità, qualora il ricorso sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nell'art. 45 predetto.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori, che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale.

Art. 48.
(Testo unico, art. 48).

Il ricorso alla Corte d'appello contro i decreti della Commissione elettorale della Provincia che cancella gli elettori nuovamente proposti dalla Commissione comunale non è sospensivo.

Art. 49.
(Testo unico, art. 49).

Il ricorso con i relativi documenti si deve, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa è decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentino, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte d'appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una penale da L. 50 a 100.

Art. 50.
(Testo unico, art. 50).

Il pubblico ministero comunicherà immediatamente al presidente della Commissione del Comune le sentenze della Corte d'appello per curarne la esecuzione e la notificazione senza spesa agli interessati.

La sentenza pronunziata dalla Corte di appello può essere impugnata dalla parte soccombente, col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.

Art. 51.
(Testo unico, art. 51).

La Commissione del Comune per la revisione delle liste, entro cinque giorni dalla comunicazione della proferita sentenza, fa la prescritta rettificazione tanto nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima, quanto nella nota degli elettori della sezione.

La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'art. 45.

Art. 52.
(Testo unico, art. 52).

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro o dal deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 41 e 47, hanno l'obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino inscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo, cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Art. 53.
(Testo unico, art. 53).

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale e provinciale, dove rispettivamente si trovano.

Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Commissione elettorale della Provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

Le liste definitive devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del Comune.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi, le liste definitive del Comune o le note degli elettori delle sezioni.

Art. 54.
(Testo unico, art. 54).

I Comuni possono riunire in un unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun inscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra.

La lista permanente deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dello incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore.

CAPO III.
Delle operazioni elettorali.

Art. 55.
(Testo unico, art. 55).

Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni il sindaco fa pervenire il certificato d'iscrizione a ciascun elettore.

In detto certificato si indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

La consegna del certificato è constatata col mezzo della ricevuta dell'elettore o di persona sua famigliare, o della dichiarazione del messo comunale, che fu incaricato della consegna medesima.

Gli elettori possono richiedere il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo avessero ricevuto o lo avessero smarrito.

A tal uopo l'ufficio comunale resterà aperto quotidianamente almeno sei ore nei cinque giorni precedenti ed in quello della votazione sotto la responsabilità del segretario comunale, che in caso d'inosservanza è passibile della multa di 100 lire.

Art. 56.
(Testo unico, art. 56; art. 70, legge 30 dicembre 1888, n. 5865; legge 28 dicembre 1902, n. 544, in relazione all'art. 4, comma ultimo, legge 11 febbraio 1904, n. 35 e art. 23, n. 21, legge 17 agosto 1907, n. 638, testo unico).

Le elezioni si fanno dopo la sessione di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

Tuttavia nei mandamenti ove la emigrazione temporanea durante la stagione estiva è notevole e di carattere costante, può la Giunta provinciale amministrativa, sulla istanza o di un Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di un Comune, sentiti i Consigli comunali della circoscrizione elettorale, accordare che nella stessa la convocazione dei comizi sia ritardata anche dopo l'epoca sopra fissata e fino a tutto dicembre.

La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata nei Comuni interessati; contro di essa è ammesso ricorso, anche in merito, alla 5ª sezione del Consiglio di Stato.

Art. 57.
(Testo unico, art. 57).

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, sentito il Consiglio stesso, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Art. 58.
(Testo unico, art. 58).

Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea.

Eccedendo gli elettori il numero di 600, il Comune si divide in sezioni.

Ogni sezione non può avere più di 600 elettori inscritti, nè meno di 100, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 elettori, ma mai inferiore a 50.

La costituzione di tali sezioni deve essere approvata dalla Commissione provinciale, alla quale si può ricorrere contro qualunque deliberazione della Commissione comunale.

Art. 59.
(Testo unico, art. 59).

La circoscrizione della sezione nel Comune che deve essere diviso in più sezioni è fatta dalla Commissione, di cui all'art. 31, la quale compila la lista per cadauna sezione.

L'elettore è assegnato alla sezione più vicina al luogo dove abita secondo le indicazioni della lista, o se non vi abita, in quella in cui abbia dichiarato di volere essere inscritto, a termini dell'art. 29.

Gli elettori già inscritti che non abbiano abitazione nel Comune o non abbiano fatta la dichiarazione secondo l'art. 29, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni seguendo l'ordine alfabetico.

L'elettore che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione ha il diritto di essere trasferito nella nota degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 gennaio. Questi, sotto la sua responsabilità, fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione in cui inscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.

Contro l'operato della Commissione locale per la circoscrizione delle sezioni o formazione delle liste degli elettori è ammesso reclamo alla Commissione elettorale provinciale.

Art. 60.
(Testo unico, art. 60).

Il prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte d'appello, fissa il giorno delle elezioni in ciascun Comune e lo partecipa alla Giunta municipale, la quale, con un manifesto pubblicato 15 giorni prima, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno e i luoghi di riunione.

Le operazioni elettorali devono incominciare non più tardi delle ore 9 antimeridiane.

Art. 61.
(Testo unico, art. 61).

La lista degli elettori, quella dei consiglieri da surrogarsi e la lista dei consiglieri che rimangono in ufficio devono restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.

Art. 62.
(Testo unico, art. 62).

Gli articoli dal 66 all'88 e gli articoli dal 95 al 110 sono affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Art. 63
(Testo unico, art. 63).

Tanto gli uffici provvisori, quanto gli uffici definitivi delle adunanze elettorali sono presieduti da magistrati, compresi gli aggiunti giudiziari e gli uditori; o da ufficiali del pubblico Ministero presso le Corti e i tribunali.

In caso di necessità riconosciuta dal primo presidente della Corte, può anche destinarsi a presiedere l'ufficio il vice-pretore o il conciliatore.

Il primo presidente della Corte d'appello, dopo determinato il giorno della elezione ai termini dell'art. 60, e non più tardi di otto giorni prima della elezione, designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola sezione.

In caso d'insufficienza o di impedimento dei medesimi che avvenga in condizioni tali da non permetterne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri per ordine di anzianità.

Art. 64.
(Testo unico, art. 64).

Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al presidente i due elettori più anziani di età e i due più giovani fra i presenti con le funzioni di scrutatori.

L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti i quattro scrutatori definitivi. Ogni elettore non scrive che due nomi sulla propria scheda e si proclamano eletti i quattro che riportano i maggiori voti.

Se qualcuno degli eletti è assente o ricusa, resta scrutatore colui che ebbe maggiori voti dopo di lui.

L'ufficio così composto nomina il segretario scegliendolo fra gli elettori presenti, nell'ordine seguente:

1° cancellieri, vice-cancellieri di Corti, tribunali o preture, segretari e vice-segretari degli uffici del pubblico ministero;

2° notai;

3° segretari e vice-segretari comunali;

4° altri elettori.

Il presidente, se è elettore, vota in quella sezione dove esercita l'ufficio.

Il segretario ha voto consultivo: esso è rimunerato con un onorario di L. 10.

Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

Art. 65.
(Testo unico, art. 65).

Se alle ore 10 antimeridiane non siasi ancora potuto costituire il seggio definitivo, perchè non si trovano riuniti almeno 15 elettori per procedere alle operazioni della costituzione, il seggio provvisorio diventa definitivo.

Art. 66.
(Testo unico, art. 66).

Tre membri almeno dell'ufficio devono sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

Art. 67.
(Testo unico, art. 67).

Niun elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

Art. 68.
(Testo unico, art. 68).

Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'uffizio definitivo, sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala o rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori devono tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presentano provvisti d'una sentenza della Corte d'appello, con cui si dichiari ch'essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostrano di essere nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 47.

Art. 69.
(Testo unico, art. 69).

Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può fasi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Art. 70.
(Testo unico, art. 70).

Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, il presidente dichiara aperta la votazione, chiama o fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

L'ufficio deve accertare l'identità dell'elettore chiamato.

Uno dei membri dell'ufficio, o il segretario che conosca personalmente l'elettore, attesta dell'identità di lui, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore in apposita colonna sopra una nota degli elettori della sezione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questo deve presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che attesti della identità di lui e apponga la propria firma nella colonna indicata di sopra. Il presidente avverte l'elettore che se affermasse il falso, verrebbe punito con le pene stabilite dalla legge.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, questi presenta la sua scheda piegata al presidente.

Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente, collocata sul tavolo dell'ufficio, visibile a tutti.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante, sopra un esemplare della lista.

Art. 71.
(Testo unico, art. 71).

Ciascun elettore ha diritto di scrivere sulla scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda solamente un numero di nomi eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

Qualora questo numero di quattro quinti contenesse una frazione, l'elettore avrà diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.

L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e la indicazione di uffici sostenuti; ogni altra indicazione è vietata.

Le schede sono valide anche quando non contengano tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri per i quali l'elettore ha diritto di votare.

La scheda può essere scritta, stampata o parte scritta e parte stampata.

Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

Art. 72.
(Testo unico, art. 72).

Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pomeridiane.

Tuttavia non può, egualmente a pena di nullità, essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello; e anche dopo le tre ore non sarà chiusa, prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare.

Art. 73.
(Testo unico, art. 73).

Compiute le operazioni di cui agli articoli precedenti, trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, e sgombrata la tavola dalle carte e dagli oggetti non necessari allo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultante dalla nota di identificazione, di cui al precedente articolo 70.

Questa nota, a pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, deve essere sottoscritta dai membri dell'ufficio e chiusa in piego suggellato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo è consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento, e di tutto si fa menzione nel verbale.

La suddetta nota di identificazione è pure vidimata in ciascun foglio da tre almeno dei membri dell'ufficio;

3° procede allo spoglio delle schede. Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e la passa allo scrutatore eletto con minor numero di voti.

Gli altri scrutatori ed il segretario notano, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata a termine dell'articolo 79;

4° conta il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Art. 74.
(Testo unico, art. 74).

La tavola a cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Art. 75.
(Testo unico, art. 75).

Quando il numero dei consiglieri da eleggere non ecceda i 20 o gli elettori che votarono nella sezione non eccedano il numero di 200, lo scrutinio delle schede deve intraprendersi immediatamente e deve essere condotto a termine senza interruzione.

Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere, o per il numero dei votanti, l'ufficio non possa condurre a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente deve sigillare l'urna ed egli e gli altri membri dell'ufficio devono apporre le proprie firme sulla carta che chiude l'urna. Le operazioni non possono essere sospese più d'una volta, e la sospensione non deve durare più di 12 ore.

Il presidente indica al pubblico l'ora in cui l'urna sarà riaperta e nella quale le operazioni saranno riprese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, come pure l'omessa indicazione dell'ora in cui le operazioni saranno ricominciate, o la ripresa in ora diversa da quella annunziata, producono la nullità delle operazioni.

Art. 76.
(Testo unico, art. 76).

Il presidente è incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillità.

Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

Art. 77.
(Testo unico, art. 77)

Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che dell'elezione dei consiglieri: è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Art. 78.
(Testo unico, art. 78).

Sono nulle:

1° le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. 71;

2° quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante.

Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi In entrambi i casi la scheda resta valida nelle altre parti.

Art. 79.
(Testo unico, art. 79).

L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia, in via provvisoria, sopra tutte le difficoltà e gl'incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità delle schede.

Nel verbale, da estendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte, e delle decisioni motivate proferite dall'ufficio, da annettersi al verbale.

Le schede nulle, le bianche, le contestate, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, quelle contenenti nomi ritenuti non scritti, le carte relative ai reclami e le proteste scritte devono essere vidimate almeno da tre componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Art. 80.
(Testo unico, art. 80, e art. 4, parte prima del primo comma, legge 11 febbraio 1904, n. 35).

L'ufficio della sezione, a pena di nullità, pubblica il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Fa inoltre la proclamazione dei consiglieri comunali, quando il Comune ha una sola sezione Il verbale è firmato, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare autentico dei verbali viene depositato nella segreteria del Comune.

Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali delle sezioni che contengono il riscontro dei voti.

Una copia autentica della nota di identificazione degli elettori compilata a cura del cancelliere della pretura e con il visto del pretore, nel termine di giorni 8 è rimessa al sindaco, il quale la fa affiggere per quindici giorni all'albo pretorio del Comune.

Art. 81.
(Testo unico, art. 81, e art. 4, parte seconda del comma primo legge 11 febbraio 1904, n. 35).

Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, riunisce, nel termine di 24 ore, i presidenti delle altre sezioni e in unione ad essi od agli scrutatori che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami, ai quali è provveduto ai termini dell'art. 79 e fa la proclamazione dei consiglieri comunali.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sopraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

Art. 82.
(Testo unico, art. 82).

Il processo verbale dell'elezione è indirizzato al prefetto o sottoprefetto rispettivamente fra giorni tre dalla sua data.

La Giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Art. 83.
(Testo unico, art. 83).

S'intendono eletti quelli che hanno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore d'età fra gli eletti ottiene la preferenza.

Art. 84.
(Testo unico, art. 84).

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti, purchè il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.

Art. 85.
(Testo unico, art. 85).

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata la elezione, in tal caso se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà, entro un mese, nel giorno

che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della Corte d'appello.

Art. 86.
(Testo unico, art. 86).

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'art. 24, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi sostituendovi quelli che ebbero maggior numero di voti.

Chi fosse eletto in più frazioni può optare per una di esse nel termine di otto giorni.

In difetto la Giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare.

Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente ottennero più voti.

Art. 87.
(Testo unico, art. 87, e art. 23, n. 21, legge 17 agosto 1907, n. 638, testo unico).

Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi pronuncia in prima sede il Consiglio comunale tanto per le quistioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere.

Il sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, a norma degli articoli 47, 49 e 50.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso, anche in merito, alla sezione 5ª del Consiglio di Stato.

Art. 88.
(Testo unico, art. 88).

Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno il diritto di esserlo.

Art. 89.
(Testo unico, art. 89, e art. 70 legge 30 dicembre 1888, n. 5865).

Il numero dei consiglieri di ciascuna Provincia è ripartito per mandamenti.

Art. 90
(Testo unico, art. 90 e art. 70 legge 30 dicembre 1888, n. 5865).

I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del mandamento. Essi però rappresentano l'intera Provincia.

Art. 91.
(Testo unico, art. 91).

Per le elezioni dei consiglieri provinciali l'esercizio del diritto elettorale compete all'elettore di un solo Comune dello stesso mandamento o della circoscrizione nella quale si nomina il consigliere provinciale, quand'anche trovisi inscritto nelle liste di più Comuni.

Art. 92.
(Testo unico, art. 92, e art. 70 legge 30 dicembre 1888, n. 5865).

Nessuno può essere contemporaneamente consigliere provinciale in più Provincie.

Chi è eletto in due o più Provincie, ovvero in due o più mandamenti di una stessa Provincia, può optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'opzione, l'eletto in più Provincie siede nel Consiglio della Provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in più mandamenti della stessa Provincia, la deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

Art. 93.
(Testo unico, art. 93).

Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procede nelle stesse epoche e con le stesse regole e forme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

Art. 94.
(Testo unico, art. 94 e art. 70 legge 30 dicembre 1888, n. 5865).

Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per mandamento.

Le elezioni d'una circoscrizione elettorale composta di più mandamenti o Comuni debbono farsi nello stesso giorno in tutti i Comuni che la compongono.

Art. 95.
(Testo unico, art. 95, legge 11 febbraio 1904, n. 35, art. 4 comma 2, 3, 4 e 5 e art. 5, e legge 17 agosto 1907, n. 638 art. 23, n. 21).

La proclamazione dei consiglieri provinciali è fatta dalla adunanza dei presidenti delle varie sezioni riuniti nell'ufficio della prima sezione del mandamento.

Nei mandamenti costituiti da più Comuni la proclamazione ha luogo nell'ufficio della prima sezione del capoluogo di mandamento.

Ove la circoscrizione elettorale per l'elezione dei consiglieri provinciali comprenda più mandamenti, la proclamazione si fa nell'ufficio della prima sezione del capoluogo del mandamento che abbia il maggior numero di elettori iscritti e verrà indicato dal prefetto d'accordo col presidente della Corte di appello ed annunziato col manifesto da pubblicarsi a norma dell'art. 60.

La proclamazione ha luogo nei modi stabiliti per l'elezione dei consiglieri comunali dall'art. 81.

Compiute le operazioni, il presidente dell'ufficio principale trasmette immediatamente gli atti dell'elezione alla Deputazione provinciale che notifica il risultato della elezione agli eletti.

I ricorsi contro le operazioni elettorali provinciali si presentano al Consiglio provinciale nella sua prima sessione.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, dalle decisioni del Consiglio provinciale è ammesso il ricorso alla Corte di appello, a norma degli articoli 47, 49 e 50; se riguardano le operazioni elettorali, il ricorso è portato, anche per il merito, alla sezione 5ª del Consiglio di Stato.

CAPO IV.
Disposizioni penali.

Art. 96.
(Testo unico, art. 96).

Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi, o non fa seguire le notificazioni relative, è punito con ammenda da lire 50 a 500.

Se il fatto è commesso dolosamente, la pena è della detenzione sino ad un anno o della multa da lire 100 sino a 3000.

Art. 97.
(Testo unico, art. 97).

Chiunque esegue la iscrizione o la cancellazione di un elettore, nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, è punito con multa da lire 50 a 300.

Se l'iscrizione o la cancellazione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 1000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

Art. 98.
(Testo unico, art. 98)

Chiunque forma una lista o un elenco, o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici, è punito con la detenzione sino a tre anni, con multa sino a L. 3000 e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a nove anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto o in parte, un elenco, una lista o una nota di elettori o i documenti relativi.

Art. 99.
(Testo unico, art. 99).

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori, o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno, con la multa sino a L. 2000 e con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia un componente della Commissione comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal Codice penale per i reati di falso.

Art. 100.
(Testo unico, art. 100).

Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore, nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, è punito con un'ammenda da lire cinquanta a trecento.

Se l'omissione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire mille, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Art. 101
(Testo unico, art. 101).

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste, delle note degli elettori e dei relativi documenti, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire cinquanta a mille e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Art 102
(Testo unico, art. 102).

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L. 1000.

L'elettore, che per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal votare, ha accettate le offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità, è punito con la pena medesima.

Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio, di soggiorno o il pagamento di cibi o bevande agli elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene, in tal caso, ridotta alla metà.

[illegible]

Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della multa fino a L. 500, e nei casi più gravi con la detenzione sino a tre mesi.

Alle pressioni nel nome collettivo di classi, di persone, di Associazioni, è applicato il massimo della pena.

Art. 104.
(Testo unico, art. 104).

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica Amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoprano a vincolare i suffragi degli elettori, a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa da L. 500 a 1000, o, secondo la gravità delle circostanze, con la detenzione da tre mesi ad un anno.

La predetta multa o la detenzione si applica ai ministri di un culto che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minaccie spirituali, o con le istruzioni sopra indicate.

Art. 105.
(Testo unico, art. 105).

Chiunque, con violenze o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale, con la dispersione delle schede o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno, e con una multa estensibile a L. 2000.

Art. 106
(Testo unico, art. 106).

Chiunque, senza diritto, s'introduce, durante le operazioni elettorali, nel luogo dell'adunanza, è punito con ammenda estensibile a L. 100, e col doppio di quest'ammenda chi si introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Con la stessa pena dell'ammenda, estensibile a L. 200, è punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisce.

Art. 107.
(Testo unico, art. 107).

Chiunque trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L. 500.

Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alternarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da L. 100 [illegible]

È punito con le stesse pene chi altera, sottrae, aggiunge o sostituisce le schede di cui agli articoli 70 e 71.

Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale la pena è elevata al doppio.

Art. 108.

(Testo unico, art. 108).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a L. 500.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge, dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità delle elezioni, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione e della trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L. 500.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di scrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a L. 500.

Art. 109.

(Testo unico, art. 109).

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale si prescrive in sei mesi dalla data del verbale ultimo dell'elezione o dell'ultimo atto del processo.

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

Ai testimoni delle inchieste ordinate come sopra, sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza e l'occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni dell'art. 8.

Art. 110.

(Testo unico, art. 110).

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengono commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tali qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di tre.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di due nè maggiore di cinque anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati, ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Art. 111.

(Testo unico, art. 111).

La cognizione dei reati elettorali, di cui agli articoli 96 al 103, 107 e 108, è devoluta ai tribunali penali.

TITOLO III.

Dell'Amministrazione comunale

CAPO I.

Del Comune.

Art. 112.

(Testo unico, art. 112 in parte).

Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta ed un sindaco.

Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale.

Più Comuni di un medesimo circondario possono valersi dell'opera di un solo segretario; più Comuni contermini possono, con l'approvazione del prefetto, avere un solo ufficio, un solo archivio, e provvedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie.

Art. 113.

(Testo unico, art. 113).

Il Governo del Re può decretare l'unione di più Comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino di accordo le condizioni.

Le deliberazioni dei Consigli sono pubblicate. Gli elettori ed i proprietari hanno facoltà di fare le loro opposizioni che sono trasmesse al prefetto. Questi trasmette al Governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendo il suo parere.

È in facoltà dei Comuni che intendono riunirsi, tenere separato le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi. È pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie per la manutenzione delle vie interne e delle piazze pubbliche come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 13 dell'articolo 192 e nel primo comma dell'art. 320.

Art. 114.

(Testo unico, art. 114).

I Comuni contermini che abbiano una popolazione inferiore a 1500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, possono per decreto Reale essere riuniti, quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

In questi casi i Consigli comunali devono dare le loro deliberazioni, e gli interessati sono sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e può farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo, quando così richiedano le circostanze speciali.

Ai Comuni murati può essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nel presente articolo.

Art. 115.

(Testo unico, art. 115).

Le borgate o frazioni di Comune possono chiedere, per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere in seguito al voto favorevole del Consiglio provinciale, un decreto Reale che le costituisca in Comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali siano naturalmente separate dal Comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Eguale facoltà è concessa al capoluogo stesso d'un Comune che si trovi nelle condizioni suindicate, e quando le frazioni sue per circostanze locali siano naturalmente separate da esso ed abbiano le condizioni per essere costituite in Comune distinto.

Per decreto Reale può una borgata o frazione essere segregata da un Comune ed essere aggregata ad un altro contermine, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori residenti nella borgata o frazione, e concorra il voto favorevole, tanto del Comune cui intende aggregarsi, quanto del Consiglio

provinciale, che sentirà previamente il parere del Consiglio del comune, a cui la borgata o frazione appartiene.

Art. 116.
(Testo unico, art. 116).

Ferma stando l'unità dei Comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese possono essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, o le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento che è dato per decreto Reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda è notificata al Consiglio comunale, che ha diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

Il prefetto trasmette al Governo del Re le domande della frazione, unicamente alle opposizioni e osservazioni del Consiglio comunale.

Art. 117.
(Testo unico, art. 117).

I Comuni, le borgate o frazioni di Comuni che vengono aggregati ad un Comune appartenente ad un mandamento diverso s'intendono far parte di quest'ultimo mandamento.

CAPO II.
Del Consiglio comunale.

Art. 118.
(Testo unico, art. 118).

Il Consiglio comunale è composto:

di 80 membri nei Comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

di 60 membri nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;

di 30 membri nei Comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti;

di 20 membri in quelli che superano i 3000 abitanti;

di 15 membri negli altri;

e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Art. 119.
(Testo unico, art. 119).

Il Consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria.

L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.

L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Può riunirsi straordinariamente per determinazione del sindaco, ferme le disposizioni dell'art 135, o per deliberazione della Giunta municipale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La riunione del Consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo casi d'urgenza.

In tutti i casi, il sindaco deve partecipare al prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

È in facoltà del prefetto d'ordinare, d'ufficio, adunanze dei Consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

Art. 120.
(Testo unico, art. 120).

La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni, e per altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima: ma in questo caso, quanto volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già inscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 121.
(Testo unico, art. 121).

Il prefetto ed il sottoprefetto possono intervenire ai Consigli, anche per mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

Art. 122.
(Testo unico, art. 122).

I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro membri.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. 123.
(Testo unico, art. 123).

Tutte le deliberazioni sono sempre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato, successivo alla loro data.

Ciascun contribuente nel Comune può aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 124.
(Testo unico, art. 124).

Il Consiglio comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'Amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Nella sessione d'autunno:

elegge, a termini dell'art. 130, i membri della Giunta municipale da rinnovarsi per compiuto periodo quando non vi abbia provveduto in una precedente seduta straordinaria;

delibera il bilancio attivo e passivo del Comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale;

nomina i commissari per la revisione delle liste elettorali, a termini dell'art. 31.

Art. 125.
(Testo unico, art. 125)

Tanto il sindaco, quanto gli altri membri della Giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall'ufficio, ma devono ritirarsi al tempo della votazione.

Niuno di essi, trovandosi in ufficio, può presiedere il Consiglio durante questa discussione. Il Consiglio elegge un presidente temporaneo.

Art. 126.
(Testo unico, art. 126 in parte, e legge 17 agosto 1907, n. 639, testo unico).

Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

1° agli uffizi, agli stipendi, alle indennità ed ai salari;

2° alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore;

3° agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni, salva l'autorizzazione del prefetto a senso della legge 21 giugno 1896, n. 218;

4° alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitù e costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù;

5° alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degli investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

6° ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al Comune, come pure ai regolamenti di igiene, edilità e polizia locale, attribuiti dalla legge ai Comuni;

7° alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

8° alle costruzioni ed al traslocamento dei cimiteri;

9° al concorso del Comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termine di legge;

10° alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;

11° ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del Comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione;

12° alla istituzione ed ai cambiamenti delle fiere e mercati, salvo i ricorsi e le opposizioni, anche in merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'art. 1, n. 11 della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono propri dell'Amministrazione comunale e che non sono attribuiti alla Giunta od al sindaco.

Art 127.

(Testo unico, art. 127, e leggi 17 agosto 1907, n. 638 e 639, testo unico).

Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro' della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.

Contro le deliberazioni dei Consigli comunali, relative agli oggetti indicati nei due comma precedenti, è aperto il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a termini dell'art. 1, n. 1, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo, il prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, od i parrocchiani, per la nomina di tre commissari, i quali provvedano all'Amministrazione dell'oggetto in controversia con le facoltà spettanti al Consiglio comunale.

Contro le decisioni del prefetto è aperto il ricorso, anche in merito alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, a' termini dell'articolo 23, n. 9, della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

È inteso il voto del Consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

Art. 128.

(Testo unico, art. 128, e legge 17 agosto 1907, n. 639, (testo unico).

Sono soggetti all'esame del Consiglio i bilanci ed i conti delle Amministrazioni delle chiese parrocchiali o delle altre Amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal Comune.

Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è aperto il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a' termini dell'art. 1, n. 1 della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

Art. 129.

(Testo unico, art. 129).

Ciascun contribuente può, a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al Comune o ad una frazione del Comune.

La Giunta, prima di concedere l'autorizzazione, sente il Consiglio comunale, e quando la concede, il magistrato ordina al Comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.

Quando una frazione di Comune avesse da far valere una azione contro il Comune o contro altra frazione del Comune, la Giunta provinciale amministrativa, sull'istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, può nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.

CAPO III.

Della Giunta municipale.

Art. 130.

(Testo unico, art. 130, e art. 3 legge 11 febbraio 1904, n. 35).

Il Consiglio comunale elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la Giunta municipale. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

La Giunta municipale si rinnova per intiero ogni quadriennio.

Gli assessori che escono d'ufficio al termine del quadriennio sono sempre rieleggibili.

Art. 131.

(Testo unico, art. 131).

La Giunta municipale si compone, oltre il sindaco:

di dieci assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

di otto assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

di sei nei Comuni che hanno più di 30,000 abitanti;

di quattro in quelli che ne hanno più di 3000;

di due negli altri.

In tutti questi casi il numero dei supplenti è di due.

Art. 132.

(Testo unico, art. 132).

I fratelli non possono essere contemporaneamente membri della Giunta municipale.

Art. 133.

(Testo unico, art. 133).

La Giunta municipale rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene alle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del Consiglio.

Art. 134.

(Testo unico, art. 134).

La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Art. 135.
(Testo unico, art. 135).

Appartiene alla Giunta:

1° di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio;

2° di nominare o licenziare, sulla proposta del sindaco, i serventi del Comune;

3° di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;

4° di conchiudere le locazioni o conduzioni, i contratti resi obbligatori per legge, o deliberati in massima dal Consiglio;

5° di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, sì generali che speciali;

6° di formare il progetto del bilancio;

7° di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

8° di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;

9° di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

10° di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

11° di promuovere le azioni possessorie.

Art. 136.
(Testo unico, art. 136).

La Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.]

Di queste deliberazioni è data immediata comunicazione al prefetto e ne è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, affine di ottenerne la ratifica. Ad esse è applicabile la disposizione dell'art. 123.

Art. 137.
(Testo unico, art. 137).

La Giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece seguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

Capo IV.
Del sindaco.

Art. 138.
(Testo unico, art. 138).

Il sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed ufficiale del Governo.

Art. 139.
(Testo unico, art. 139).

Nessuno può essere contemporaneamente sindaco di più Comuni.

Art. 140.
(Testo unico, art. 140, e art. 3 legge 11 febbraio 1904, n. 35).

Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto.

Esso dura in ufficio quattro anni ed è sempre rieleggibile, purchè conservi la qualità di consigliere.

Art. 141.
(Testo unico, art. 141).

Per la elezione del sindaco si osservano le norme seguenti:

Quando per la elezione non sia stata indetta una convocazione straordinaria del Consiglio, la elezione deve essere posta all'ordine del giorno non più tardi della prima tornata della prima sessione, che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco.

L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

La seduta, nella quale si procede alla elezione del sindaco, è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta municipale è in funzioni, altrimenti dal consigliere anziano.

Un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco, è, a cura della Giunta municipale, trasmesso al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto entro dieci giorni dalla sua data.

Il prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi stabiliti dall'articolo 144.

Contro il decreto del prefetto può il Consiglio comunale o l'eletto ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto al Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 142.
(Legge 29 luglio 1896, n. 346, e testo unico, art. 142).

I sindaci possono essere revocati dall'ufficio per deliberazione motivata dal Consiglio comunale.

Il Consiglio non può esser chiamato a deliberare sulla revoca del sindaco, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al Comune.

Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Quando, dopo due votazioni con l'intervallo di otto giorni fra l'una e l'altra, non siasi raggiunta tale maggioranza, e in una terza adunanza, da tenersi dopo altri otto giorni, si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, è in facoltà del Governo di revocare il sindaco con decreto Reale.

I sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data della citazione diretta del pubblico ministero a comparire alla udienza e sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuni dei reati preveduti negli articoli 22, lettera *f*, e 144, o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale, della durata superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi i sindaci contro cui sia emesso mandato di cattura, o dei quali sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

I sindaci decadono di pieno diritto dal loro ufficio quando siano condannati per uno dei delitti preveduti dagli articoli 22, 144 o per qualsiasi altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese.

I sindaci possono essere sospesi dal prefetto e rimossi dal Re per gravi motivi di ordine pubblico e, quando richiamati alla osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.

Il sindaco rimosso per decreto Reale non può essere più rieletto per uno spazio di tempo estensibile a tre anni. Il periodo di ineleggibilità deve essere specificato nel decreto di rimozione.

La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere, o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nell'art. 144. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, su proposta del prefetto o di iniziativa di un terzo dei consiglieri comunali, entro il termine di un mese. In difetto, provvede il Governo con decreto Reale.

I decreti di rimozione da sindaco sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e un elenco ne è comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art. 143.
(Testo unico, art 143).

Ove il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai suoi obblighi di ufficiale del Governo o non li adempia regolarmente, può, con decreto del prefetto, e per la durata non maggiore di tre mesi, venire delegato un commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo.

Le spese occorrenti per l'invio ed esercizio dell'incarico di commissario sono addossate al Comune, salvo a questo l'azione di rivalsa contro il sindaco. Su di essa pronunzia l'autorità giudiziaria a seconda delle rispettive competenze.

Art. 144.
(Testo unico, art. 144).

Oltre i casi d'ineleggibilità stabiliti dagli articoli 22 e 23, non può essere nominato sindaco:

chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo di aver reso il conto;

il ministro di un culto;

colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'Amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno o della detenzione non inferiore a tre anni, salvo la riabilitazione a termini di legge.

Art. 145.
(Testo unico, art. 145).

Le funzioni di deputato al Parlamento e di deputato provinciale sono incompatibili con quelle di sindaco.

Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile a sindaco se non ha cessato dalle stesse almeno da 6 mesi.

Il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del Collegio elettorale nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

Art. 146
(Testo unico, art. 146).

Il sindaco prima di entrare in funzioni presta, dinanzi al prefetto, giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo statuto e le leggi dello Stato e di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Il sindaco, che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intende decaduto dall'ufficio.

Art. 147.
(Testo unico, art. 147).

Sono applicabili alle elezioni del sindaco le disposizioni penali degli articoli 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110.

Art. 148.
(Testo unico, art. 148).

I distintivi dei sindaci sono determinati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 149.
(Testo unico, art. 149).

Il sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale:

1° spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede;

2° convoca e presiede la Giunta municipale; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegati;

3° propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

4° eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del Comune;

5° stipula i contratti deliberati dal Consiglio comunale o dalla Giunta;

6° provvede alla osservanza dei regolamenti;

7° attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

8° rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti all'Amministrazione comunale e non riservati esclusivamente alla Giunta;

9° rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatorî dei diritti del Comune:

10° sovrintende a tutti gli uffici ed istituti comunali;

11° può sospendere tutti gli impiegati o salariati del Comune riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

12° assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del Comune.

Art. 150.
(Testo unico, art. 150).

Quale ufficiale del Governo è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori:

1° della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi;

2° di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;

3° di provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

4° di invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;

5° di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

6° d'informare le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

7° ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

I consiglieri comunali che surrogano il sindaco sono essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.

Art. 151.
(Testo unico, art. 151, e legge 17 agosto 1907, n. 639, testo unico).

Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica sulle materie di cui al n. 9 dell'art. 211, nonchè di igiene pubblica, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Contro questi provvedimenti del sindaco e del prefetto è ammesso il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'art. 1, n. 4, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

Art. 152.
(Testo unico, art. 152).

Contro il rifiuto opposto dal sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi dalla legge previsti, e contro gli errori contenuti in essi, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 153.
(Testo unico, art. 153).

Nei Comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco può delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo nelle borgate o frazioni, dove per la lontananza dal capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.

Art. 154.
(Testo unico, art. 154).

I comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, possono deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso compete al sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo, a senso degli articoli 150, 151 e 153, e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre con l'approvazione del prefetto.

Art. 155.
(Testo unico, art. 155).

Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio o spese separate, a tenore degli articoli 113 e 116, risiede un delegato del sindaco, da lui nominato ed approvato dal prefetto. Esso è scelto tra i consiglieri o, in difetto, tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Esercita le funzioni di ufficiale del Governo, a termine degli articoli 150, 151 e 153. Fa osservare le deliberazioni del Consiglio o della Giunta. Nella sessione di primavera fa relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto è trasmesso al prefetto per gli effetti degli articoli 205, 207 e 208.

Art. 156.
(Testo unico, art. 156).

In caso di assenza od impedimento del sindaco o dell'assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori, il consigliere anziano.

Art. 157.
(Testo unico, art. 157)

Le disposizioni di cui all'art. 8 sono applicabili ai sindaci.

CAPO V.
Del segretario, degli impiegati e dei salariati comunali

Art. 158.
(Art. 1, legge 7 maggio 1902, n. 144).

Niuno può essere nominato segretario comunale, se non abbia ottenuto la patente di abilitazione in seguito ad esame dato secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

La stessa patente è richiesta per la nomina a vice segretario quando di essa sia il caso.

Art. 159.
(Art. 2 legge 7 maggio 1902, n. 144).

Per essere ammessi all'esame di patente per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale i candidati devono provare:

1° di essere maggiori di età;

2° di essere cittadini italiani;

3° di non aver subito condanne per i titoli indicati nell'articolo 22, salvo che la condanna non sia stata seguita da riabilitazione o da amnistia;

4° di avere sempre tenuta buona condotta morale e civile;

5° di avere ottenuta la licenza liceale, o quella d'Istituto tecnico, o il diploma di scuola normale superiore;

6° di avere pagata una tassa di L. 40.

Art. 160.
(Art. 3 legge 7 maggio 1902, n. 144)

La nomina del segretario deve, a pena di nullità, essere deliberata dal Consiglio comunale con l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Essa acquista carattere di stabilità dopo un quadriennio di esperimento in un medesimo Comune o Consorzio di comuni.

La nomina del segretario, nei Comuni riuniti in Consorzio, deve essere, a pena di nullità, deliberata dall'assemblea consorziale eletta nel seno dei rispettivi Consigli comunali in ragione di un rappresentante per ogni cinque consiglieri assegnati al Comune, e con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 161.
(Testo unico, art. 112, comma 4°, parte 2ª; art. 4 legge 7 maggio 1902, n. 144, e art. 23, n. 21, legge 17 agosto 1907, n. 638, testo unico).

Il segretario non può essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato senza deliberazione motivata presa dal Consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa e dalla decisione di questa, anche in merito, alla 5ª sezione del Consiglio di Stato.

Il licenziamento, durante il periodo di prova, deve essere deliberato nei modi e forme stabiliti nell'articolo precedente almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio con deliberazione motivata.

Trascorso il periodo quadriennale di esperimento, il Comune od il Consorzio non può licenziare il proprio segretario se non per motivi che siano stati, a cura del sindaco, contestati in iscritto al segretario stesso, con invito a presentare, pure in iscritto, nel termine di giorni otto, le sue difese.

La relativa deliberazione motivata deve essere presa dal Consiglio, o dalla rappresentanza del Consorzio, con l'intervento almeno dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune o dei membri componenti l'assemblea consorziale.

Art. 162.
(Art. 5 legge 7 maggio 1902, n. 144 e art. 23, n. 21, legge 17 agosto 1907, n. 638, testo unico).

Contro le deliberazioni di licenziamento di cui all'alinea 4° dell'articolo precedente è ammesso ricorso, in via contenziosa, alla Giunta provinciale amministrativa, e dalla decisione di questa alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, che pronunzia anche in merito.

Finchè non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso in via contenziosa, o non siano decorsi i termini per proporlo non può essere nominato un nuovo segretario che in via provvisoria.

Art. 163.
(Art. 6 legge 7 maggio 1902, n. 144 e art. 23, n. 21 legge 17 agosto 1907, n. 638, testo unico).

Il prefetto, su parere conforme della Giunta provinciale amministrativa, può sospendere dall'ufficio il segretario comunale per gravi e comprovati motivi di servizio, di ordine morale o di disciplina, qualora il Consiglio comunale, debitamente invitato ai termini dell'art. 286, non vi provveda nel perentorio termine di giorni 20.

Il provvedimento del prefetto è definitivo. In caso di ricorso in

via contenziosa, deciderà, anche in merito, la 5ª sezione del Consiglio di Stato.

Art. 164.
(Art. 7 legge 7 maggio 1902, n. 144).

Il segretario comunale licenziato durante l'esperimento, e poscia riassunto in ufficio, con o senza interruzione, presso un medesimo Comune o consorzio di Comuni, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.

Art. 165.
(Art. 8 legge 7 maggio 1902, n. 144).

Le condizioni stabilite dalle deliberazioni di nomina non possono essere modificate in danno del segretario od impiegato comunale, che ha conseguito la stabilità di posizione.

Art. 166.
(Art. 9 legge 7 maggio 1902, n. 144
e legge 17 agosto 1907, n. 639, testo unico).

Uno speciale regolamento municipale, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, provvede intorno allo stato degli impiegati comunali, determinando specialmente:

a) il numero, la quantità, lo stipendio di ciascun impiegato e il salario di ciascun inserviente in apposita pianta organica;

b) le attribuzioni ed i doveri propri di ogni impiegato e salariato ed i relativi orari;

c) le disposizioni riflettenti le debite garanzie di stabilità nell'ufficio per ciascun impiegato, le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di salute e le dimissioni;

d) le punizioni disciplinari, in armonia con le disposizioni della presente legge e della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

Ogni modificazione al regolamento deve riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 167.
(Art. 10 legge 7 maggio 1902, n. 144).

È fissato un minimo di stipendio di L. 960 annue pei segretari dei Comuni o dei Consorzi di comuni, i quali abbiano una popolazione superiore a mille abitanti.

Art. 168.
(Art. 11 legge 7 maggio 1902, n. 144).

Gli stipendi dei segretari, impiegati e salariati comunali sono pagati a rate mensili, ove non sia altrimenti stabilito dai rispettivi capitolati.

Art. 169.
(Art. 12, legge 7 maggio 1902, n. 144).

Quando il pagamento non segua esattamente alla scadenza, gli interessati possono rivolgersi al prefetto, il quale, ove ne sia il caso, provvede ai provvedimenti d'ufficio, ai sensi dell'art. 214. Verificandosi in corso d'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, udito il Comune, il quale deve dare le sue risposte entro il termine di giorni otto, può deliberare che anche le rate ulteriori, scadenti nel periodo annuale, siano pagate direttamente dall'esattore.

Art. 170.
(Art. 13 legge 7 maggio 1902, n. 144).

L'esattore delle imposte dirette, sia o non sia anche tesoriere comunale, ha obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza dei fondi di cassa, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni o dai prefetti in favore degli impiegati e salariati addetti ai servizi municipali, col diritto di percepire a carico del Comune l'interesse legale dalla data del pagamento, e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

Art. 171.
(Art. 14 legge 7 maggio 1902, n. 144).

L'esattore o esattore-tesoriere che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 172.
(Art. 15, comma 2°, legge 7 maggio 1902, n. 144).

I segretari comunali possono rogare i contratti, nell'esclusivo interesse del Comune, indicati nell'art. 183.

Le tasse e gli emolumenti che i Comuni sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti, sono devoluti per metà alle amministrazioni comunali, e per l'altra metà ai loro segretari, salvi e rispettati gli speciali capitolati in corso alla pubblicazione della legge 7 maggio 1902, n. 144. La liquidazione degli emolumenti e delle tasse deve essere verificata ed approvata, volta per volta dalla Giunta comunale.

Art. 173.
(Art. 16 legge 7 maggio 1902, n. 144).

Agli impiegati dei Comuni è applicabile l'ultimo comma dell'art. 292.

CAPO VI.
Della finanza e contabilità comunale.

Art. 174.
(Testo unico, art. 158).

In ogni Comune si deve conservare un esatto inventario di tutti i beni di uso pubblico e patrimoniali, mobili ed immobili.

Devesi pur fare in ogni Comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione

Tali inventari sono riveduti in ogni cambiamento di sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale, vi sono fatte le occorrenti modificazioni.

Gl'inventari e le successive aggiunte o modificazioni sono trasmessi per copia al prefetto o rispettivamente al sottoprefetto.

Art. 175.
(Testo unico, art. 159).

I beni comunali devono, di regola, essere dati in affitto.

Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comunale può ammettere la generalità degli abitanti del Comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma deve formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso ed allegarlo al pagamento di un correspettivo.

Art. 176.
(Testo unico, art. 160).

I beni incolti comunali, che sono patrimoniali o divengono tali, devono essere ridotti a coltura o in quanto cadono sotto le discipline della legge forestale, alla coltura a bosco. In caso d'inadempimento da parte del Comune a questa condizione, i beni suddetti devono essere alienati o dati in enfiteusi, con l'obbligo del rimboschimento per quelli soggetti alla legge forestale, e vi provvede la Giunta provinciale amministrativa nei modi di legge a profitto del Comune.

Non sono soggetti a queste disposizioni i terreni comunali di montagna, quando siano mantenuti saldi e non presentino pericolo di scoscendimento, frane o valanghe o quando il loro rimboschimento non sia necessario per regolare il corso delle acque.

Art. 177.
(Testo unico, art. 161).

I capitali disponibili di ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

Art. 178.
(Testo unico, art. 162, art. 1 legge 9 luglio 1905, n. 378 e art. 2 legge 5 settembre 1907, n. 751, testo unico).

I Comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1° che siano deliberati dal Consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione, con che tale maggioranza non risulti mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al Comune;

2° che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di venti giorni. Quando però la seconda votazione non raggiungesse la maggioranza prescritta, è fissato un giorno per la deliberazione definitiva, facendone speciale menzione nell'ordine del giorno della seduta;

3° che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servigi o lavori, gli uni e gli altri d'indole straordinaria e a condizione che per questi lavori prima della deliberazione vi siano i tipi, progetti o studi debitamente approvati dal genio civile, e accompagnati da regolare perizia;

4° che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti, o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anteriormente alla legge 30 dicembre 1888, n. 5865, serie 3ª, ovvero il pagamento di un debito a cui sia il Comune condannato, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata, salvo quanto è disposto coll'art. 2 della legge 5 settembre 1907, n. 751 (testo unico);

5° che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi pel pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui i contratti d'appalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interessi.

Anche le deliberazioni che vincolino i Comuni per oltre cinque anni e le spese facoltative, consentite dagli articoli 307, 308 e 309, quando le sovrimposte comunali eccedono il limite legale, devono essere votate nel modo stabilito ai nn. 1 e 2 del presente articolo.

Il termine stabilito in questo articolo può essere abbreviato dal prefetto con decreto motivato.

Art. 179.
(Testo unico, art. 163).

Salvo i casi speciali previsti da legge, nessun mutuo può essere contratto se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti e mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da inscrivere in bilancio, pel servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quinto delle entrate ordinarie.

Le entrate ordinarie sono valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo, detratte le partite di giro.

I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati, se non nel limite di un decimo della rendita ordinaria del Comune, valutata nei modi sopra indicati.

Gli amministratori che emettessero titoli cambiari per somme maggiori sono in proprio ed in solido responsabili del debito, che risulta a carico del Comune.

Per la validità delle cartelle di debito comunale, e d'ogni altro titolo nominativo, o al portatore, occorre la firma del prefetto al solo oggetto di garantire l'ottenuta autorizzazione.

Art. 180.
(Testo unico, art. 164, art. 13 legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*, art. 9 legge 8 luglio 1904, n. 320, e art. 44 legge 11 luglio 1907, n. 502).

Potranno i Comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformità delle leggi:

1° istituire dazi, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi speciali, sui commestibili e sulle bevande non colpite da dazi governativi, sui foraggi, sui combustibili, sui materiali da costruzioni ed altre materie di consumo locale di natura analoga ai generi suindicati, escluso però sempre ogni divieto ed onere sul transito immediato, salvo il determinare la via di passaggio nell'interno del capoluogo, o di vietarlo quando esistano comode vie di circonvallazione;

2° imporre una soprattassa sui generi colpiti dal dazio di consumo a pro' dello Stato, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;

3° istituire la tassa di esercizio e rivendita di generi non riservati al monopolio dello Stato, in conformità dell'art. 13 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*, la tassa di famiglia o focatico, quella sulle vetture pubbliche, sulle private, sui domestici, sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, sulle fotografie e sulle insegne, sul bestiame, sulle bestie da tiro, da sella e da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifici rurali o del gregge.

I regolamenti per l'applicazione delle tasse di famiglia o di fuocatico e sul bestiame sono deliberati per ciascuna Provincia dalla Giunta provinciale amministrativa ed approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato a sensi della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

4° esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiera e mercato, purchè tutti questi diritti non rivestano carattere coattivo;

5° imporre una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata all'estensione del terreno occupato ed all'importanza della posizione;

6° fare sovrimposte alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati a' termini degli articoli 303, 304 e 305.

I Comuni, nei quali si reputi necessario di promuovere la fabbricazione di nuove case, possono essere autorizzati dal Governo del Re ad imporre una tassa sulle aree fabbricabili, a' sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1904, n. 320, e dell'art. 44 della legge 11 luglio 1907, n. 502.

Art. 181.
(Testo unico, art. 165).

Nelle epoche e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti relativi, i sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori dal prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi. La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

Art. 182.
(Leggi 29 marzo 1903, n. 103 e 27 febbraio 1908, n. 89, testo unico).

I Comuni possono assumere, nei modi stabiliti dalla legge 29 marzo 1903, n. 103, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi.

Possono anche intraprendere la costruzione di case e di alberghi popolari nei modi stabiliti dalla legge 27 febbraio 1908, n. 89, testo unico).

Art. 183.
(Testo unico, art. 166).

Tutte le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose ed opere debbono essere preceduti da pubblici incanti, e con le forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato, eccetto i casi seguenti, e quelli indicati da leggi speciali:

1° quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non eccede le lire cinquecento;

2° quando si tratti di spesa comunale che non superi an-

nualmente le L. 100 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassino i limiti qui stabiliti;

3° per l'affitto di fondi rustici, fabbricati ed altri beni immobili quando la rendità complessiva non ecceda i limiti sopraindicati e la durata del contratto non ecceda i 12 anni, purchè non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma o per un tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, eccedano i limiti qui determinati.

Il prefetto però può permettere, in via eccezionale, che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Art. 184.
(Testo unico, art. 167).

Il prefetto, o rispettivamente il sottoprefetto, hanno facoltà di far seguire gl'incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nei loro uffizi.

In tal caso essi presiedono agli incanti, ed i contratti sono stipulati innanzi a loro da uno o più dei membri delegati dalla Giunta municipale.

Roga gli atti il segretario di prefettura o sottoprefettura, il quale può soltanto liquidare i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale, versandoli nelle casse dello Stato.

Art. 185.
(Testo unico, art. 168).

In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si può stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Non sono compresi in questo divieto i contratti che convenga fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidità, presso cui non sia in uso l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo.

Art. 186.
(Testo unico, art. 169).

Saranno comunicati al Consiglio di prefettura per averne il parere i progetti di contratti da stipularsi quando superino le L. 8000.

Il Consiglio di prefettura dà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto di contratto quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da esso richiesti.

Art. 187.
(Testo unico, art. 170).

I contratti non sono esecutori senza il visto del prefetto o sottoprefetto, i quali debbono accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.

Art. 188.
(Testo unico, art. 171).

Se nella esecuzione di un contratto, al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di prefettura, sorge la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell'art. 186, prima che si provveda al pagamento finale debbono i conti relativi comunicarsi al Consiglio di prefettura per il suo parere.

Art. 189.
(Testo unico, art. 172).

Quando un contratto, pel quale sia stato sentito il Consiglio di prefettura, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio.

Art. 190.
(Testo unico, art. 173).

I servizi che per la loro natura possono farsi ad economia debbono essere determinati e retti da speciali regolamenti approvati nei modi di legge.

Art. 191.
(Testo unico, art. 174).

Le spese Comunali sono obbligatorie o facoltative.

Art. 192.

(Testo unico, art. 175, e leggi 14 luglio 1898, n. 335; 2 luglio 1903, n. 430, testo unico; 6 marzo 1904, n. 88; 29 giugno 1905, n. 333; 1° agosto 1907, n. 636, testo unico).

Sono obbligatorie le spese:

1° per l'ufficio e per l'archivio comunale;

2° per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti, e per il contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore del segretario e degli altri impiegati nominati dal Consiglio comunale ad uffici stabiliti per legge o per organico, a sensi delle leggi 6 marzo 1904, n. 88, e 29 giugno 1905, n. 333;

3° pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;

4° per le imposte dovute dal Comune;

5° pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici a beneficio esclusivo dei poveri, in quanto non sia provvisto da istituzioni particolari; per gli altri servizi sanitari indicati dall'articolo 201 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico); per la somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri, se ed in quanto a tale somministrazione non si sia già provveduto o non si debba provvedere da opere pie, o con altri mezzi o in virtù di altre leggi, giusta l'art. 36 dello stesso testo unico; e per il contributo alla Cassa pensioni a sensi della legge 14 luglio 1898, n. 335;

6° per la conservazione del patrimonio comunale e per l'adempimento degli obblighi relativi;

7° pel pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti, saranno stanziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa;

8° per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, come per la difesa dell'abitato contro i fiumi e i torrenti, e per le altre opere pubbliche in conformità delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini;

9° per la costruzione e il mantenimento dei porti, fari ed altre opere marittime in conformità delle leggi;

10° pel mantenimento e restauro degli edifizi ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche, là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedono diversamente;

11° pei cimiteri;

12° per l'istruzione elementare dei due sessi, e per il contributo al Monte pensioni per i maestri elementari, a sensi della legge 2 luglio 1903, n. 430 (testo unico);

13° per l'illuminazione dove sia stabilita;

14° per i registri dello stato civile;

15° per l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del Governo;

16° per la festa nazionale;

17° per le elezioni;

18° per le quote di concorso alle spese consorziali;

19° per il carcere mandamentale e per la custodia dei detenuti;

20° per la polizia locale;

e generalmente tutte quelle spese che sono poste a carico dei Comuni da speciali disposizioni legislative del Regno.

Art. 193.
(Testo unico, art 176).

Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 194
(Testo unico, art. 177).

L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette, ove manchi il tesoriere del Comune, ed in tal caso egli deve adempiere senza correspettivo all'ufficio di tesoreria del Comune.

Art. 195
(Testo unico, art 178)

L'esazione delle entrate comunali ha luogo secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 196.
(Testo unico, art. 179).

Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l'anno devono dalla Giunta municipale essere denunziate l prefetto e rispettivamente al sottoprefetto.

Dietro il loro visto, e trascorsi i termini stabiliti dall'art. 208 la Giunta ne rimette nota al tesoriere per la riscossione.

Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati debbono essere integralmente versate nella tesoreria comunale nei termini stabiliti dai regolamenti.

Art. 197.
(Testo unico, art 180).

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, da un assessore e dal segretario del Comune, e contrassegnati dal ragioniere ove esiste.

Prima che sia emesso un mandato di pagamento sarà verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, sarà liquidato il conto, e sarà pure verificato che non sia violata alcuna legge, e che la somma da pagarsi sia nei limiti del bilancio e ne sia fatta la giusta imputazione, secondo che essa appartiene al conto delle competenze o a quello dei residui, alla relativa categoria ed all'articolo che debbono sempre essere indicati nel mandato.

Art. 198.
(Testo unico, art. 181).

L'esattore, o il tesoriere, estingue i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio.

Sotto la più stretta responsabilità personale non pagherà mai alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non sieno conformi alle disposizioni di legge.

L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono assolutamente vietati.

I mandati, ruoli e prospetti, coi quali si provvede ai pagamenti degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, saranno emessi solo alla scadenza del debito.

Sono vietati i mandati, ruoli e prospetti annuali complessivi.

Art. 199.
(Testo unico, art. 182).

Chiunque, dall'esattore o tesoriere in fuori, s'ingerisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio dei denari di un Comune, rimane per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che, senza titolo, s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 200.
(Testo unico, art. 183).

Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili sono riscosse come le altre entrate comunali.

Art. 201.
(Testo unico, art. 184).

L'anno finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dello stesso anno.

La contabilità dell'esercizio finanziario comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio.

Col 31 dicembre l'esercizio finanziario si chiude e non può essere protratto.

L'esattore, o il tesoriere, rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Art. 202.
(Testo unico, art. 185).

Dopo approvato il bilancio di previsione qualunque nuova spesa non può essere autorizzata che per speciale deliberazione del Consiglio comunale.

Nelle proposte di spese nuove o maggiori da presentarsi ai Consigli, sono indicati i mezzi per provvedere ad esse.

Art. 203.
(Testo unico, art. 186).

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio è inscritta in apposita categoria una somma sotto la denominazione di fondo di riserva.

La prelevazione di somme da questo fondo e la loro inscrizione alle varie categorie del bilancio è fatta con deliberazione della Giunta municipale, da presentarsi alla prima adunanza del Consiglio per l'approvazione.

Art. 204.
(Testo unico, art. 187).

La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal Consiglio comunale a termini dell'art. 127, fa parte del bilancio.

CAPO VII.

Della vigilanza ed ingerenza governativa e delle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 205.
(Testo unico, art. 188)

Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali, escluse le deliberazioni relative alla mera esecuzione dei provvedimenti prima deliberati, è, a cura dei sindaci, trasmesso ai prefetti, e rispettivamente ai sottoprefetti, entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto, o il sottoprefetto, ne manda immediatamente ricevuta all'Amministrazione comunale.

Art. 206.
(Testo unico, art 189).

Il prefetto, o il sottoprefetto, esamina se la deliberazione:

1° sia stata presa in adunanza legale e con l'osservanza delle forme che la legge prescrive;

2° se con essa siansi violate disposizioni di legge

Art. 207.
(Testo unico, art. 190).

Se il prefetto, o il sottoprefetto, entro 15 giorni dalla ricevuta di cui all'art. 205 sospende con decreto motivato l'esecuzione della deliberazione, il decreto viene immediatamente notificato al sindaco, ed anche al prefetto, se sia emanato dal sottoprefetto.

Art 208
(Testo unico, art. 191).

La deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col visto del prefetto, o del sottoprefetto, o se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il detto termine di 15 giorni. Il termine è di un mese per i bilanci e i conti consuntivi.

Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza, quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiari che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, pronuncia, con de-

creto motivato, l'annullamento dell'atto viziato di alcuna delle illegalità di cui all'art. 206.

L'annullamento non può essere pronunciato dopo trascorsi trenta giorni dalla data della ricevuta, di che all'art. 205.

Art. 209.
(Testo unico, art. 192).

Contro il decreto d'annullamento può il Consiglio comunale ricorrere, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del decreto, al Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 210.
(Testo unico, art. 193).

Il prefetto per l'esercizio della facoltà di cui agli articoli precedenti può ordinare, a spese del Comune, le indagini che crede necessarie.

Il prefetto, o sottoprefetto, può verificare la regolarità del servizio degli uffici comunali.

In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, può inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

Art. 211.
(Testo unico, art. 194, e legge 17 agosto 1907, n. 638, testo unico).

Sono sottoposte alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei Comuni che riguardano:

1° l'alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, nonchè la costituzione di servitù e la contrattazione di prestiti;

2° l'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di danaro quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la Cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro;

3° le locazioni o conduzioni oltre i dodici anni;

4° le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni;

5° i cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l'apertura o ricostruzione delle medesime, previo il parere degli ufficiali del genio civile della Provincia, a termini di legge, e salvo il ricorso, anche in merito, alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, a' termini dell'art. 23, n. 14 e 16, della legge 17 agosto 1907, n. 633 (testo unico);

6° l'introduzione dei pedaggi;

7° i regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del Comune, e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso di opposizione degli intesessati;

8° i regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;

9° i regolamenti di edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai Comuni.

Sono delegati al prefetto l'esame e l'apposizione del visto ai regolamenti di polizia urbana, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Il prefetto trasmetterà al competente Ministero copia dei regolamenti approvati dalla Giunta provinciale e che siano relativi alle materie di cui ai nn. 8 e 9.

Il Ministero, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali.

Art. 212.
(Testo unico, art. 195).

Nessun Consiglio comunale può intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, nella cui giurisdizione è posto il Comune.

Art. 213.
(Testo unico, art. 196).

Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, udito il Consiglio comunale, di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Art. 214.
(Testo unico, art. 197).

Quando la Giunta Municipale non ispedisca i mandati, o non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 215.
(Testo unico, art. 198).

Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, la Giunta provinciale amministrativa ne fa conoscere ai Consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procede alla decisione.

Può anche ordinare, a spese del Comune, le indagini che crede necessarie.

Art. 216.
Testo unico, art. 199, e legge 17 agosto 1907, n. 638 testo unico).

Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa i Consigli comunali e i prefetti possono ricorrere al Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Nel caso di diniego di autorizzazione a stare in giudizio, è salvo il ricorso, anche in merito, alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, a' termini dell'art. 23, n. 7, della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

Art. 217.
(Legge 17 maggio 1900, n. 173 e art. 6 legge 19 luglio 1906, n. 364).

I Comuni che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, sono sottoposti alla speciale tutela della Commissione Reale per un quinquennio dalla data di approvazione definitiva del bilancio normale, a sensi della legge stessa e dell'art. 6 della legge 19 luglio 1906, n. 364.

CAPO VIII.

Disposizioni generali per l'Amministrazione comunale.

Art. 218.
(Testo unico, art. 200; art. 140 legge 30 giugno 1889, n. 6144, testo unico, e art. 199 legge 1° agosto 1907, n. 636, testo unico).

Salvo quanto è stabilito con l'art. 199 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico) per le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, sono puniti con l'arresto per un tempo non superiore ai dieci giorni e coll'ammenda, non superiore alle lire cinquanta, i contravventori ai regolamenti vigenti o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei Comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi, dati dai prefetti, dai sottoprefetti e dai sindaci.

Art. 219.
(Testo unico, art. 201).

Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basta, sino a prova contraria, la deposizione, asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al sindaco, di uno degli agenti del Comune o di uno degli agenti della pubblica forza, contemplati nel Codice di procedura penale.

Art. 220.
(Testo unico, art. 202 e 203
e art. 199 legge 1° agosto 1907, n. 636, testo unico).

Sì prima che dopo la detta deposizione, il sindaco chiama i contravventori avanti di sè con la parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione, acconsentito e firmato da ambo le parti col sindaco, esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa, il contravventore è ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione è accettata dal sindaco per processo verbale, che ha lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Non riescendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'art. 219 sono immediatamente trasmessi dal sindaco, per l'opportuno procedimento, al pretore che ne spedisce ricevuta.

Le disposizioni stesse sono applicabili anche alle contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene a sensi dell'art. 199 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico).

Art. 221.
(Testo unico, art. 204).

Gli amministratori comunali che intraprendono o sostengono lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, sono responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

TITOLO IV.

Dell'Amministrazione provinciale

CAPO I.

Della provincia.

Art. 222.
(Testo unico, art. 205).

La Provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gli interessi.

Art. 223.
(Testo unico, art. 206).

L'Amministrazione d'ogni Provincia è composta di un Consiglio provinciale e di una Deputazione provinciale.

Art. 224.
(Testo unico, art. 207).

Sono sottoposti all'Amministrazione provinciale:

1° i beni e le attività patrimoniali della Provincia e dei suoi circondari;

2° le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro' della Provincia o dei suoi circondari;

3° i fondi e sussidi lasciati a disposizione delle Provincie dalle leggi speciali;

4° gli interessi dei diocesani quando, a termini delle leggi, sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

CAPO II.

Del Consiglio provinciale.

Art. 225.
(Testo unico, art. 208).

Il Consiglio provinciale si compone:

di 60 membri nelle Provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti;

di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;

di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;

di 20 nelle altre.

Art. 226.
(Testo unico, art. 209).

Il Consiglio provinciale si raduna nel capoluogo della Provincia.

Art. 227.
(Testo unico, art. 210).

Tutte le sessioni del Consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal prefetto o da chi lo rappresenta.

Il prefetto può intervenire alle sedute in qualità di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

Ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al ministro.

Art. 228.
(Testo unico, art. 211).

Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto ogni anno il secondo lunedì di agosto in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato, a richiesta del prefetto, o per iniziativa della deputazione provinciale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La sessione straordinaria è annunziata dalla *Gazzetta ufficiale* o dal *Foglio degli annunzi legali* della Provincia.

Le convocazioni sono fatte dal presidente del Consiglio provinciale per avvisi scritti da consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso scritto contiene l'ordine del giorno della prima seduta, che sarà sempre comunicato al prefetto.

Art. 229.
(Testo unico, art. 212).

La durata ordinaria della sessione è di un mese, ma può essere prorogata o ridotta per deliberazione del Consiglio.

Art. 230.
(Testo unico, art. 213).

Nei casi di convocazione straordinaria, ed in quello di proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga deve indicare gli oggetti da discutersi.

Art. 231.
(Testo unico, art. 214).

Il Consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal consigliere anziano d'età; il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vice presidente, un segretario ed un vice segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della Deputazione provinciale, di cui al n. 9 dell'art. 234.

Art. 232.
(Testo unico, art. 215).

Il Consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei suoi membri; però alla seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo dei consiglieri.

Art. 233.
(Testo unico, art. 216).

I presidenti dei Consigli provinciali possono trasmettere direttamente al ministro dell'interno, con le loro osservazioni, quegli atti del Consiglio, su cui pare ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del Governo.

Art. 234.

(Testo unico, art. 217, e leggi 14 febbraio 1904, n. 36 e 18 luglio 1904, n. 390).

Spetta al Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere con le sue deliberazioni:

1° alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;

2° ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva l'autorizzazione del prefetto, a senso della legge 21 giugno 1896, n. 218;

3° agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della Provincia;

4° all'istruzione secondaria, classica e tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;

5° agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della Provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano un'amministrazione propria e consorziale;

6° al mantenimento dei mentecatti poveri della Provincia, ed alle altre spese di cui alla legge 14 febbraio 1904, n. 36;

7° alle strade provinciali ed ai lavori relativi a fiumi e torrenti e posti dalle leggi a carico della Provincia;

8° ai sussidi in favore di Comuni e Consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità;

9° alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziate, all'esame del conto consuntivo del tesoriere, del conto amministrativo della Deputazione e all'applicazione dei fondi disponibili;

10° alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;

11° allo stabilimento di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali;

12° al concorso della Provincia ad opere o spese per essa obbligatorie a termini della legge;

13° alla creazione di prestiti;

14° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla Provincia e per gli interessi amministrativi della medesima;

15° alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti a beneficio della Provincia o di una parte della medesima, quand'anche abbiano un'amministrazione speciale e propria;

16° alla nomina, sospensione e revoca d'impiegati addetti agli uffizi e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;

17° alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;

18° alla determinazione del tempo entro cui la caccia possa essere esercitata, ferme le altre disposizioni delle leggi relative;

19° alla conservazione degli edifizi di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della Provincia;

20° alla nomina:

dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, ai termini dell'art. 10;

dei componenti della Commissione elettorale provinciale, ai termini dell'art. 42;

dei membri elettivi della Commissione provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica, a termini della legge 18 luglio 1904, n. 390, e di tutte le altre Commissioni la cui nomina sia devoluta, in tutto od in parte, da leggi speciali al Consiglio provinciale.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui nell'art. 218.

Art. 235.

(Testo unico, art. 218).

Il Consiglio provinciale delibera a termine delle leggi:

1° sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della Provincia, dei circondari o dei distretti, dei mandamenti e dei Comuni sulle designazioni dei capoluoghi;

2° sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella Provincia;

3° sulla direzione delle nuove strade consortili;

4° sullo stabilimento dei consorzi;

e generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o domandato dal prefetto.

Art. 236.

(Testo unico, art. 219).

Il Consiglio provinciale esercita sugli istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico, le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

Art. 237.

(Testo unico, art. 220).

Il Consiglio può delegare uno o più dei suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della Provincia e dei suoi circondari.

Art. 238.

(Testo unico, art. 221).

Può anche il Consiglio domandare ad uno o più dei suoi membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

CAPO III.

Della Deputazione provinciale.

Art. 239.

(Testo unico, art. 222 e art. 3 legge 11 febbraio 1904, n. 35).

Il Consiglio provinciale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, una deputazione che si rinnova per intiero ogni quadriennio.

Elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale, il quale resta in carica durante il quadriennio.

Quelli che escono d'ufficio sono sempre rieleggibili.

Alla elezione della Deputazione provinciale è applicabile il disposto dell'art. 130.

Il presidente della Deputazione provinciale presta giuramento, a' termini dell'art. 146.

Art. 240.

(Testo unico, art. 223).

I membri della Deputazione provinciale sono in numero di dieci nelle Provincie la cui popolazione eccede i 600,000 abitanti; di otto di quelle di oltre 300,000 abitanti; di sei nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle Provincie eccedenti le 600,000 anime, e di due nelle altre, per tenere il luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti.

Art. 241.

(Testo unico, art. 224).

Per la validità delle deliberazioni della Deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono. La proposta s'intende adottata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 242.

(Testo unico, art. 225).

La Deputazione provinciale:

1° rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sessioni;

2° provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale, con facoltà di farsi rappresentare da uno o più dei suoi componenti;

3° prepara i bilanci delle entrate e delle spese;

4° sospende gli impiegati degli uffizi e stabilimenti provinciali, rendendone conto al Consiglio;

5° nomina, sospende, revoca i salariati a carico della Provincia;

[illegible]
[illegible] del Consiglio;

7° delibera sulla erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste e sullo storno da un articolo ad altro di una stessa categoria;

8° fa gli atti conservatori de' diritti della Provincia;

9° in caso d'urgenza fa gli atti e dà i pareri riservati al Consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza, ai termini dell'art. 243;

10° compie gli studi preparatorî degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio provinciale;

11° rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;

12° deve ogni anno raccogliere, in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della Provincia e sottoporle tanto al Governo che al Consiglio provinciale, con le forme determinate dai regolamenti generali;

13° deve dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

Art. 243.
(Testo unico, art 226).

La Deputazione provinciale prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni è data immediata comunicazione al prefetto; e ne è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, a fine di ottenerne la ratifica.

Ad esse è applicabile il disposto dell'art. 123.

Art. 244
(Testo unico, art. 227).

Non possono essere eletti a deputati provinciali:

1° i fratelli ed i parenti ed affini nei gradi indicati nell'art. 24;

2° gli stipendiati dello Stato.

Art. 245.
(Testo unico, art. 228)

Le funzioni di deputato al Parlamento e di sindaco sono incompatibili con quelle di deputato provinciale. Sono pure incompatibili le funzioni di presidente del Consiglio provinciale e di presidente della Deputazione provinciale.

Chiunque eserciti una delle dette funzioni, non è eleggibile ad altro degli uffici stessi se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

Art 246.
(Testo unico, art. 229).

Quando un consigliere comunale o un membro dell'amministrazione degli Istituti di carità, di beneficenza e di culto esistente nella Provincia sia contemporaneamente membro della Deputazione provinciale, non può nè votare nè intervenire alle adunanze nelle quali si tratti di affari che interessino l'amministrazione alla quale appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che abbiano o avessero ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della Deputazione provinciale.

Art. 247.
(Testo unico, art. 230).

Cessa la qualità di membro della Deputazione quando si verifichi alcuno degli impedimenti indicati negli articoli 244 e 245.

Art. 248
(Testo unico, art. 231)

La Deputazione firma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. [illegible]
(Testo unico, art. [illegible]).

Il presidente della Deputazione provinciale:

1° rappresenta la Provincia in giudizio;

2° procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformità degli articoli 219 e 220;

3° firma gli atti relativi all'interesse dell'Amministrazione provinciale;

4° ha la sorveglianza degli uffizi e degli impiegati provinciali;

5° assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della Deputazione provinciale da lui delegato;

6° firma i mandati col concorso d'un altro membro della Deputazione provinciale, del segretario o capo di servizio e del ragioniere.

Art. 250.
(Testo unico, art 233).

In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne fa le veci il deputato anziano.

CAPO IV.
Della finanza e contabilità provinciale.

Art. 251.
(Testo unico, art. 234).

In ogni Provincia si deve conservare un esatto inventario di tutti i beni di uso pubblico e patrimoniali, mobili ed immobili.

Art. 252.
(Testo unico, art. 235).

Alle spese provinciali, in caso di insufficienza delle rendite e delle entrate ordinarie, si supplisce con centesimi addizionali alle imposte dirette, a' termini degli articoli 303, 304 e 305, e con le altre rendite che saranno dalle leggi consentite.

Art. 253.
(Testo unico, art. 236, e leggi 14 febbraio 1904, n. 36, 24 marzo 1907, n. 116, 19 maggio 1907, n 270, e 1° agosto 1907, numero 636, testo unico).

Le spese provinciali sono obbligatorie o facoltative.

Sono obbligatorie le spese:

1° per gli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione della Provincia e suo ufficio, e per il contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni, a sensi della legge 19 maggio 1907, n. 270;

2° per la sistemazione e manutenzione dei ponti degli argini e delle strade provinciali;

3° pel concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti, in conformità delle leggi;

4° per la costruzione e il mantenimento dei porti e fari, e per altri servizi marittimi in conformità delle leggi;

5° per la pubblica istruzione secondaria classica e tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;

6° per l'accasermamento dei carabinieri Reali a norma dei regolamenti di quest'arma, salvo - pel casermaggio - quanto è disposto con l'art 333;

7° per le visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia e per gli altri servizi sanitari indicati all'art. 201 della legge 1° agosto 1907, n 636 (testo unico);

8° pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;

9° pel contributo alle spese consortili;

10° pel mantenimento dei mentecatti poveri della Provincia, e per le altre spese di cui alla legge 14 febbraio 1904, n. 36;

11° pel pagamento dei debiti esigibili;

12° per gli uffizi di prefettura e sottoprefettura e per l'alloggio dei prefetti e sottoprefetti, salvo, per la mobilia, quanto è disposto con l'art. 333;

e generalmente per gli altri titoli posti dalle leggi del Regno a carico della Provincia.

Sono facoltative le spese non contemplate dai paragrafi precedenti, e che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.

Art. 254.
(Testo unico, art. 237, e art. 2 legge 9 luglio 1905, n. 378).

Le Provincie non possono contrarre mutui:

1° se non siano deliberati col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, con che tale maggioranza non risulti mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati alla Provincia;

2° se non abbiano per oggetto di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie;

3° se non si garantisca l'ammortamento del debito, determinando i mezzi di provvedervi e quelli del pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui, agli effetti di questo articolo, i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interesse.

Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni devono essere prese nel modo stabilito al n. 1 del presente articolo.

Nessuna spesa facoltativa può essere deliberata dal Consiglio provinciale se non per gli oggetti di pubblico interesse nel territorio della Provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al n. 1 del presente articolo, salvo il disposto degli articoli 307 e 309 per le Provincie che eccedono il limite legale della sovrimposta.

Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 255.
(Testo unico, art. 238).

Il ricevitore provinciale delle imposte dirette deve adempiere all'ufficio di tesoriere della Provincia, quando ne sia richiesto dalla Deputazione provinciale.

Art. 256.
(Testo unico, art. 239).

Si osservano dall'Amministrazione provinciale le disposizioni degli articoli 197 e 198, riguardanti le spese comunali e la spedizione dei mandati.

Si osservano pure pei contratti delle Provincie le norme stabilite per quelli dei Comuni negli articoli 183, 185 al 190.

Però possono farsi, senza formalità degl' incanti, i contratti non eccedenti le L. 3000, e quando si tratti di spesa che non superi le L. 600 all'anno, e la Provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassino i limiti qui stabiliti.

Art. 257.
(Testo unico, art. 240).

Sono applicabili alle Amministrazioni provinciali le disposizioni degli articoli 201, 202 e 203 per l'anno finanziario e per il bilancio di previsione, del quale fa parte la contabilità degli stabilimenti speciali amministrati dalla Provincia a termini dell'articolo 224, n. 2.

Capo V.

Della vigilanza ed ingerenza governativa e delle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa

Art. 258.
(Testo unico, art. 241).

I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli e delle Deputazioni provinciali sono dal rispettivo presidente trasmessi al prefetto entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto dà ad esso immediato riscontro del ricevimento.

Art. 259.
(Testo unico, art. 242).

Il prefetto esamina se le deliberazioni sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del Consiglio e della Deputazione, se sono conformi alla legge.

Art. 260.
(Testo unico, art. 243).

Le deliberazioni divengono esecutive, se il prefetto non le avrà annullate per alcuno dei motivi di cui all'articolo precedente, nel termine di 20 giorni dal ricevimento dei processi verbali e di due mesi, se si riferiscono ai bilanci.

Art. 261.
(Testo unico, art. 244).

L'annullamento delle deliberazioni è pronunciato dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura.

Contro il decreto di annullamento è aperto il ricorso al ministro dell'interno, il quale provvede con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

Art. 262.
(Testo unico, art. 245, legge 17 maggio 1900, n. 173 e art. 6 legge 19 luglio 1906, n. 364).

Sono applicabili alle Provincie le disposizioni degli articoli 176, 211, 212, 213, 214, 215 e 216, salvo per quanto è indicato nell'art. 254, e salvo, circa le modificazioni agli elenchi delle strade provinciali, il disposto dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei Consigli provinciali relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese delle Provincie.

Le Provincie che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173 sono sottoposte alla speciale tutela della Commissione Reale per un quinquennio dalla data di approvazione definitiva del bilancio normale, a sensi della legge stessa e dell'art. 6 della legge 19 luglio 1906, n. 364.

Art. 263.
(Testo unico, art. 246).

Le deliberazioni dei Consigli provinciali che portano modificazioni nell'andamento o nelle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse Provincie, come pure quelle per cui si porta qualche variazione al corso delle acque pubbliche, debbono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore.

Capo VI.

Disposizioni generali per l'amministrazione provinciale.

Art. 264.
(Testo unico, art. 247).

Il Consiglio provinciale ha impiegati propri.

I capi di servizio sono nominati dal Consiglio provinciale, gli altri dalla Deputazione.

Art. 265.
(Art. 15 legge 7 maggio 1902, n. 144).

La facoltà che l'art. 172 attribuisce ai segretari comunali per la stipulazione dei contratti di interesse dei Comuni è estesa ai segretari provinciali o capi di segreteria nell'Amministrazione provinciale, i quali sieno muniti di laurea in legge o della patente di abilitazione all'ufficio di segretario comunale per gli atti e contratti di interesse della stessa Amministrazione provinciale.

La disposizione del 2° comma dell'art. 172 è applicabile ai segretari provinciali per gli atti e contratti di interesse della Provincia.

La liquidazione degli emolumenti e delle tasse deve essere verificata ed approvata, volta per volta, dalla Deputazione provinciale.

Art. 266.
(Art. 16 legge 7 maggio 1902, n. 144).

Agli impiegati delle Provincie è applicabile l'ultimo comma dell'art. 292.

Art. 267.
(Testo unico, art. 248).

Gli atti dei Consigli provinciali sono pubblicati colle stampe.

Art. 268.
(Testo unico, art. 249, e art. 7 legge 11 febbraio 1904, n. 35).

Durano in carica per un biennio i componenti delle seguenti Commissioni nominate dai Consigli provinciali:

Consiglio di leva;
Commissione per la requisizione dei quadrupedi;
Consiglio scolastico;
Revisori della lista dei giurati;
Direzione provinciale del tiro a segno nazionale;
Comitato forestale;
Commissione per la liquidazione dei danni dell'emigrazione;
Commissione per la vendita dei beni ecclesiastici;
Commissione per rivendite di privative.

In conformità della presente disposizione restano modificati gli articoli delle leggi che istituiscono le dette Commissioni.

TITOLO V.

Disposizioni comuni alle Amministrazioni comunali e provinciali

Art. 269.
(Testo unico, art. 250).

I Comuni e le Provincie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione residente, desunte dai registri di anagrafe regolarmente tenuti, non si sono mantenute costanti per un quinquennio, ai termini dell'art. 9 della legge 15 luglio 1831, n. 308.

I mutamenti di rappresentanza sono ordinati con decreto del prefetto, salvo ricorso al Ministero.

Art. 270.
(Testo unico, art. 251, e legge 17 agosto 1907, n. 638, testo unico).

Dei ricorsi per contestazioni sui confini di Comuni o di Provincie decide la sezione 5ª del Consiglio di Stato, pronunciando anche in merito, a' termini dell'art. 23, n. 4, della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

Art. 271.
(Testo unico, art. 252, e art. 1 legge 11 febbraio 1904, n. 35).

I consiglieri comunali e provinciali durano in funzione sei anni e si rinnovano per un terzo ogni biennio. I consiglieri scaduti sono sempre rieleggibili.

Nei primi due bienni dopo un'elezione generale la scadenza è determinata per sorteggio, e successivamente dall'anzianità.

Il terzo dei consiglieri da sorteggiare nei due primi bienni viene diminuito del numero corrispondente ai posti vacanti per qualsiasi causa nel Consiglio.

Quando la scadenza è determinata dall'anzianità, il terzo da rinnovarsi viene accresciuto del numero corrispondente ai posti vacanti per qualsiasi causa nel Consiglio. In questo caso gli ultimi eletti surrogano coloro che sono usciti dal Consiglio prima dell'ordinaria scadenza e per quel tempo che questi sarebbero ancora rimasti in ufficio.

Nei Comuni dove il Consiglio è composto di 20, 40 od 80 membri, nei primi due bienni di ciascun sessennio ne sono surrogati 7, 14 e 27 rispettivamente.

Del pari nelle Provincie dove il Consiglio è composto di 20, 40 e 50, nei primi due bienni se ne sorteggiano rispettivamente 7, 14 e 17.

Nei Comuni divisi in frazioni la rinnovazione dei consiglieri comunali è fatta separatamente per ciascuna frazione.

Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dal far parte della Giunta e della Deputazione.

Art. 272.
(Testo unico, art. 253; art. 1, comma 1°, e art. 2 legge 11 febbraio 1904, n. 35).

Quando il Consiglio, per dimissioni o altra causa, abbia perduto i due terzi dei suoi membri, deve essere rinnovato per intero.

Durante il biennio si fa luogo alle elezioni suppletorie nei seguenti casi:

1° quando il Consiglio abbia per qualsiasi cagione perduto oltre un terzo dei suoi membri;

2° quando un mandamento od una frazione di Comune abbia perduto in tutto o anche per metà i consiglieri rispettivamente assegnati.

Le elezioni suppletorie si fanno entro tre mesi dalle verificate vacanze, purchè il rinnovamento generale o il rinnovamento parziale dei Consigli non abbia da compiersi entro un termine minore di sei mesi.

Il mandato dei consiglieri eletti in questi casi cessa insieme a quello del Consiglio di cui fanno parte.

Art. 273.
(Testo unico, art. 254).

Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo, rimangono in ufficio sino all'installazione dei loro successori, ancorchè sia trascorso il termine prefisso.

Art. 274.
(Testo unico, art. 255).

Fra eletti contemporaneamente si hanno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutinî seguenti.

A parità di voti s'intende eletto, e si ha per anziano, il maggiore d'età.

Art. 275.
(Testo unico, art. 256).

Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 276.
(Testo unico, art. 257)

La qualità di consigliere, di assessore o di deputato provinciale si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

Art. 277.
(Testo unico, art. 258).

I consiglieri, che non intervengono ad una intiera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

Il deputato provinciale, o l'assessore municipale, che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli.

Il prefetto la può promuovere.

Art. 278.
(Testo unico, art. 259, e legge 11 febbraio 1904, n. 35, art. 4, ultimo comma).

I consiglieri proclamati entrano subito in carica.

Art. 279.

(Testo unico, art. 260).

Quando il Consiglio comunale non si pronunci sui ricorsi contro le operazioni elettorali e non dichiari la ineleggibilità o decadenza incorsa da alcuno dei suoi membri nel termine di due mesi dalla notificazione del ricorso, vi provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Lo stesso procedimento si applica al Consiglio provinciale.

Art. 280.

(Testo unico, art. 261).

Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Danno diritto però a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.

È fatta facoltà ai Consigli provinciali di decretare in favore dei membri della Deputazione, non residenti nel capoluogo della Provincia, delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui debbono sottostare per intervenire alle sedute.

Può pure essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un annuo compenso per indennità di spese.

Art 281.

(Testo unico, art. 262).

Chi presiede l'adunanza dei Consigli è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale da trasmettersi al prefetto od al sottoprefetto, se si tratta di Consiglio comunale o di Giunta municipale, ed al ministro dell'interno, se degli altri.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Si fa menzione di quest'ordine nel processo verbale, e sull'esibizione del medesimo si procede all'arresto.

L'individuo arrestato è custodito per 24 ore, senza pregiudizio di procedimento avanti i tribunali, quando ne sia il caso.

Art. 282.

(Testo unico, art. 263).

Le sedute dei Consigli comunali e provinciali sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le nomine del sindaco, della Giunta comunale, della Deputazione provinciale, dei membri elettivi della Giunta provincial amministrativa, del seggio di presidenza dei Consigli provinciali, della Congregazione di carità, dei revisori del conto e di altre Commissioni si fanno in seduta pubblica.

Si deliberano parimente in seduta pubblica i ruoli organici del personale delle rispettive amministrazioni.

Art. 283.

(Testo unico, art. 264).

Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Art. 284.

(Testo unico, art. 265).

I Consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare, nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

Art. 285.

(Testo unico, art. 266).

Non può mai essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato, non è obbligatorio.

Art. 286.

(Testo unico, art. 267).

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai Consigli spetta indistintamente all'autorità governativa, ai presidenti ed ai consiglieri.

Sono prima discusse le proposte dell'autorità governativa, poi quelle dei presidenti, ed infine quelle dei consiglieri per ordine di presentazione.

Art. 287.

(Testo unico, art. 268).

I consiglieri possono incaricare uno o più dei loro membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini od esame speciale.

Art. 288.

(Testo unico, art. 269).

Il ministro dell'interno può intervenire personalmente a tutti i Consigli senza votare.

Art. 289.

(Testo unico, art. 270).

I Comuni e le Provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

Art. 290.

(Testo unico, art. 270).

I Consigli che omettono di deliberare sopra proposte dell'autorità governativa e dei presidenti, a cui siano specialmente eccitati, si reputano assenzienti; se ne fa constare nel processo verbale.

Art. 291.

(Testo unico, art. 272).

Le deliberazioni dei Consigli, importanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutorie, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Art. 292.

(Testo unico, art. 273).

I consiglieri, gli assessori, i deputati provinciali e i membri della Giunta provinciale amministrativa debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministranze od appalti di opere nell'interesse dei corpi cui appartengono, o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

Art. 293.

(Testo unico, art. 274).

I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 294
(Testo unico, art. 275).

Terminate le votazioni, il presidente, con l'assistenza di tre consiglieri, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 295.
(Testo unico, art. 276).

I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi pro' e contro ogni proposta. Sono letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

Art. 296.
(Testo unico, art. 277).

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

Art. 297.
(Testo unico, art. 278).

I processi verbali sono firmati dal presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal segretario.

Art. 298.
(Testo unico, art. 279).

Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

Art. 299.
(Testo unico, art. 280).

Gli amministratori, che ordinano spese non autorizzate dal bilancio o non deliberate dai rispettivi Consigli, o che ne contraggono l'impegno, ne rispondono in proprio e in solido.

La responsabilità delle spese che fossero deliberate come urgenti dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale, cessa solamente allorchè ne sia avvenuta la ratificazione dei rispettivi Consigli.

Sulla responsabilità degli amministratori pronunciano il Consiglio di prefettura e la Corte dei conti nell'esame e giudizio dei conti.

Col regolamento sono stabilite le modalità del procedimento.

Art. 300.
(Testo unico, art. 281, art. 125 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. A, e art. 2 legge 29 dicembre 1901, n. 538).

I tesorieri comunali e provinciali devono rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

Qualora i conti non siano presentati entro tale termine, il Consiglio di prefettura li fa compilare d'ufficio a spese dei tesorieri.

I Consigli comunali e provinciali devono discutere i conti nella prima sessione dopo la loro presentazione, purchè dal giorno di questa sia decorso un mese. Se la discussione non avviene entro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente al Consiglio di prefettura.

I conti comunali sono sottoposti al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve pronunziarsi entro sei mesi dalla loro presentazione, salvo ricorso alla Corte dei conti.

Alle sedute del Consiglio di prefettura durante la discussione dei conti consuntivi, assiste, con voto consultivo, quello dei funzionari di ragioneria che ha compilato le relazioni sui conti in discussione e che, salva la responsabilità civile, a norma di legge, è pure personalmente responsabile degli errori di calcolo, e qualora ometta di rilevare le eccedenze di spese di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio o accresciuti nei modi di legge, le irregolarità da cui fossero viziati i mandati di pagamento, e la deficienza o irregolarità dei documenti prescritti così per le riscossioni come per le spese.

I conti della Provincia sono sottoposti al giudizio della Corte dei conti, la quale giudica con giurisdizione contenziosa, e in caso di reclamo od appello, ne giudica la Corte stessa a sezioni riunite.

Art. 301.
(Testo unico, art. 282).

Possono i Consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi.

Art. 302.
(Testo unico, art. 283)

Ogni deliberazione dei Consigli provinciali o comunali di spese per opere, lavori od acquisti il cui ammontare oltrepassi le L. 500 (cinquecento), deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla.

Non si può deviare dal progetto, nè variare il contratto, senza consultare di nuovo il Consiglio.

Art. 303.
(Testo unico, art. 284, legge 23 dicembre 1900, n. 449, e art. 57 legge 5 settembre 1907, art. 751, testo unico).

La sovrimposta alle contribuzioni dirette, stabilita dalle Provincie e dai Comuni per far fronte alla deficienza dei loro bilanci, deve colpire con eguale proporzione tanto l'imposta sui terreni, quanto quella sui fabbricati.

La facoltà delle Provincie e dei Comuni di sovrimporre ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati è limitata, per ciascuno di essi, a centesimi cinquanta per ogni lira d'imposta principale risultante dai ruoli, salva la disposizione dell'art. 312.

Le Giunte provinciali amministrative possono autorizzare i Comuni ad aumentare fino a questo limite la loro sovrimposta, applicata prima della promulgazione della legge 23 luglio 1894, n. 340, od anche ad eccederlo, quando tolto l'aumento o l'eccedenza dipendano da spese strettamente obbligatorie per disposizione di legge, o per contratti autorizzati prima della promulgazione della legge stessa, o premessa in ogni caso l'applicazione del dazio di consumo, delle tasse di esercizio e rivendita, sulle vetture e domestici e d'una almeno delle tre tasse sul valore locativo, di famiglia o sul bestiame.

La Giunta provinciale, sentito il Consiglio comunale, specifica le spese delle quali ricusa l'approvazione.

Eguale autorizzazione può essere data per le stesse ragioni alle Provincie con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

In caso di sospensione o di abbuono dell'imposta erariale sui terreni per infortuni straordinari, possono le Provincie ed i Comuni concedere ai danneggiati lo sgravio delle rispettive sovrimposte e provvedere ai mezzi necessari per le spese obbligatorie con le norme stabilite dall'art. 57 della legge 5 settembre 1907, n. 751 (testo unico).

Art. 304.
(Testo unico, art. 285, e art. 23, n. 21, legge 17 agosto 1907, n. 638, (testo unico).

Ogni contribuente può ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa contro le deliberazioni del Consiglio comunale per aumento ed eccedenza di sovrimposta, e alla sezione 5ª del Consiglio di Stato, anche per il merito, contro le decisioni della Giunta provinciale.

Contribuenti e Comuni possono pure far ricorso al Re contro le deliberazioni del Consiglio provinciale per aumento ed eccedenza,

contro il decreto Reale alla sezione 5ª del Consiglio di Stato, anche per il merito.

Tutti i termini pel ricorso o pel procedimento in sede contenziosa sono ridotti alla metà.

Art. 305.
(Testo unico, art. 286).

Tutte le Provincie e tutti i Comuni hanno facoltà di estendere la sovrimposta agli aumenti, comunque avvenuti, dell'imposta erariale sui terreni e fabbricati.

È abrogato l'art. 1° della legge 25 marzo 1888, n. 5308.

Art. 306.
(Testo unico, art. 288).

Le spese facoltative dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi loro devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica, entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa.

Art. 307.
(Testo unico, art. 287, e art. 1, legge 14 luglio 1907, n. 513).

I Comuni e le Provincie che eccedono il limite legale della sovrimposta, possono essere autorizzati, con decisioni delle Giunte provinciali amministrative, o per decreto Reale, inteso il Consiglio di Stato, a seconda della rispettiva competenza, a mantenere nei loro bilanci le spese aventi per oggetto l'istruzione, la beneficenza, l'agricoltura, il tiro a segno, la Società di storia patria, od altri uffici o servizi di evidente utilità pubblica, quando le spese stesse servano alla conservazione d'istituzioni od alla soddisfazione d'impegni preesistenti alla legge 23 luglio 1894, n. 340, e sieno contenute entro i limiti dei rispettivi stanziamenti fatti per l'esercizio 1894.

Con le stesse forme possono essere autorizzati gli stanziamenti dei bilanci delle Provincie e dei Comuni che abbiano per oggetto la conservazione o la nuova istituzione di cattedre ambulanti di agricoltura.

Art. 308.
(Art. 4, comma 1°, 2°, 3°, legge 8 luglio 1904, n. 407).

I Comuni hanno facoltà di iscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gl'iscritti nell'elenco degli obbligati a frequentare la scuola pubblica elementare, appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di libri di testo e d'altro occorrente per l'istruzione, semprechè a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza.

I Comuni possono deliberare tali spese anche se eccedono il limite legale della sovrimposta di cui all'art. 307.

Le autorità di vigilanza e di tutela sui Comuni curano perchè le spese di cui nel presente articolo siano preferite ad ogni altra spesa facoltativa, che non abbia per iscopo la pubblica sanità od incolumità, salvi gl'impegni contrattuali esistenti.

Art. 309.
(Legge 27 dicembre 1896, n. 561, art. 38).

Le Provincie e i Comuni, quando vi concorra l'interesse locale, possono accordare sussidi alle ferrovie economiche e alle tramvie, preferibilmente in forma di sovvenzione chilometrica, da decorrere dal giorno in cui la linea sarà aperta all'esercizio, ferma l'osservanza del precedente art. 303, al disposto del quale può essere derogato in caso di evidente pubblica utilità, per decreto Reale su parere favorevole del Consiglio di Stato.

È loro vietato di accordare qualsiasi garanzia di reddito chilometrico.

Art. 310.
(Testo unico, art. 289, e legge 17 agosto, 1907, n. 639, testo unico).

È sempre necessario il consenso dei Consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidità delle costruzioni stesse.

Il consenso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette dal corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre il dar diritto di ottenere immediatamente dal giudice ordinario la inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne rende gli autori responsabili in proprio.

Contro detta deliberazione è aperto ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a' termini dell'art. 1, n. 2, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

Art. 311.
(Testo unico, art. 290).

La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata dai regolamenti generali d'amministrazione.

Art. 312.
(Testo unico, art. 291).

Ove un Consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'autorità amministrativa, può ricorrere al Re. Il Re provvede previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 313.
(Testo unico, art. 292).

Ove malgrado la convocazione dei Consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il prefetto provvede a tutti i rami di servizio e dà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Art. 314.
(Testo unico, art. 293).

L'approvazione cui sono soggetti alcuni atti dei Consigli, a termini degli articoli precedenti, non attribuisce a chi la deve compartire la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

Art. 315.
(Testo unico, art. 294).

I membri delle amministrazioni ed uffici provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osservano le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione.

Le persone che le hanno ricevute ne rimangono, a loro volta, contabili.

L'autorità giudiziaria, dietro richiesta del prefetto o sottoprefetto, procede all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Art. 316.
(Testo unico, art. 295).

I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli. Deve procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può essere prorogato fino a sei mesi.

Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito sono ordinati per decreto Reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

Questi decreti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art. 317.
(Testo unico, art. 296).

In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l'amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria, presieduta dal consigliere delegato e composta di quattro membri scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali, e che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

Tanto il commissario straordinario, quanto i quattro membri della Commissione, sono nominati con decreto Reale.

Il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al sindaco e alla Giunta.

La Commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla Deputazione provinciale.

Quando il commissario straordinario o la Commissione provinciale assumono per l'urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni non possono vincolare i bilanci del Comune o della Provincia oltre l'anno, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e ne è fatta relazione ai rispettivi Consigli nella loro prima adunanza perchè ne prendano atto.

Art. 318.
(Testo unico, art. 297).

La Commissione straordinaria e il commissario straordinario, eletti in virtù dell'art. 317 provvedono, con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per il fatto dello scioglimento dei Consigli siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richieda la qualità di consigliere.

Le persone così nominate durano in carica finchè non vengano regolarmente sostituite dai rispettivi Consigli.

Art. 319.
(Testo unico, art 298,
e leggi 17 agosto 1907, nn. 638 e 639, testo unico).

A meno che non sia diversamente stabilito, per i singoli casi è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto all'autorità superiore nel termine di giorni trenta dall'intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre.

Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 12, n. 4, e 22 della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico), e dell'art. 19 della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico)

TITOLO SESTO

Disposizioni generali e transitorie

Art. 320.
(Testo unico, art. 299).

Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto, sono obbligatorie per i Comuni quelle per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

Così pure fino alla promulgazione di un'apposita legge speciale, le spese per il mantenimento degli esposti restano a carico dei Comuni e delle Provincie, nella proporzione determinata da decreto Reale, sentiti previamente i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato.

Art. 321.
(Testo unico, art. 300).

Le spese che riguardano l'istruzione pubblica non passeranno alle Provincie se non quando sia approvata la legge speciale che regoli il passaggio dell'istruzione pubblica secondaria dallo Stato alle Provincie.

Art. 322.
(Testo unico, art. 301).

Le liquidazioni non ancora compiute nelle antiche Provincie del Regno, in esecuzione dell'art. 242 della legge del 20 marzo 1865, all. *A*, saranno condotte a compimento in conformità di questa disposizione.

Art. 323.
(Testo unico, art. 302).

Diverranno comunali e provinciali gli istituti o stabilimenti attualmente a carico dello Stato che provvedono a spese obbligatorie, a termini della presente legge.

Un decreto Reale dichiarerà quali siano questi istituti.

Art. 324.
(Testo unico, art. 303).

I funzionari e salariati governativi addetti alle prefetture, alla istruzione pubblica, secondaria, tecnica, ed elementare, ai servizi stradali e ad ogni altro ramo di servizio, che da governativo divenga provinciale passeranno a carico delle Provincie nel numero e nel modo che verrà disposto per decreti Reali sentiti i Consigli provinciali.

Art. 325.
(Testo unico, art. 304).

I funzionari e salariati che, in virtù dell'articolo precedente, passino dal servizio dello Stato a quello delle Provincie, conservano il diritto di conseguire, sia per servizi prestati allo Stato, sia per quelli che presteranno alle Provincie, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi vigenti spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato

Art. 326.
(Testo unico, art. 305).

Questa pensione sarà ripartita a carico dello Stato e della Provincia in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato e la Provincia abbiano corrisposto all'impiegato.

Art. 327.
(Testo unico, art. 306).

Nel caso di sospensione d'impiego, o di riduzione di ruoli all'atto del passaggio degli impiegati dallo Stato alla Provincia, quelli che già non avessero diritto alla pensione godranno, a carico dello Stato, l'assegno di disponibilità a norma di legge

Art. 328.
(Testo unico, art. 307).

Le regole vigenti, in ordine alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degli impiegati dello Stato, saranno pure applicabili nei casi previsti dagli articoli precedenti, col sistema di riparto in essi stabilito.

Art. 329
(Testo unico, art 308).

Nel caso di destituzione, le autorità provinciali dovranno riferirne al ministro, dal quale l'impiegato dipendeva prima del passaggio, e soltanto con l'approvazione Ministeriale la deliberazione che priva l'impiegato d'ogni diritto a pensione diverrà esecutoria.

Art. 330.
(Art. 17, legge 7 maggio 1902, n. 144).

Sono mantenuti e rispettati i diritti acquisiti dai funzionari comunali alla pubblicazione della legge 7 maggio 1902, n. 144.

Art. 331.
(Art. 18, legge 7 maggio 1902, n. 144).

La patente di abilitazione prescritta dall'art 158 non è richiesta per coloro che anteriormente alla pubblicazione della legge 7 maggio 1902, n. 144, conseguirono la patente d'idoneità all'ufficio di segretario comunale, o che in virtù di titoli equipollenti, ammessi dalle disposizioni anteriori, furono assunti all'ufficio di segretari comunali e che tuttora lo conservano.

Art. 332.
(Art. 1 legge 23 dicembre 1900, n. 449, e legge 5 aprile 1908, n. 135).

Nelle Provincie in cui viene attivato il nuovo catasto ordinato con le leggi 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), e 21 gennaio 1897,

n. 23, e sino a quando non sia provveduto definitivamente alla materia delle sovrimposte, la facoltà delle Provincie e dei Comuni di sovrimporre ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati è regolata con le norme stabilite dalla legge 23 dicembre 1900, n. 449, modificata con quella del 5 aprile 1908, n. 135.

Art. 333.

(Art. 1 legge 24 marzo 1907, n. 116, in relazione all'art. 52 della legge 31 agosto 1907, n. 690, testo unico).

Le Provincie sono esonerate dalle spese per il mobilio delle prefetture e delle sottoprefetture e degli alloggi dei prefetti e sottoprefetti. Questa esenzione è vincolata alla condizione che le Provincie cedano allo Stato il mobilio ora in dotazione dei detti uffici ed alloggi.

Dal 1° luglio 1908 sarà assunta per metà dallo Stato la spesa ora a carico dei Comuni per le spese di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 52 della legge 31 agosto 1907, n. 690 (testo unico), e quella posta a carico delle Provincie per il casermaggio dei RR. carabinieri e per le pensioni agli allievi e allieve delle scuole normali.

Col 1° luglio 1909 tali spese passeranno per intero a carico dello Stato.

Art. 334.

(Testo unico, art. 309).

Continueranno ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto con le Amministrazioni provinciali e comunali in quanto non sono contrarie alla presente legge.

Art. 335.

(Testo unico, art. 310).

È data facoltà al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato:

1° di delegare ai prefetti quelle facoltà ora attribuite alle Amministrazioni centrali, le quali verranno indicate in un elenco da approvarsi per decreto Reale;

2° di provvedere alla mutazione dei distretti delle provincie della Venezia e di Mantova in circondari, e alla sostituzione dei sottoprefetti ai commissari distrettuali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del Consiglio dei ministri,
ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il numero 325 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 febbraio 1902, n. 51;

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205;

Vista la legge 27 febbraio 1908, n. 75 che proroga i termini della legge del 24 maggio 1903, n. 205, sino a tutto il 1° luglio 1909;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di accordo col ministro di grazia e giustizia e col ministro della guerra;

Udito il governatore della Colonia Eritrea;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disposizioni generali sulle giurisdizioni e sulle leggi vigenti in Colonia

CAPO I.

Delle giurisdizioni

SEZIONE I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

La giustizia nella Colonia è amministrata:

1° dall'autorità giudiziaria;

2° dall'autorità amministrativa nei limiti stabiliti dal presente ordinamento;

3° dal tribunale militare.

Art. 2.

Agli effetti del presente ordinamento delle giurisdizioni è considerato come suddito coloniale l'individuo che, non essendo italiano o cittadino di uno Stato straniero, sia nativo della Colonia, o appartenga a tribù o a stirpi della stessa.

È del pari considerato come suddito coloniale l'individuo appartenente ad una popolazione africana o delle altre regioni del Mar Rosso, il quale presti o abbia prestato servizio stabile presso la Amministrazione pubblica o che abbia residenza nella Colonia da due anni non interrotti.

È considerato come assimilato lo straniero che appartenga ad una popolazione la quale non abbia civiltà in grado simile a quella europea.

Art. 3.

Le controversie vertenti fra famiglie ed aggregati di famiglie indigene, tribù, villaggi e Provincie circa il godimento di proprietà collettive ed i reciproci diritti di pascolo, tributo, coltivazioni e simili; quelle fra sudditi coloniali o assimilati concernenti diritti a titoli o gradi e materie esclusivamente religiose, e tutte le controversie civili fra sudditi coloniali o assimilati e la pubblica Amministrazione, sono decise in via amministrativa dal governo della Colonia.

SEZIONE II.

Delle giurisdizioni ordinarie.

Art. 4.

L'autorità giudiziaria costituita in conformità alle disposizioni del capo primo del titolo secondo del presente ordinamento, giudica, secondo la competenza ivi stabilita, tutte le cause civili e le penali in cui siano convenuti od accusati cittadini italiani, ovvero stranieri equiparati ai medesimi.

Art. 5.

Quando i convenuti od accusati siano sudditi coloniali o assimilati, qualunque sia la nazionalità dell'attore o della parte lesa, gli affari giudiziari in materia civile e in materia penale sono di competenza dei capi indigeni o delle autorità amministrative della Colonia secondo le norme contenute nel titolo terzo di questo ordinamento.

Art. 6.

Nei giudizi civili indicati nell'art. 4, la parte convenuta può sempre proporre l'azione in riconvenzione, qualora sia ammissibile secondo le regole del Codice di procedura civile.

Invece, nei giudizi civili indicati nell'art. 5, l'azione in riconvenzione, quand'anche proponibile a norma del Codice di procedura civile, non può essere decisa dal giudice competente per l'azione principale a meno che la parte attrice vi consenta. Essa si ritiene consenziente qualora non opponga l'incompetenza subito dopo proposta la domanda riconvenzionale, prima di ogni altra istanza o difesa.

Quando sia opposta l'eccezione d'incompetenza, se il giudice riconosca impossibile scindere il giudizio sulla domanda principale da quello sulla riconvenzionale, rinvia entrambe al giudice competente a norma dell'art. 4 perchè le decida con unica sentenza. Negli altri casi decide egli stesso la causa principale senza pregiudizio della riconvenzionale che rinvia al giudice competente.

Sezione III.

Della giurisdizione straordinaria.

Art. 7.

Salve le maggiori facoltà che spettano al governatore, in base all'art. 3 del R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, egli può con appositi bandi e decreti istituire i tribunali speciali di cui è menzione nel citato articolo, per giudicare di alcuni reati che dopo il bando venissero commessi da sudditi coloniali od assimilati, potendo estendere il funzionamento di tali tribunali a determinate zone o regioni, od anche a tutta la Colonia.

Essi funzionano secondo le forme ed applicando le pene stabilite dal Codice penale militare per il tempo di guerra.

Capo II.

Delle leggi vigenti in Colonia

Art. 8.

Le controversie che interessano i cittadini italiani e gli stranieri non contemplati nel precedente art. 2, ultimo capoverso, sono decise dall'autorità giudiziaria della Colonia in base alle stesse leggi che dovrebbero essere applicate in Italia, secondo le disposizioni preliminari al Codice civile e le altre disposizioni vigenti nel Regno.

Art 9.

Ai sudditi coloniali ed agli assimilati si applica la legge consuetudinaria indigena propria della razza, in quanto sia compatibile con lo spirito della legislazione e della civiltà italiana.

Tuttavia nelle cause di competenza di Corte di assise si applicano le leggi penali vigenti nella Colonia. Si terrà conto delle consuetudini indigene per la valutazione delle circostanze scusanti, minoranti od aggravanti e si applicherà il diritto consuetudinario per il risarcimento del danno.

Art. 10.

Ogni autorità che amministra giustizia in rapporto ai sudditi coloniali o assimilati deve inviare una copia della sentenza pronunziata al governatore. Qualora la sentenza implichi una decisione che possa giovare alla migliore conoscenza delle costumanze e tradizioni indigene, o che, per qualsiasi ragione, possa avere una importanza di massima o scientifica, deve trasmetterne due copie, una all'ufficio di Governo, l'altra al giudice della Colonia, a cura del quale annualmente si provvede alla raccolta della giurisprudenza stabilitasi sui vari diritti indigeni.

Capo III.

Norme riflettenti le controversie tra la pubblica amministrazione e i cittadini italiani o gli stranieri ad essi equiparati

Art. 11.

Le controversie di qualunque specie, in materia civile, commerciale o amministrativa, fra i privati e il Governo della Colonia o la pubblica amministrazione della Colonia e del Regno, in quanto siano di competenza di un'autorità giudiziaria coloniale, sono decise in prima istanza dal Governatore il quale potrà farsi assistere, secondo le circostanze, da due funzionari della Colonia.

Art. 12.

Contro la decisione del governatore, è ammesso il ricorso al Re, da proporsi entro giorni cento ottanta dalla notificazione o comunicazione ufficiale della medesima.

Il ricorso è notificato al governatore e può essere trasmesso al Ministero degli esteri anche direttamente dalla parte interessata.

Sul ricorso medesimo deve essere udito il parere del Consiglio di Stato. Qualora la decisione del governo del Re sia contraria al parere del Consiglio di Stato, dovrà essere udito pure il Consiglio dei ministri e di ciò si farà menzione nel decreto Reale.

Art. 13.

Le disposizioni dei due articoli precedenti sono applicabili anche per la decisione delle controversie tuttavia in corso, rimanendo abrogate, in quanto contrarie o diverse, le norme stabilite negli ordinamenti approvati coi Regi decreti 24 maggio 1894, n. 201 e 9 febbraio 1902, n. 51. Le controversie nelle quali sia già stata pronunziata una sentenza dell'autorità giudiziaria continueranno il loro corso dinanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme di competenza e procedura stabilite nel presente ordinamento.

Art. 14.

Tutte le materie che non involgono controversie intorno a diritti civili o politici, ma concernono rapporti d'interessi fra i privati e l'amministrazione della Colonia, sono oggetto di ricorso al governatore e di provvedimento amministrativo, in conformità dell'art. 3 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, sul contenzioso amministrativo.

Contro le decisioni del governatore, che non sono definitive a norma degli ordinamenti in vigore, è ammesso il ricorso in via gerarchica al Ministero degli affari esteri nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione ufficiale.

Art. 15.

Nelle controversie relative alle imposte e tasse non è ammessa opposizione od istanza giudiziale in qualsiasi forma, se non è corredata dalla quietanza di pagamento della somma principale, delle sopratasse e multe dovute, salvo che si tratti di supplemento.

Art. 16.

Sono esenti da ogni tassa o diritto, e senza che possa farsi luogo a ripetizione, gli atti e le formalità di qualsiasi genere eseguite nell'interesse dell'Amministrazione, per quella parte di tassa o diritto che per legge o per contratto sono a carico della stessa.

Sono rilasciate gratuitamente le copie di sentenze, decreti provvedimenti ed altri atti giudiziari, nonchè di contratti e di formalità ipotecarie, che fossero richieste dall'Amministrazione anche quando non si riferiscano a cause nelle quali l'Amministrazione sia parte contendente.

Art. 17.

Sono registrati a debito tutti gli atti e le copie di essi, siano giudiziari che notarili od amministrativi, e le copie e certificati di formalità ipotecarie che occorrono all'Amministrazione nei procedimenti contenziosi in cui sia interessata. Nei tre mesi dal giorno in cui sia definitivamente ultimata, od in qualunque modo abbandonata la lite, si procederà al recupero delle tasse e diritti annotati a debito contro la parte avversa in proporzione della condanna contro la stessa pronunziata o della parte posta a suo carico nella transazione che pose fine alla lite.

L'esazione di dette tasse è curata direttamente dagli uffici presso i quali seguì l'annotazione a debito con l'osservanza delle forme stabilite dalla legislazione in vigore.

Capo IV.

Dei commissari e residenti.

Art. 18.

I commissari e residenti e coloro che ne fanno le veci non pos-

sono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè possono essere sottoposti a procedimento per fatto che rifletta tale esercizio senza autorizzazione del governatore.

CAPO V.

Dei capi indigeni.

Art. 19.

I capi indigeni riconosciuti non possono essere sottoposti a procedimento penale senza autorizzazione del governatore.

Essi possono tuttavia essere arrestati in caso di flagrante reato, e nei casi gravi l'autorità competente può ordinarne l'arresto a senso del Codice di procedura penale riferendone subito al governatore.

I nomi dei capi sono resi pubblici mediante un elenco che è affisso nella sala di udienza di ogni ufficio in cui si amministra giustizia, e deve essere tenuto al corrente di ogni variazione a cura del competente ufficio di Governo.

Art. 20.

Coloro che intendano promuovere una causa sia civile sia commerciale contro un capo indigeno riconosciuto dal Governo devono, contemporaneamente alla notificazione all'interessato, comunicare una copia degli atti di citazione, precetti e titoli esecutivi al commissario regionale o al residente nella cui giurisdizione quel capo risiede.

Le autorità che amministrano giustizia ed i funzionari addettivi non possono dar corso alla causa ed agli atti esecutivi quando non consti da relazione dell'ufficiale giudiziario dell'adempimento di tale formalità.

Le disposizioni della prima parte di questo articolo devono essere osservate solo per coloro i cui nomi sieno contenuti nell'elenco al momento in cui l'atto di citazione o di precetto è spiccato.

TITOLO II.

Giudizi per i cittadini italiani e gli stranieri assimilati

CAPO I.

Delle autorità giudiziarie alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

SEZIONE I.

Dei conciliatori.

Art. 21.

In ogni capoluogo di commissariato o di residenza, vi è un conciliatore. Il Governo ha facoltà di stabilirne altri anche in altri centri abitati, ove le esigenze lo richiedessero.

Art. 22.

Le funzioni di conciliatore sono:

1° comporre le controversie quando ne sia richiesto;

2° giudicare le liti ed esercitare le attribuzioni nei limiti fissati dalle leggi vigenti e da quelle che saranno pubblicate in Colonia.

Art. 23.

Le sentenze del conciliatore sono inappellabili.

Art. 24.

I conciliatori sono nominati dal Governatore, che li sceglie su proposta del giudice della Colonia e del procuratore del Re, fra i commissari e residenti o fra i notabili della Colonia, esclusi gli avvocati o procuratori esercenti o consulenti.

Art. 25.

Per essere nominato conciliatore è necessario:

1° essere di età maggiore degli anni 21;

2° risiedere nel paese ove funziona l'ufficio di conciliazione;

3° essere cittadino italiano.

Art. 26.

Fra le persone eleggibili a conciliatore può essere nominato, nello stesso modo, un vice-conciliatore.

Art. 27.

L'ufficio di conciliatore e di vice-conciliatore è onorario, e dura due anni. Possono gli uscenti di carica essere riconfermati.

Art. 28.

In caso di mancanza o d'impedimento del conciliatore e del vice-conciliatore, ne fa le veci un conciliatore o vice-conciliatore vicino, destinato con apposito decreto del giudice della Colonia sentito il procuratore del Re.

Art. 29.

Presso l'Ufficio di conciliazione le funzioni di cancelliere sono esercitate da un ufficiale coloniale di 2ª categoria o da un aiutante coloniale, ovvero, in mancanza di questo, da qualunque persona maggiorenne, che sia cittadino italiano abilitato all'esercizio di pubblici uffici, e designata dallo stesso conciliatore.

Art. 30.

I conciliatori tengono udienza almeno una volta per settimana.

Art. 31.

Le funzioni di usciere sono disimpegnate dagl'inservienti addetti ai Commissariati ed alle residenze e designati dal conciliatore.

SEZIONE II.

Del giudice della Colonia.

Art. 32.

Il giudice della Colonia risiede in Asmara, e decide come giudice unico di tutte le cause civili, escluse quelle devolute alla cognizione dei conciliatori, che non superino in valore le L. 2000, e di tutti i reati contravvenzionali.

Al giudice unico è devoluta ogni attribuzione di giurisdizione volontaria, così di competenza del pretore come di competenza del tribunale nei casi e modi contemplati dal Codice di procedura civile; contro i provvedimenti di esso si può reclamare mediante ricorso al primo presidente della Corte d'appello di Roma.

Il giudice unico esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli vengono deferite dalla legge e dal presente ordinamento.

Art. 33.

Le sentenze pronunziate dal giudice della Colonia sono inappellabili per le cause che non superino il valore di lire mille.

SEZIONE III.

Del tribunale della Colonia.

Art. 34.

Il tribunale della Colonia è composto dal giudice della Colonia che lo presiede e da giudici onorari, e decide in prima istanza tutte le cause in materia civile e commerciale di valore eccedente le L. 2000 o di valore indeterminabile, e di tutte le cause in materia penale che non sieno di competenza del giudice unico o della Corte di assise.

SEZIONE IV.

Delle sezioni di giudicatura.

Art. 35.

Il governatore ha facoltà, ove l'esigenza del servizio lo richieda, di istituire, con decreto, su proposta del giudice della Colonia e del procuratore del Re, delle sezioni di giudicatura nelle località

della Colonia nelle quali se ne senta il bisogno, e disporre che siano tenute sessioni periodiche nelle località minori.

Art. 36.

Il giudice della Colonia, mediante decreto da pubblicarsi sul Bullettino ufficiale della Colonia, rende noti i giorni in cui si recherà nelle sezioni di giudicatura, e quelli in cui terrà le sessioni periodiche. Nello stesso decreto sono indicate le modalità del funzionamento delle sezioni e delle sessioni periodiche.

Il giudice sceglie tra i funzionari del proprio ufficio le persone che dovranno prestare servizio nelle sezioni di giudicatura e nelle sessioni periodiche nelle qualità di cancelliere e di ufficiale giudiziario od usciere.

SEZIONE V

Dei vice giudici.

Art. 37.

Il governatore ha facoltà di nominare uno o più vice giudici da scegliersi, su proposta del giudice della Colonia e del procuratore del Re, fra i funzionari coloniali.

Art. 38.

I vice giudici coadiuvano il giudice nell'adempimento delle sue funzioni, compiendo gli atti ai quali sono da lui delegati. Uno di essi è delegato con speciale provvedimento del governatore a esercitarne le attribuzioni nei casi di assenza o di prolungato impedimento.

SEZIONE VI.

Della Corte di assise.

Art. 39.

La Corte di assise è composta dal giudice della Colonia che la presiede, da due giudici onorari e da due assessori.

Art. 40

La Corte di assise conosce e giudica dei reati assegnati alla sua competenza dal Codice di procedura penale o da altre leggi che sono rinviati al suo giudizio con ordinanza del giudice istruttore.

Art. 41.

La Corte di assise può riunirsi, per disposizione del governatore, anche in località diversa dalla sua sede ordinaria, ove concorrano speciali motivi di opportunità.

SEZIONE VII.

Dei giudici onorari e degli assessori.

Art. 42.

I giudici onorari sono nominati dal governatore che li sceglie fra i funzionari civili e militari della Colonia.

Art. 43.

Gli assessori sono nominati dal governatore che li sceglie fra i notabili della Colonia, esclusi gli avvocati e procuratori esercenti o consulenti.

Art. 44

I giudici onorari e gli assessori durano in carica due anni, ma possono essere revocati nel biennio per decreto del governatore.

Essi possono essere confermati nel rispettivo ufficio alla scadenza del biennio.

Art. 45.

Il governatore potrà, secondo i casi, concedere agli assessori una indennità giornaliera che verrà fissata caso per caso.

Art. 46.

Gli assessori destinati a prestare servizio per ciascuna udienza o per ciascuna causa che duri più di un'udienza sono estratti a sorte dal giudice della Colonia, in numero di cinque, con l'intervento del pubblico ministero e del cancelliere. I primi due estratti sono titolari, gli altri sono supplenti.

Art. 47.

Il giudice della Colonia ha cura di avvertire a mezzo della cancelleria il rappresentante del pubblico ministero e l'imputato del giorno e dell'ora in cui si esegue l'estrazione, che dovrà farsi almeno due giorni prima dello inizio del dibattimento.

Art. 48.

Il rappresentante del pubblico ministero e ciascun imputato personalmente od a mezzo del difensore ha diritto, intervenendo all'estrazione, di ricusare, senza addurre motivi, uno degli assessori, che sarà sostituito con altro nome estratto, e ciò salvo i motivi di ricusa di cui nel Codice di procedura penale.

Se gli imputati sono parecchi non possono complessivamente ricusare oltre la metà del numero dei nomi degli assessori che sono nell'urna.

Art. 49.

Il giudice della Colonia, assistito dal cancelliere, procede alla estrazione a sorte che si renda necessaria per sostituire in via di urgenza un assessore già estratto che per legittimo impedimento non possa prestar servizio, o che sia ricusato all'udienza dall'imputato che non sia stato presente all'estrazione.

Art. 50.

Ciascun assessore è invitato ad intervenire all'udienza in cui deve prestare servizio, mediante avviso che è fatto portare alla sua abitazione per cura del cancelliere, il quale deve presentare al giudice, prima dell'udienza, il certificato dell'adempimento di questa formalità.

Art. 51.

A carico di coloro che, dopo la notificazione loro fatta della stabilita udienza, non si trovano presenti, o si rifiutano, senza giustificati motivi, di assumere l'incarico, si può con ordinanza del giudice, sentito il pubblico ministero, procedere come è prescritto nell'art. 119 del R. decreto 6 dicembre 1865.

L'ordinanza è sempre revocabile per motivi ritenuti attendibili dal giudice della Colonia.

SEZIONE VIII.

Del pubblico ministero.

Art. 52.

Le funzioni di pubblico ministero, col titolo di procuratore del Re, sono affidate all'avvocato del governo della Colonia, il quale le esercita personalmente ovvero a mezzo di suoi sostituti, nominati dal governatore fra i funzionari e notabili della Colonia, esclusi gli avvocati e procuratori esercenti o consulenti.

Art. 53.

L'avvocato del governo della Colonia, oltre le funzioni di pubblico ministero, esercita quelle di giudice istruttore e tutte le altre attribuitegli dal presente ordinamento e dalle altre leggi. Egli è il capo della polizia giudiziaria ed ha la vigilanza delle carceri.

Art. 54.

Il procuratore del Re assiste a tutte le udienze di Corte d'assise; il suo intervento è facoltativo nelle altre udienze.

Art. 55.

In mancanza od impedimento dell'avvocato del governo della Colonia, regge l'ufficio e ne adempie tutti gli incarichi un funzionario destinatovi con decreto del governatore.

SEZIONE IX.

Della cancelleria e segreteria.

Art. 56.

All'ufficio del giudice della Colonia è addetto un cancelliere.

All'ufficio del pubblico ministero è addetto un segretario che esercita pure le funzioni di cancelliere dell'ufficio d'istruzione.

Art. 57.

In caso di mancanza o d'impedimento del cancelliere, vi supplisce un altro funzionario applicato agli uffici giudiziari designato con decreto del giudice della Colonia.

Analogamente si provvede alla supplenza del segretario dell'ufficio del pubblico ministero.

SEZIONE X.

Degli uffiziali giudiziari.

Art. 58.

All'ufficio del giudice della Colonia è addetto un uffiziale giudiziario od usciere.

Per gli atti da eseguirsi o notificarsi fuori del distretto di Asmara, ed in caso d'impedimento, l'ufficiale giudiziario od usciere può essere sostituito da un milite dell'arma dei reali carabinieri, e, secondo i casi, anche da altra persona, specialmente delegata dal giudice della Colonia.

Il governatore può, dato il bisogno e su proposta del giudice della Colonia, nominare altri uffiziali giudiziari in altri centri della Colonia.

CAPO II.

Del personale giudiziario

SEZIONE I.

Funzionarii giudiziarii.

Art. 59.

Il giudice della Colonia è nominato dal Governo del Re con decreto Reale, udito il governatore, fra i magistrati del Regno, di grado non inferiore a quello di giudice o sostituto procuratore del Re.

Art. 60.

Delle funzioni di cancelliere del tribunale è incaricato un funzionario di cancelleria di grado non inferiore a cancelliere di pretura.

Art. 61.

Il magistrato ed il cancelliere destinati in Colonia conservano il grado che avevano nel ruolo organico nel Regno.

Essi hanno l'obbligo di rimanere in Colonia quattro anni, ma possono essere richiamati anche prima. Scaduto il quadriennio il rimpatrio ha luogo di diritto. I rimpatriati non possono essere destinati in Colonia se prima non siano rimasti in Italia almeno quattro anni.

SEZIONE II.

Degli assegni.

Art. 62.

I funzionari giudiziari destinati in Colonia, oltre lo stipendio che avrebbero nel Regno, al netto di ogni imposta, percepiscono le indennità indicate nell'annessa tabella.

Dopo un triennio di residenza nella Colonia hanno diritto all'aumento del decimo dello stipendio e delle indennità.

SEZIONE III.

Delle licenze.

Art. 63.

Le licenze ordinarie e straordinarie sono regolate a senso del R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, sull'ordinamento amministrativo della Colonia.

A tale effetto il giudice si considera assimilato ai funzionari designati alla lettera *a*) dell'art. 67, il cancelliere a quelli indicati nella lettera *b*) del citato articolo.

Art. 64.

Le ferie annuali stabilite dal decreto governatoriale 22 giugno 1892, n. 47, cominciano l'8 luglio e terminano il 5 ottobre.

Durante tale periodo l'istruzione delle cause è continuata o le udienze sono tenute secondo il bisogno del servizio.

SEZIONE IV.

Del giuramento.

Art. 65.

Il giudice della Colonia e l'avvocato del Governo della Colonia prestano giuramento innanzi al governatore.

Art. 66.

Il cancelliere presta giuramento innanzi al giudice della Colonia.

Art. 67.

I conciliatori e vice conciliatori, i giudici onorari e gli assessori all'atto della nomina prestano giuramento innanzi al giudice della Colonia quando risiedano in Asmara e nel rispettivo distretto, ovvero innanzi al commissario regionale o residente nel distretto del quale abbiano residenza.

Non occorre giuramento pel commissario regionale o residente incaricato di esercitare le funzioni del pubblico ministero.

Art. 68.

I verbali di giuramento devono essere redatti in doppio originale per quelli di cui agli articoli 65 e 66, di cui uno si conserva in cancelleria, l'altro è trasmesso al Ministero di grazia e giustizia.

CAPO III.

Del personale coloniale addetto agli uffici giudiziari.

Art. 69.

Le funzioni di segretario della Regia procura, di vice cancelliere, di interprete, di uffiziale giudiziario, possono esser disimpegnate da funzionari coloniali designati dal governatore.

Essi hanno le attribuzioni loro affidate dalla legge, e quelle loro deferite dai rispettivi capi di ufficio ai quali sono disciplinarmente sottoposti, per quanto si riferisce all'esercizio di tali attribuzioni.

Art. 70.

Il personale addetto agli uffici giudiziari può, per esigenze di servizio, essere tramutato da un ufficio all'altro.

Art. 71.

Coloro che vengono addetti agli uffici giudiziari prestano giuramento innanzi al titolare dell'ufficio cui sono applicati. I verbali sono conservati nella cancelleria del tribunale.

TITOLO III.

Giudizii per la popolazione indigena

CAPO I.

Autorità che amministrano la giustizia per gl'indigeni sudditi coloniali o assimilati

SEZIONE I.

Capi indigeni.

Art. 72.

I capi indigeni riconosciuti dal Governo giudicano in primo grado delle controverrie civili solo fra gl'indigeni sudditi coloniali o assimilati da essi dipendenti.

Art 73

Il capo che esercita l'ufficio di giudice (*dagnà*) non può percepire più di una volta nella stessa controversia il valore della scommessa (*urdì*) nei casi in cui gli è devoluta secondo le consuetudini e le norme vigenti.

La multa del *dennab* applicata dal capo indigeno è devoluta allo stesso, ma può essere revocata dal commissario o residente.

In tale caso chi l'ha applicata abusivamente può essere condannato ad una pena pecuniaria fissata dal commissario o residente.

SEZIONE II.

Dei commissari e dei residenti.

Art. 74.

I commissari e i residenti conoscono:

a) in prima istanza di tutte le cause penali e di quelle civili che non possono essere giudicate dai capi indigeni, o perchè le parti sono di diversa religione, o perchè esse appartengono a diversi paesi, tribù, o provincie; ed infine di quelle cause di competenza dei capi indigeni che, per ragioni di opportunità o di ordine pubblico, credono di avocare a sè;

b) delle cause fra italiani o stranieri ed indigeni sudditi coloniali od assimilati quando il convenuto o l'accusato sia indigeno suddito coloniale od assimilato;

c) in seconda istanza di tutte le cause giudicate in prima istanza dai capi indigeni.

Art. 75.

I commissari e residenti devono tenere udienza almeno due volte per settimana in giorni determinati da pubblici bandi

Art. 76.

Alla udienza assiste un funzionario delegato dal commissario o residente a esercitare le funzioni di cancelliere, ed i capi e notabili indigeni che hanno voto consultivo.

SEZIONE III.

Dei tribunali di Commissariato o Residenza.

Art. 77.

Pei reati di competenza della Corte di assise, gl'indigeni sudditi coloniali o assimilati sono giudicati da un tribunale composto dal commissario o residente, che lo presiede, da due giudici onorari nominati con decreto del governatore fra i funzionari civili, o in mancanza di questi fra gli ufficiali dell'esercito e della marina, e che durano in carica due anni, potendo essere revocati nel biennio e riconformati scaduto il biennio, e da alcuni notabili indigeni, designati dal governatore, che hanno però solo voto consultivo.

SEZIONE IV.

Il governatore.

Art. 78.

Al governatore spetta il diritto di revisione, anche d'ufficio, su tutte le sentenze pronunziate dai commissari e residenti, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. La revisione d'ufficio non sospende l'esecuzione della sentenza.

Art. 79.

Il governatore può ordinare, in casi eccezionali, che il giudizio di revisione sia trattato in udienza pubblica, alla quale farà intervenire quei funzionari italiani e capi indigeni che crederà opportuno designare.

L'udienza è presieduta dal governatore, il quale può destinare all'ufficio di relatore il funzionario che ha pronunziata la decisione.

TITOLO IV.

Amministrazione della giustizia militare

Art. 80.

Nelle cause riflettenti reati commessi da militari in tempo di pace il tribunale si compone e funziona come i tribunali militari in Italia, salvo le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 81.

Funziona da avvocato fiscale militare un ufficiale del R. esercito o della R. marina, superiore di grado all'imputato, nominato caso per caso dal comandante delle truppe.

Art. 82.

Funziona da istruttore altro ufficiale delle truppe coloniali, nominato del pari dal comandante le truppe per la durata di anni due, salvo riconferma.

Art. 83.

Funziona da segretario del tribunale militare il cancelliere del tribunale della Colonia.

Art. 84.

È permesso all'imputato scegliersi un difensore fra gli ufficiali o sottufficiali del presidio, esclusi quelli chiamati a comporre il tribunale.

Art. 85.

Il tribunale militare risiede normalmente ad Asmara. Può il governatore stabilire in casi eccezionali che sia convocato in altra località.

Art. 86.

Contro la sentenza del tribunale militare, il militare condannato può ricorrere al tribunale supremo di guerra e marina in Italia nel termine di giorni cinque, presentando il ricorso al segretario del tribunale militare della Colonia.

Art. 87.

Il governatore della Colonia potrà sospendere l'esecuzione della sentenza e promuovere la grazia sovrana.

TITOLO V.

Dell'avvocatura del governo della Colonia

Art. 88.

Per fornire all'amministrazione della Colonia i pareri legali, è istituita, alla diretta dipendenza del governatore, l'avvocatura del governo della Colonia Eritrea.

Art. 89.

Sono attribuzioni dell'avvocato del governo della Colonia, o di chi, con decreto del governatore, sia incaricato di farne le veci:

1° dare all'amministrazione coloniale i pareri, dei quali essa possa bisognare;

2° consigliare e assistere l'amministrazione nelle controversie giuridiche coi privati, e in ogni altro caso in cui il suo parere venga richiesto, provvedere alla tutela legale dei diritti dell'amministrazione, promuovere transazioni, preparare contratti, suggerire provvedimenti intorno a questioni o reclami promossi in via amministrativa.

Art. 90.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni l'avvocato del governo della Colonia corrisponde direttamente col governatore, o con gli uffici che saranno designati a ciò dal governatore.

Art. 91.

L'avvocato del governo della Colonia è nominato dal governatore tra i funzionari delle RR. avvocature erariali del Regno, ov-

vero tra i funzionari di altra amministrazione dello Stato, che abbiano i requisiti richiesti dalla prima parte dell'art. 7 della legge 14 luglio 1907, n. 485.

Art. 92.

Nelle questioni di grande importanza l'avvocato del governo della Colonia può chiedere, pel tramite del governatore, il parere della R. avvocatura generale erariale.

Art. 93.

Al funzionario che copre il posto di avvocato del governo della Colonia sono applicabili integralmente gli articoli 61, 62 e 63 del presente ordinamento.

TITOLO VI.

Disposizioni generali

Art. 94.

L'assistenza del difensore nei giudizi penali è facoltativa. Quando l'imputato richiede il difensore di ufficio, questi sarà nominato dal giudice.

Art. 95.

Nei giudizi di cui al titolo III del presente ordinamento, le parti debbono, salvo speciale autorizzazione del giudicante, comparire personalmente.

Art. 96.

La polizia delle udienze, con tutte le norme fissate nei Codici per la Colonia, è affidata a chi le presiede.

Art. 97.

L'appello dalle sentenze sì civili come penali, pronunziate dal magistrato ordinario in prima istanza, è devoluto per la cognizione alla Corte d'appello di Roma, e va prodotto alla cancelleria del tribunale di Asmara nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza penale, o di un mese dalla notificazione della sentenza civile.

Art. 98.

Il ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse in grado di appello si propone con le forme e nei termini fissati rispettivamente nel Codice di procedura civile e in quello di procedura penale.

Art. 99.

Il cancelliere del tribunale della Colonia adempie per tutta la Colonia le funzioni di notaio per gli italiani e stranieri equiparati o per gl'indigeni che a lui si rivolgono. In caso d'impedimento o d'assenza, o quando sia richiesto dalle esigenze del servizio, il giudice della Colonia può autorizzare ad esercitare le funzioni notarili altra persona avente i requisiti per essere notaio nel Regno, giusta l'ultimo capoverso dell'art. 5 della legge notarile, testo unico, approvata con R. decreto 25 maggio 1879. Il cancelliere non presta cauzione e versa per intero nelle casse della Colonia i diritti notarili, ad eccezione di quelli di copia che rimangono a suo beneficio.

Art. 100.

I commissari nei luoghi molto distanti dalla sede del tribunale, i residenti, i comandanti di distaccamento ed i comandanti le stazioni di carabinieri, sono autorizzati a redigere le procure alle liti ed autenticare le firme apposte ad atti privati, in loro presenza, da italiani o stranieri equiparati, purchè da loro personalmente conosciuti. Essi dovranno però trasmettere questi atti al cancelliere del tribunale per la dovuta tassazione e percezione dei diritti.

Possono pure, in caso di urgenza, ricevere il testamento di persona ammalata con le norme fissate dall'art. 789 del Codice civile; questi testamenti devono al più presto essere trasmessi al cancelliere del tribunale.

I testamenti degli indigeni, sudditi coloniali od assimilati, saranno regolati dalle consuetudini locali.

Art. 101.

Potranno essere pure attribuite dal governatore al cancelliere le funzioni di conservatore delle ipoteche, con le relative attribuzioni e responsabilità, finchè non sia altrimenti disposto con altra legge.

Art. 102.

La cognizione delle controversie civili e commerciali, e delle cause penali, non risolute definitivamente nel giorno in cui va in vigore il presente ordinamento, spetta rispettivamente alle autorità designate nell'ordinamento stesso.

Art. 103.

Con decreto del governatore saranno emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente ordinamento.

Art. 104.

È abrogato l'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 9 febbraio 1902, n. 51, nonchè ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente ordinamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TITTONI.
ORLANDO.
CASANA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

TABELLA

delle indennità spettanti ai funzionari giudiziari distaccati nell'Eritrea.

Giudice della Colonia	L. 4,000
Cancelliere	» 1,800
Cancelliere, quale conservatore delle ipoteche.	» 1,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
TITTONI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

1908

Ordinanza di Sanità Marittima — N. 8

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la esistenza della peste bubbonica ad Alessandria (Egitto);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Alessandria (Egitto) sono sottoposte alle disposizioni contro la peste bubbonica contenute nell'ordinanza di sanità marittima n. 10, del 1° settembre 1907.

I prefetti delle Provincie marittime sono incaricati dell'esecuzione.

Roma, addì 30 giugno 1908.

Il ministro
GIOLITTI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduto il decreto Ministeriale in data 30 marzo 1908 col quale fu aperto un concorso a due posti di direttore presso le Casse ademprivili di Cagliari e Sassari;

Determina:

La Commissione per l'esame dei titoli dei concorrenti ai posti di direttore delle Casse ademprivili di Cagliari e Sassari è costituita nel modo seguente:

Pincherle avv. comm. Gabriele, consigliere di Stato, presidente;

Pasqui prof. comm. Tito, ispettore generale dell'agricoltura, membro;

Magaldi dott. comm. Vincenzo ispettore generale del credito e della previdenza, id.;

Lovato cav. Eucherio, intendente di finanza di Cagliari, id.;

Bosio cav. Giovanni Battista, reggente l'intendenza di Sassari, id.;

Tatoni cav. rag. Oreste, ispettore degli Istituti di credito e di previdenza, segretario;

Dalmazzo cav. Annibale, segretario nel Ministero, segretario aggiunto.

Roma, 7 giugno 1908.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

MINISTERO DEL TESORO

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 99 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373;

Visto l'art. 13 del regolamento approvato col R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli e il suo Credito fondiario;

Ritenuto che il prezzo medio delle cartelle del Credito fondiario anzidetto, risultante dai corsi ufficiali del titolo in conto capitale nel secondo trimestre del corrente anno, venne accertato in L. 495;

Considerato che il detto prezzo medio è superiore a L. 450 e che perciò durante il terzo trimestre 1908 le cartelle dovranno essere accettate alla pari in rimborso di mutui, a' termini delle citate disposizioni;

Determina:

Le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli durante il terzo trimestre 1908, e con effetto dal 1° del corrente mese saranno accettate alla pari in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « *Gazzetta ufficiale* » del regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 2 luglio 1908.

Il ministro
CARCANO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 31 maggio 1908:

Pezzana Gerolamo, capitano 1° fanteria, trasferito nel corpo di stato maggiore.

Arma dei carabinieri reali

Con R. decreto del 30 aprile 1908:

Orlandi Francesco, tenente legione Palermo, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 30 aprile 1908.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 10 maggio 1908:

Parrocchetti nob. Antonio, tenente in aspettativa per motivi di famiglia, dispensato, per sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto fra gli ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 17 maggio 1908:

Talamo Luigi, capitano 84 fanteria, collocato in congedo provvisorio, dal 1° giugno 1908.

Con R. decreto del 28 maggio 1908:

Ribecchi Ettore, capitano 89 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

Tassinari Gaetano, id. in aspettativa speciale, richiamato in servizio, dal 1° giugno 1908.

Pozzo Giuseppe, id. id. id., collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Bouvier-Margery-Hombert Luigi, id. 82 fanteria, rettificato il cognome come appresso: Margery Hombert Luigi.

Melegari Carlo, tenente in aspettativa, richiamato in servizio, dal 1° giugno 1908.

Con R. decreto del 31 maggio 1908:

Cavallini Vittorio, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio, dal 6 giugno 1908.

Nieddu Enrico, id. id. id., id. id., dal 7 id.

Gabbi Afro, tenente 12 bersaglieri, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 26 aprile 1908:

Gatteschi Camillo, tenente 19 artiglieria campagna, collocato a disposizione del Ministero degli affari esteri a datare dal 26 aprile 1908.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 31 maggio 1908:

Piantelli Giuseppe, sottotenente medico — Buscaglino Augusto, id., promossi tenenti medici con anzianità 15 marzo 1908.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 17 maggio 1908:

Morelli cav. Enrico, colonnello commissario direttore commissariato XI corpo armata, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° giugno 1908.

Con R. decreto del 21 maggio 1908:

Falivene cav. Giuseppe, maggiore commissario, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

IMPIEGATI CIVILI.

Personale insegnante.

Con R. decreto del 24 maggio 1908:

Rinaudo cav. Costanzo, professore titolare di 1ª classe, di lettere e scienze, reintegrato, dal 1° gennaio 1908, nell'intero stipendio corrispondente al suo grado e classe, cessando la riduzione apportata per effetto di cumulo d'impiego.

Ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 21 maggio 1908:

Rettificato il cognome o il nome dei seguenti ufficiali d'ordine, come risulta a fianco di ciascuno di essi:
Cane Vittorio: Cane Eugenio Vittorio.
Melis Raimondo: Melis cavaliere nobile don Raimondo.
D'Auria Federico: D'Auria Federigo.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 24 maggio 1908:

Dodero Sebastiano, sottotenente contabile, considerato dimissionario dal grado a termini del R. decreto 19 aprile 1903, n. 155.
Galasso Giovanni, id. id., accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 28 maggio 1908:

Fornaro Nicola, sottotenente medico, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento a senso dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1907, n. 763 ed inscritto col suo grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale del corpo stesso.

Sanges Giovanni, tenente commissario — De Bonmartini Adolfo, id. id. — Crocini Antonio, id. id. — De Lucchi Italo, id. id., cessano, per ragione di età, di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento e sono inscritti, collo stesso grado e colla stessa anzianità, nel ruolo degli ufficiali commissari di milizia territoriale, a loro domanda.

Rigobon Pietro, id. id. — Silvestrini Giovanni, id. id.. id. id. id. e sono inscritti nel ruolo degli ufficiali commissari di riserva, a loro domanda.

Tedeschi Antonio, sottotenente commissario — Coacci Arnaldo, id. id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età.

Con R. decreto dell'11 giugno 1908:

I seguenti sergenti allievi ufficiali sono nominati sottotenenti di complemento di fanteria:
Veneroni Cesare — Guardabassi Gualtiero.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 21 maggio 1908:

Nasimbeni Gino, tenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 24 maggio 1908:

Barberis Giovanni, sottotenente contabile, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 28 maggio 1908.

Carpani Antonio, tenente commissario, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale per ragione di età.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 24 maggio 1908:

Cochetti Filippo, capitano fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 28 maggio 1908:

I seguenti ufficiali commissari cessano di appartenere alla riserva per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme:
Fontana cav. Michele, colonnello commissario — Bondente cav. Giovanni, id. id. — Martini cav. Gioacchino, tenente colonnello commissario — Ventrella cav. Carlo, id. id. — Pianzone cav. Ernesto, id. id.

NOTIFICAZIONI.

Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi pei veterani.

Con R. decreto del 7 maggio 1908:

Pani comm. ing. Ferdinando, consigliere della Corte dei conti, a riposo, accettate le volontarie dimissioni dalla carica di membro della Commissione predetta.

Biffoli comm. Raffaello, consigliere della Corte dei conti, nominato membro della Commissione predetta.

Associazione italiana della Croce Rossa.

Con R. decreto del 21 maggio 1908:

Taverna comm. conte Rinaldo, senatore del Regno, tenente generale nella riserva, riconfermato nella carica di presidente dell'Associazione predetta a datare dal 6 aprile 1908.

MINISTERO DELLA MARINA

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 1° marzo 1908:

Manusardi Emilio, capitano di fregata — Simone Alberto, id. — Borrello Eugenio, id., collocati in congedo provvisorio in attesa del collocamento a riposo a decorrere dal 1° aprile 1908, in base alla legge 11 luglio 1907, n. 473, ed inscritti nella riserva navale.

Martini Giovanni, capitano di vascello, cessa dalla carica di capo di stato maggiore del comando militare marittimo di Taranto dal 16 marzo 1908, nominato comandante della R. nave *V. Pisani*.

Riuado Giacomo, capitano di fregata, esonerato dal comando di squadriglia di cacciatorpediniere e di un cacciatorpediniere.

Solari Emilio, id., nominato al comando predetto.

Costantino Arturo, id., nominato comandante della R. nave *A. Vespucci*.

Oricchio Carlo, id., nominato comandante della R. nave *Liguria*.

Scarpis Maffeo, id., nominato comandante della R. nave *Urania*.

De Grossi Fortunato, capitano di corvetta, esonerato dal comando di squadriglia di torpediniere, nominato comandante della R. nave *Tripoli*.

Fara Forni Gino, id., esonerato dal predetto comando.

Albamonte Siciliano Carlo, id., esonerato dal comando di squadriglia di torpediniere di alto mare, nominato comandante della R. nave *Vulcano*.

Morino Stefano, capitano di fregata, esonerato dal comando predetto.

Cipriani Riccardo, capitano di corvetta, esonerato dal comando di squadriglia di torpediniere di alto mare, nominato comandante della R. nave *G. Galilei*.

Rombo Ugo, id., esonerato dal comando della R. nave *G. Galilei*.

Baudoin Vittorio, id., esonerato dal comando di cacciatorpediniere, nominato comandante di squadriglia di torpediniere.

Cerbino Arturo, id., esonerato dal comando di cacciatorpediniere, nominato comandante di squadriglia di torpediniere.

Ravenna Arturo, capitano di corvetta — Bozzo Giov. Battista, id. — Galiani Lamberto, id., nominati comandanti di cacciatorpediniere.

De Bellegarde Roberto Mariano, tenente di vascello, nominato comandante di torpediniera di alto mare.

Con R. decreto dell'8 marzo 1908:

Borea Ricci Raffaele, capitano di vascello, nominato capo di stato maggiore del 1° dipartimento marittimo dal 26 marzo 1908.

Ferrara Eduardo, capitano di vascello, nominato capo di stato maggiore del comando militare marittimo di Taranto, dal 16 marzo 1908.

Con R. decreto del 12 marzo 1908:

Giannelli Guglielmo, tenente di vascello, nominato ufficiale istruttore supplente presso il tribunale militare del 1° dipartimento marittimo dal 26 marzo 1908.

Di Stefano Antonino, tenente di vascello, esonerato dalla predetta carica.

Con R. decreto del 15 marzo 1908:

Pastorelly Alberto, capitano di vascello — Trifari Eugenio, id. — Martini Giovanni, id., nominati capi di stato maggiore di divisione navale.

Corsi Camillo, capitano di vascello, esonerato dalla carica di capo di stato maggiore della divisione delle navi e torpediniere di riserva.

Con R. decreto del 16 marzo 1908:

Sorrentino Raffaele, capitano nel corpo R. equipaggi in posizione ausiliaria, collocato a riposo per ragione di età dal 18 febbraio 1908, cessando di appartenere alla riserva navale.

Con R. decreto del 19 marzo 1908:

Ramognino Domenico, capitano di corvetta, in aspettativa per infermità non proveniente da servizio, confermato in detta posizione per mesi sei dal 6 aprile 1908.

Giovannini Giovanni, tenente di vascello, nominato comandante della torpediniera sommergibile *Otaria*.

Rota Ettore, tenente di vascello, nominato comandante della torpediniera sommergibile *Narvalo*.

Bonaldi Attilio, tenente di vascello, esonerato dal predetto comando.

Guida Roberto, tenente di vascello, nominato ufficiale istruttore effettivo presso il tribunale militare del 2° dipartimento marittimo dal 26 marzo 1908.

Frascani Renato, id., esonerato dalla predetta carica. Nominato comandante di torpediniera d'alto mare.

Con R. decreto del 22 marzo 1908:

Biscaretti di Ruffia Guido, capitano di corvetta, nominato aiutante di campo effettivo di S. M. il Re dal 1° maggio 1908.

Cafiero Gaetano, capitano di fregata, esonerato dalla predetta carica. Nominato aiutante di campo onorario di S. M. il Re.

Belleni Aurelio, tenente di vascello, nominato comandante di torpediniera d'alto mare.

Con R. decreto del 29 marzo 1908:

Marvasi Silvio, tenente di vascello in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio effettivo dal 6 aprile 1908.

Como Gennaro, capitano di corvetta, esonerato dal comando della R. nave *A. Barbarigo*.

De Bellegarde Roberto Mariano, tenente di vascello, nominato comandante della predetta R. nave.

Denti di Pirajno Salvatore, tenente di vascello, nominato comandante di torpediniera.

Vicuna Gerardo, id. — Portaluppi Luigi, id. — Milanesi Guido, id., nominati comandanti di torpediniere d'alto mare.

Derossi di Santarosa Pietro, capitano di vascello nella riserva navale — Cecconi Ulisse Olinto, id. — Giuliani Francesco, id. — Martini Cesare, id. — Negri Carlo, id. — Corridi Ferdinando, id. — Scognamiglio Pasquale, id. — Botti Paolo, id. Orsini Francesco, id. — Prasca Emilio, id., promossi contrammiragli nella riserva stessa.

Con R. decreto del 14 maggio 1908:

Fiorito Lorenzo, direttore generale nel personale civile del Ministero della marina, collocato, in seguito a sua domanda, a riposo, per anzianità di servizio a decorrere dal 1° luglio 1908.

Bruno Carlo, direttore capo divisione di 1ª classe nel personale civile del Ministero della marina, nominato direttore generale nella carriera amministrativa e di ragioneria dell'Amministrazione centrale della marina, a decorrere dal 1° luglio 1908.

Albini Pasquale, direttore capo divisione di 2ª classe, promosso direttore capo divisione di 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 7000, a decorre dal 1° luglio 1908.

Porzio Enrico, capo sezione di 1ª classe, promosso direttore capo divisione di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 6000, a decorrere dal 1° luglio 1908.

Fusignani Giulio, capo sezione di 2ª classe, promosso capo sezione di 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 5000, a decorrere dal 1° luglio 1808.

Lavagnino Paolo, segretario di 1ª classe, promosso capo sezione di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 4500, a decorrere dal 1° luglio 1908.

Comandù Mario, segretario di 2ª classe, promosso, a scelta, segretario di 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 4000, a decorrere dal 1° luglio 1908.

De Carlo Carlo, segretario di 3ª classe, promosso, per anzianità, segretario di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500, a decorrere dal 1° luglio 1908.

Lucci Rinaldo, vice segretario di 1ª classe, promosso per risultato d'esame, segretario di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3000, a decorrere dal 1° luglio 1908.

Arcangeli Luigi, capitano di corvetta, incaricato di reggere un riparto dell'ufficio di stato maggiore della marina, a decorrere dal 26 maggio 1908.

Simion Ernesto, capitano di fregata, esonerato dalla predetta carica a decorrere dal 26 maggio 1908.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi elettrici

AVVISO.

Il giorno 1° corr. in Traona, provincia di Sondrio, in Terrasini, provincia di Palermo, in Cigole, provincia di Brescia, in Serrazzano, provincia di Pisa, ed il successivo giorno 2 in Montemignaio, provincia di Arezzo, è stato attivato al servizio pubblico l'ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, 3 luglio 1908.

MINISTERO DEL TESORO

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti:*

Con deliberazioni del 22 aprile 1908:

Viola Giuseppe, guardia di città, L. 350.75.
Dolcini Adelaide, ved. Barbetta, (indennità), L. 1650.
Maladorno Giuseppe, capo ufficio telegrafico, L. 2621.
Fasulo Marianna, ved. Giovenale, (indennità), L. 3120.
Musso Maria, ved. Ferrari, (indennità), L. 1056.
Scoma Michele, capo ufficio postale, L. 2688.
Sesia Luigia, ved. Benna, L. 190.66.
Marino Bernardo, maggiore, L. 3218.
De Zotti Leone, operaio di artiglieria, L. 810.
Pappadia Carlo, cancelliere, L. 2284.
Desiderio Francesco, operaio di marina, L. 542.50.
Lombardo Carmelina, ved. Rocina, L. 191.66.
Pagani Teresa, ved. Zappa, L. 821.33.
Fardeghini Orsola, ved. Fardeghini, L. 150.
Iemma Francesco, brigadiere guardie di città, L. 1160.
Rozzi Luigi, guardia di finanza, L. 710.
Salis Maria, ved. Manno, L. 1178.66.
Cipolla Emilia, ved. Olivero, L. 661.
Bertolini Luigi, maggiore di finanza, L. 2604.
Podobnick Carlo, tenente colonnello, L. 3650.
Galinaro Teresa, ved. Marchioro, L. 133.
Belli-Sandre Virginia, ved. Salvini, L. 510.
Romanelli Gustavo, operaio d'istituto geografico, L. 825.
Cisaro Rosa, ved. Pogliani, L. 228.66.
Sola Giovanni, vice brigadiere postale, L. 841.
Girardi Giacomo, capitano, L. 3165.
Cecchérini Cesira, ved. Peri, L. 1454.33.
Ferrari Virginia, ved. Orilia, L. 2400.
Neri Giuseppe, sotto nocchiere, L. 621.60.
Coletta Giovanni, operaio di marina, L. 720.
Moneglia Raffaele, guardia di città, L. 350.75.
Mazzaglia Antonino, id., L. 920.
Magliolina Maria, madre di Volumetto, soldato, L. 202.50.
Cavallo Giuseppa, ved. Del Re, L. 704.
Tajani Giovanni, maggiore, L. 3456.
Perlo Giacomo, maggiore, L. 3356.
Cerchiaro Angelo, guardia di città, L. 920.
Pagani Giustino, capitano, L. 2293.
Longobardi Emma, ved. Di Marco, L. 311.33.
Broggi Giuseppina, ved. Piludi, L. 219.
Ghelfi Clementina, ved. Trotero, L. 500.
Achillini Achille, capo sezione, L. 4000.
Iorio Angelo, carabiniere, L. 360.
Toggia Cesare, capo ufficio postale, L. 1880.
Sapelli Alessandro, capitano, L. 3280.
Amoresano Irene, ved. Oranges, L. 285.66.
Perracino Teresa, ved. Data (indennità), L. 1750.
Lomellini Leone, capitano, L. 2647.
Depaoli Angelo, capitano, L. 2366.
Armano Giuseppe, operaio della guerra, L. 430.
Faraci Calogero, appuntato nei RR. carabinieri, L. 480.
Todaro Giuseppe, guardia carceraria, L. 456.50.
Lertora Vincenzo, operaio di marina, L. 720.
Pinto Carmelo, id., L. 595.
Caffi Sofia, ved. Ferraguti, L. 1129.33.
Rucca Giacomo, capitano, L. 3343.
Mammalella Pasquale, capo operaio di marina, L. 1053.
Calesia Francesca, ved. Ghersi, L. 466.66.
Abbà Giacomo, operaio della guerra, L. 742.50.
Giorgi Caterina, ved. Olmi, L. 154.
Capitelli Guglielmo, prefetto, L. 5416.
Morpurgo Emma, ved. Capitelli, L. 1805.33.
Palazzo Florinda, ved. Pezzella (indennità), L. 3666.
Fadda Giuseppe, maggiore generale, L. 7200.
Barrella Teresa, ved. Santini, L. 450.
Federico Gaetano, maggiore, L. 3564.
Zorzi Vincenza, ved. Zanotti, L. 542.86.
Spazzini Annunciata, ved. Callegari, L. 586.66.
Tango Luigia, ved. Santorelli, L. 861.
Tognasso Maria, ved. Pegola, L. 782.33.
Lami Carlotta, ved. Sacconi, L. 1297.66.
Bucchetto Florinda, ved. Masucci, L. 151.83.
Conto Pasquale, operaio di marina, L. 650.
Scuri Melchiorre, guardia di città, L. 350.75.
Mussino Brunat Antonio, guardia di finanza, L. 317.66.
Magno Paolo, brigadiere di finanza, L. 833.33.
Tarantino Francesco, guardia di finanza, L. 790, di cui:
a carico dello Stato, L. 686.24;
a carico del comune di Palermo, L. 52;
carico del comune di Catania, L. 51.76.
Pareschi Annibale, capitano, L. 3438.
Palmeri Lorenzo, id., L. 2215.
Pugin Giovanni, colonello, L. 4292.
Tamagni Siro, conservatore delle ipoteche, L. 4587.
Malato Enrico, aiutante di marina, L. 1452.
Kaiser Giovanni, professore, L. 2810.
Serravalle Anna, ved. Ghinelli, (indennità), L. 3966.
Marinoni Rosa, ved. Alghisi, L. 196.66.
Ascoli Vittoria, ved. Capaccio, L. 450.
Maggi, orfani di Girolamo, operaio di marina, L. 150.
Ottaviani Eva, ved. Rossetti, L. 275.
Girelli Carolina, ved. Novi, L. 751.66.
Ostiglia Maddalena, ved. Cammareri, L. 320.
Ferrocci Laura, ved. Patina, L. 249.33.
Corvino Vincenzo, capitano, L. 2673.
Caccamo Maria, ved. Lombardi, L. 457.33.
Ronchi Luigi, operaio di marina, L. 483.

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 484,535 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,389,993 del consolidato 5 0[0), per L. 15, al nome di Bruni *Terzillo* di Olindo, domiciliato a Porto Maurizio, minore, sotto la patria potestà del padre Bruni Olindo fu Gerolamo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bruni *Gerolamo, Bartolomeo, Domenico, Terzillo* di Olindo, domiciliato ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita del Consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 526,553, per L. 116.25-108.50, al nome di Saitta *Gaspare* di Serafino, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Palermo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Saitta *Francesco Paolo* di Se-

rafino, minore ecc. ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pbblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 458,082 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 60-56 al nome di Vercelli Luigi fu Giuseppe, domiciliato in Settimo d'Asti, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Picco Giovanni fu *Giuseppe*, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi allo stesso Vercelli Luigi con l'usufrutto a favore di Picco Giovanni fu *Andrea*, vero usufruttuario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 458,084 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 60-56 al nome di Vercelli Maurizio di Luigi, domiciliato a Torino, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Picco Giovanni fu *Giuseppe*, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi allo stesso Vercelli Maurizio con vincolo di usufrutto a favore di Picco Giovanni, fu *Andrea*, vero usufruttuario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 372,601 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,252,104 del già cons. 5 0[0), per L. 82.50, al nome di Palladini *Umberto* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Pelitti Anna fu Giovanni Battista, vedova Palladini, domiciliato in Varese, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Palladini *Giuseppe-Umberto* fu Giuseppe, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 458,08 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 7.50-7 al nome di Vercelli Luigi e Domenico fu Giuseppe, domiciliati in Settimo d'Asti (Alessandria) e Vercelli Maurizio di Luigi, domiciliato in Torino, tutti eredi indivisi di Vercelli Maria fu Battista, moglie di Picco Giovanni fu *Giuseppe*, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di questo ultimo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi agli stessi con vincolo di usufrutto a favore di Picco Giovanni fu *Andrea*, vero usufruttuario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75-3.50 0[0, n. 326,913, già n. 1,189,829, del consolidato 5 0[0, per L. 78,75 e 73.50, al nome di Graziana *Battista*, Virginia, Natalina e Cesare fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Novello Angela, moglie in secondo nozze di Zenone Giov. Battista, domiciliati in Sostegno (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Graziana *Giovanni Battista-Gabriele*, Virginia, Natalina e Cesare, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 268,341 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 30-28, al nome di *Losero Giuseppe*, Cristina ed Elisabetta fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Calosso Maria fu Giovanni Pietro vedova Losero, domiciliati in Soiseux (Francia) (libera), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Losero* o *Lozero Maria*, Cristina ed Elisabetta, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 214,447 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 281.25-262.50, al nome di Pozzi *Teresa* fu Cristoforo, vedova di Baratelli Giuseppe, domiciliata a Bari; n. 216,206 di

L. 56.25-52.50 al nome di *Puzzi Teresa* fu Cristoforo ecc., come sopra, e n. 377,428 di L. 112.50-105 al nome di *Puzzi Teresa* ecc., come sopra (libere), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Pozzi Maria-Teresa* fu Cristoforo, vedova di Baratelli ecc., come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 3 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 284,815 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 3.75 al nome di Bianco *Raffaela* di Michele, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Napoli, con avvertenza di provenienza, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bianco *Maria Raffaela* di Michele, minore, ecc. vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 424,610 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 30-28, al nome di Conte *Francesca* di Alfonso, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Conte *Maria-Francesca* di Alfonso, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

2º AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione in consolidato 3.75-3.50 0[0 del certificato 5 0[0, n. 730,692 di L. 60, intestato a Tirabarelli Raffaele, Filippo e Agostino fu Pietro, Tirabarelli Agostino ed Elvira fu Luigi, moglie di Sanelli Eutizio, e Fasanelli Teresa fu Giuseppe, vedova Tirabarelli Luigi, tutti eredi indivisi dei detti Pietro e Luigi Tirabarelli, domiciliati i detti Raffaele ed Elvira in Roma, e gli altri in Cori (Roma), vincolato per oneri di culto, ed avente a tergo dichiarazione di cessione del contitolare Tirabarelli Agostino fu Luigi, per la sua quota a favore di Eutizio Sanelli fu Giuseppe.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio di tale certificato, contenente la dichiarazione di cessione su accennata, è stato unito al nuovo certificato consolidato 3.75-3.50 0[0, emesso in sostituzione, facendone parte integrante e che perciò, separatamente, non ha alcun valore.

Roma, il 3 luglio 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 4 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.84 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 4 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

3 luglio 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	102 71 91	100.83 91	102.68 84
3 1/2 % *netto*.	101.83 85	100 08 85	101.81 —
3 % *lordo*....	69 54 44	68 34 44	68 92 47

CONCORSI

Istituto Fröbeliano Vittorio Emanuele II in Napoli

Scuola normale femminile pareggiata

Concorso al posto vacante d'insegnante straordinario per la fisica, chimica e storia naturale nella scuola normale e complementare femminile pareggiata dell'Istituto Fröbeliano Vittorio Emanuele II in Napoli.

È aperto il concorso al posto di straordinario per l'insegnamento degli elementi di fisica, chimica, storia naturale e igiene nella scuola normale e complementare femminile pareggiata dell'Istituto Fröbeliano Vittorio Emanuele II in Napoli, con lo stipendio di lire milleseicento.

Il concorso è per soli titoli.

La Commissione giudicatrice sarà composta secondo le norme dell'art. 11 delle disposizioni regolamentari per le scuole medie pareggiate approvate col R. decreto 29 luglio 1906.

Le domande devono essere indirizzate al R. commissario per l'Istituto Fröbeliano Vittorio Emanuele II in Napoli, Rosariello a Piazza Cavour, non più tardi del 31 luglio prossimo venturo.

A ciascuna domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

a) i titoli di abilitazione all'insegnamento in originale o in copia autentica in carta da bollo di cent. 60.

b) l'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, se è rilasciato in un luogo che non è compreso nella giurisdizione del tribunale di Napoli;

c) l'attestato di moralità, relativo all'ultimo triennio, nel quale sia indicato che debba essere esibito per l'ammissione a un concorso per insegnare in una scuola normale femminile;

d) il certificato penale;

e) il certificato medico legalizzato, da cui risulti che il concorrente è fornito di sana costituzione e non ha imperfezioni fisiche atte a diminuire il prestigio dell'insegnante o a impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;

f) e tutti gli altri attestati che il candidato creda opportuno di presentare nel proprio interesse.

I documenti indicati alle lettere *b*, *c*, *d*, *e* devono essere di data non anteriore agli ultimi sei mesi.

Napoli, 20 maggio 1908.

Visto
Il R. provveditore agli studi
G. V. BELSANI.

Il R. commissario
D. FAILLA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto l'art. 12 dello statuto organico della R. scuola navale superiore di Genova approvato col R. decreto 26 luglio 1891, n. 480

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Decreta:

È aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di costruzione e teoria delle macchine e delle caldaie a vapore in generale con applicazioni speciali a quello marino, con disegno, nella R. scuola navale superiore di Genova, con lo stipendio annuo di L. 5000.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 31 ottobre 1908 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime, possibilmente, in cinque copie.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e, fra questi, dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

Potranno altresì essere presentate raccolte di tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 28 giugno 1908.

Il ministro
RAVA.

2

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 3 luglio 1908

Presidenza del presidente MANFREDI.

La seduta è aperta alle ore 15.

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunica i ringraziamenti della famiglia del compianto senatore Tranfo per le inviatele condoglianze.

Congedo.

Si accorda un congedo di otto giorni ai senatori Taverna, per motivi di famiglia.

Commemorazione del deputato Massimini.

PRESIDENTE. Signori senatori!

Di Fausto Massimini, quantunque perduto già alle speranze, l'ultimo sospiro commuove ed affligge. Ne torna innanzi quel giorno nefasto del marzo dell'anno passato. Parmi vederlo, e molti di voi, onorevoli colleghi, se lo figureranno, qui seduto al banco dei ministri alla vigilia del discutersi nell'altra Camera il bilancio del Ministero delle finanze, di cui da poco tempo teneva il portafoglio; scambiar saluti benevoli e rispondere cortese, dar strette di mano agli amici, accomiatarsi da quest'aula per dirigersi a quella di Montecitorio; ed in noi si riproducono i brividi, che ne strinsero il cuore alla fiera improvvisa novella, che vi era giunto colpito d'apoplessia e paralisi.

Del giovane deputato di Leno, entrato nel 1897 alla ventesima legislatura, acquistando nome in breve fra i più colti e prestanti della Camera; dell'avvocato valente ed oratore brillante; dell'esperto amministratore ed economista; del liberale caldo e costante; dell'attivo e vivace, ma pur pratico ingegno; del politico modesto e delicato; del bene auspicato ministro; l'ora funesta era scoccata.

Crudo scherno del destino! A Castel Giubileo lo spettro della distruzione sette anni prima lo aveva ghermito, tenuto lunghe ore tra morte e vita sotto il peso di un cadavere e della rovina: non l'aveva però estinto, ma serbato ad altro strazio. Ed il tremendo ritorno venne nell'ultimo giorno, in cui lo vedemmo tra noi; nè un momento fu, nè un giorno; ma un anno ed oltre l'anno quattro mesi di secondo supplizio. La morte spietata assalì di nuovo il corpo di lui; ma lenta ancora a rapirlo; s'impossessò di una parte delle misere membra, perchè l'altra parte dovesse soffrire e sentire più tormentosa la restante vita.

Beato lo spirito tuo ora sprigionato, illustre ed amato estinto, che al di là de' cieli sarà abbracciato a quello di colui che adorasti quaggiù; del pur esso compianto insigne capo di parte parlamentare, al quale fosti fido e devoto. Noi piangiamo il tuo fato terreno (Approvazioni).

La mia parola, interprete del sentimento del Senato, volge le condoglianze al capo del Governo, cui darà lutto la morte di chi appartenne al suo gabinetto; ai ministri, che ebbero il Massimini collega; alla infelice madre, ed ai congiunti; alla città di Brescia (Vivissime e generali approvazioni).

BETTONI. Con animo profondamente rattristato rievoca la figura cara e nobilissima di Fausto Massimini, al quale era legato da vincoli fraterni.

Amico eccellente, carattere retto, onestissimo, sentimento profondo del dovere, sincerità, lealtà; ecco l'uomo.

Giovanissimo, diede tutte le sue forze dell'animo suo alla pubblica cosa e tutto se stesso alla scuola alta e patriottica di Giuseppe Zanardelli, di cui fu il discepolo prediletto.

Spose ogni sua attività nell'interesse del paese. Brescia lo volle consigliere del Comune e della Provincia, e Leno lo inviò alla Camera quale suo rappresentante, rinnovadogli per tre legislature la propria fiducia.

Alla Camera elettiva nonostante la sua profonda modestia, non tardò ad eccellere, ed i colleghi lo fecero segno della loro stima, con incarichi importantissimi. Non ambì il potere; gli uomini illustri che gli furono colleghi possono farne fede. Fu vinto dalla sua persuasione di compiere un obbligo verso la patria ad accettare la nomina a ministro; e dopo averla accettata, fu vittima del lavoro intenso che prodigò nel disimpegno delle sue funzioni; ed il suo fisico, minato dalla sciagura toccatagli a Castel Giubileo, cadde affranto per le fatiche sopportate.

Resta di lui il ricordo di ministro rigido, sapiente, energico, lealissimo coi colleghi, dei quali serbava memoria grata ed affettuosa, inalterabile amicizia.

Di Fausto Massimini rimarrà incancellabile il ricordo in quanti hanno in pregio il carattere ed il sapere; e dalla sua vita, troppo breve, ma degnamente spesa, potrà trarre giovevole esempio la gioventù italiana.

Propone che il Senato invî l'espressione del suo profondo cordoglio alla città di Brescia, all'ottima madre, ed alla sorella desolata dell'illustre defunto. (Vivissime e generali approvazioni).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Comprenderà il Senato con quanto dolore egli ed i suoi colleghi del Ministero abbiano appresa la notizia, per quanto purtroppo preveduta, della morte di Fausto Massimini.

Si trovò col Massimini nell'altro ramo del Parlamento unito di propositi e di partito, ed ebbe agio di ammirare profondamente il suo fermo carattere e l'aureo ingegno.

Dell'affetto sincero che legava il Massimini all'insigne suo maestro Zanardelli, l'oratore può addurre una semplice testimonianza, poichè quando lo Zanardelli, caduto infermo, si ritirò dal potere, l'oratore, incaricato di formare un nuovo Ministero, chiamò a sè il Massimini, il quale addusse come ragione del suo rifiuto, il suo proposito di non abbandonare lo Zanardelli e di accompagnarlo a Brescia per assisterlo con amore filiale.

Quando più tardi il Massimini entrò al Governo, vi portò qualità veramente superiori.

Soltanto chi lo ha veduto amministrare la cosa pubblica, può avere un concetto esatto del profondo sentimento del dovere che egli portava all'alto ufficio.

Era di animo mite, ma fermissimo, e ne diede prova in circostanze difficili per l'amministrazione finanziaria.

Il paese poteva molto aspettarsi da lui giovane, esperto e profondo negli studi giuridici ed amministrativi.

Fu un vero colpo di fulmine che ha abbattuto una forza viva nel nostro paese, il quale ha appreso con vivo dolore la scomparsa di un uomo, che aveva imparato ad amare, e sul quale faceva largo assegnamento nell'avvenire.

Si associa a nome del Governo alla proposta del senatore Bettoni per l'invio di condoglianze alla famiglia dell'estinto ed alla città di Brescia (Vive approvazioni).

PRESIDENTE. Avrà cura d'inviare alla città di Brescia ed alla famiglia del compianto onorevole Massimini le condoglianze del Senato.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

MELODIA, relatore. Riferisce sui titoli del nuovo senatore Bruno Francesco; e, a nome della Commissione unanime, ne propone al Senato la convalidazione.

Votazione a scrutinio segreto.

MARIOTTI FILIPPO, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge ieri approvati per alzata e seduta, nonchè per la votazione sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli di nuovi senatori.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata fra il Governo ed il municipio di Napoli l'8 febbraio 1908 per completare le opere di isolamento della città di Napoli ed altri provvedimenti a favore di quel Comune » (N. 908).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del disegno di legge.

Non ha luogo discussione generale.

PIERANTONI. All'art. 1° rinnova un'antica preghiera, invitando il Governo a far sì che il bonificamento comprenda anche il lato occidentale dell'archivio di Napoli.

CARAFA D'ANDRIA, relatore. Nota che nel disegno di legge non poteva trovar posto un provvedimento riguardante il grande archivio.

Questo potrà fermare oggetto di un futuro disegno di legge.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Conferma la dichiarazione del relatore, giacchè il disegno di legge in discussione riguarda una convenzione che ha certi determinati fini, ai quali l'argomento, di cui si è occupato il senatore Pierantoni, è del tutto estraneo.

PIERANTONI. Ricorda che di questa questione ha ripetutamente parlato; nè ignora che essa non è contemplata dal disegno di legge, ma, poichè si tratta di una parte integrante di tutto il bonificamento di Napoli, così ha creduto di far premura al Governo, perchè se ne occupasse.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'art. 1.

(È approvato).

Senza discussione si approvano gli altri articoli del disegno di legge.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Non può lasciar passare senza risposta un brano della relazione dell'Ufficio centrale, ove si accenna che il legislatore della legge dell' 8 luglio 1904, non poteva volere una limitazione ai benefizi delle novelle industrie, quando queste non avessero trovato modo di impiantare le loro officine nella parte orientale, ed avessero preferito, per ragioni di spazio, la parte occidentale della zona industriale di Napoli.

E si soggiunge che il relatore, in occasione della discussione della accennata legge, richiamò l'attenzione del ministro delle finanze su questo argomento, e ne ebbe una risposta tale che gli permetteva di non rinunziare alla speranza di un favorevole accoglimento in un tempo non lontano.

Ora (si dice sempre nella relazione) avendo il Parlamento già approvato la vendita di una estensione considerevole di suoli acquistati a scopo industriale, pare giunta l'ora; e l'Ufficio centrale invita ad unanimità il Governo a ricordarsi delle aspirazioni dei cittadini napolitani, che trovarono più volte eco nel Consiglio comunale di Napoli.

Egli ha scritto al sindaco di Napoli, ed ora dichiara al relatore che l'estensione della zona industriale di Napoli sarebbe un provvedimento prematuro, perchè la zona attuale è lontanissima dall'essere occupata tutta da stabilimenti industriali.

Quando lo sarà, il Governo non mancherà di studiare l'allargamento della zona; altrimenti, invece di giovare alla città di Napoli, si favorirebbe la speculazione privata sui terreni.

CARAFA D'ANDRIA, relatore. Prende atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio, e dice che l'Ufficio centrale ha inteso solamente di richiamare l'attenzione del Governo sulla questione. Tanto è vero che l'oratore non ha preso la parola nella discussione generale, appunto per non insistervi troppo.

Tiene però a stabilire che l'Ufficio centrale non aveva mosso la

sua raccomandazione, spinto da un sentimento regionale, ma l'aveva fatta perchè esso considera il disegno di legge d'interesse nazionale, giacchè i grandi centri di produzione e di consumo concorrono al benessere economico ed alla ricchezza della nazione.

Ricorda poi che, subito dopo l'approvazione della legge del 1904, si sono veduti sorgere, quasi per incanto, molti stabilimenti industriali con capitali per tre quarti forniti da altre regioni di Italia.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Non ha avuto affatto l'intendimento di alludere ad una questione regionale; ma ha fatto le sue dichiarazioni, di fronte alla frase della relazione « l'ora è giunta »; acciocchè essa non fosse interpretata come un invito al Governo a far subito.

CARAFA D'ANDRIA, relatore. Dice che si tratta di un piccolo dissenso di orario, e ripete che prende atto delle dichiarazioni del ministro.

CAVALLI. Rammenta che nel primitivo progetto per Napoli era stabilito che ogni anno si fosse pubblicata una relazione sull'andamento delle opere di risanamento e sulle relative spese.

Nei primi anni questa relazione fu pubblicata, ma non gli consta se poi la pubblicazione sia stata continuata.

CARAFA D'ANDRIA, relatore. L'andamento dei lavori di risanamento della città di Napoli risulta dagli atti pubblicati da quel municipio.

Osserva poi che le opere, alle quali il disegno di legge si riferisce, sono sufficientemente garantite, giacchè i prestiti per eseguirle, nonchè la loro esecuzione, terranno subito dietro ai progetti appena approvati dalle autorità tutorie.

PRESIDENTE. Rinvia il disegno di legge allo scrutinio segreto.

Approvazione di disegni di legge.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura dei seguenti disegni di legge, che sono approvati senza discussione:

Concessione al comune di Bologna della facoltà di valersi delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 (3°, 4° e 5° capoverso) della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per alcune opere di risanamento (N. 909);

Devoluzione a favore delle provincie di Cuneo, Napoli, Massa e Torino delle somme dovute dallo Stato per la ritardata attivazione del nuovo catasto (N. 887);

Maggiore assegnazione di L. 5,500,000 al capitolo n. 115: « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di pubblica sicurezza e indennità ai RR. carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 909).

Discussione del progetto di legge: « Esenzione dalle imposte fondiarie delle case dei contadini nelle provincie Meridionali, nella Sicilia e nella Sardegna » n. 906).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale.

Senza discussione sono approvati i primi due articoli del progetto di legge.

LACAVA, ministro delle finanze. All'art. 3 ricorda al relatore dell'Ufficio centrale che le leggi esistenti dànno l'esenzione dall'imposta sui fabbricati e sui terreni, quando si tratti di case rurali.

Promette che sarà sua cura raccomandare che, qualora vi fossero terreni segnati nel catasto rustico, non ancora esenti dall'imposta, si provveda alla esenzione.

La disposizione relativa al reddito di L. 25 è stata presa dalla legge per la Basilicata.

Rileva che la legge parla di casa, ma questa può essere composta di più ambienti, purchè sia abitata dal contadino.

Se però una parte di essa fosse affittata, sarebbe esente soltanto l'ambiente abitato dal cittadino e dalla sua famiglia.

Sarà raccomandato dal Ministero agli agenti delle imposte di attenersi a criteri di equità.

VISOCCHI, relatore. Nota che in alcuni Comuni non vi sono case rurali, ed i contadini tornano al loro paese dalla campagna, dopo il lavoro.

Essi però non godono l'esenzione delle imposte, come proprietari. Gli sembra che con la legge del 1906 si volle provvedere alla perequazione.

Vorrebbe che tutti i membri di una casa, destinati agli usi specificati nell'art. 3 fossero esenti dall'imposta; crede che non si debba nel caso parlare di comprensori.

LACAVA, ministro delle finanze. Si riporta nuovamente alle disposizioni delle leggi esistenti per le case rurali.

Fa rilevare che la legge attuale stabilisce una esenzione *ad personam.*

Se vi sono più case, certamente una è quella che abita il contadino, ed a questa dovrà essere applicata l'esenzione.

Si approva l'art. 3 e, senza discussione, si approvano gli altri articoli.

Il progetto di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

SANI. Presenta la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1908, n. 110, sull'ordinamento delle Direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato.

TIEPOLO. Presenta la relazione sul progetto di legge:

Permuta di stabili fra il demanio dello Stato e il comune di Venezia.

ARRIVABENE. Presenta la relazione sul disegno di legge:

Approvazione preventiva dei tori da destinarsi alla monta pubblica.

Approvazione e rinvio allo scrutinio segreto di disegni di legge.

ARRIVABENE, segretario. Dà successivamente lettura dei seguenti progetti di legge i quali sono rinviati allo scutinio segreto senza discussione:

Provvedimenti relativi alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia (n. 898);

Proroga delle disposizioni contenute nella legge 19 dicembre 1901, n. 511, relative al conto corrente fra il Ministero del Tesoro e l'Amministrazione militare (n. 917);

Autorizzazione per la spesa straordinaria di L. 1,000,000 dipendente dalla definizione di una causa col comune di Napoli, relativa a lavori eseguiti nel 1878 per la frana del Monte Echia a Pizzo Falcone (n. 904);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale di Barletta (n. 848);

Separazione del comune di Cellere dal mandamento di Toscanella e sua aggregazione a quello di Valentano (n. 771).

Discussione del disegno di legge: « Spese militari fino al 30 giugno 1917 » (n. 777).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PEDOTTI. Non ha bisogno di dire al Senato che voterà il presente progetto, egli che, quando fu ministro della guerra, invano sperò di poter ottenere i milioni che attualmente si concedono per la difesa nazionale.

Afferma anzi che la somma richiesta è insufficiente ai nostri bisogni militari, ai quali sarebbe altresì insufficiente la somma di 150 milioni, già indicata nella prima relazione della Commissione d'inchiesta, per la difesa terrestre.

Osserva che l'impiego della somma richiesta col presente progetto abbraccia un periodo tempo troppo lungo, cioè va fino al 1917; e soggiunge che, oltre ai bisogni straordinari, anche il bilancio ordinario della guerra deve essere rinforzato, se vogliasi dare al nostro esercito la necessaria consistenza.

Di fronte al presente progetto di legge si limita a raccoman

dare al ministro della guerra di sollecitare l'impiego dei relativi fondi, ciò che all'oratore non sembra difficile, perchè questi milioni vanno applicati a diversi bisogni.

Nota che una delle maggiori somme stanziate nel progetto è quella di 75 milioni per le artiglierie; e richiama l'attenzione del ministro della guerra sulla questione del munizionamento.

Rileva che le artiglierie moderne invitano al consumo di una straordinaria quantità di munizioni, il che è dimostrato con cifre impressionanti dall'ultima guerra in Manciuria.

Vi sono potenze le quali pensano ad una dotazione di munizionamento per cifre considerevolissime.

Quando si pensi che in media ogni colpo di cannone costa 45 lire, si comprenderà il dubbio che l'oratore manifesta, che con 75 milioni si possa, oltrechè al materiale, provvedere ad un conveniente munizionamento.

Afferma che d'altronde questo deve prepararsi fin dal tempo di pace, anche per le difficoltà della sua composizione e perchè in tempo di guerra anche i soldati idonei all'allestimento delle munizioni debbono correre alle armi.

Nel suo complesso il problema delle nostre artiglierie è oggi vitale; ha interessato vivamente la Camera dei deputati, interessa l'opinione pubblica e non può a meno di richiamare l'attenzione del Senato.

Ricorda che in questi giorni è stata distribuita la seconda relazione della Commissione d'inchiesta per l'esercito, relazione che tratta appunto il problema delle artiglierie.

Osserva che la distribuzione di relazioni parziali dei lavori della Commissione costringe il Parlamento a rimandare l'esame complesso del nostro problema militare ad epoca incerta, poichè la Commissione ha recentemente domandato la proroga di un anno, e non si sa con precisione quando potrà esaurire i suoi lavori.

Intanto le relazioni parziali entrano nel dominio pubblico e della stampa, e provocano giudizi forse prematuri.

Specialmente in quest'ultima relazione si designano persone responsabili di colpe o di errori; a costoro è preclusa la via a qualsiasi giustificazione.

Afferma di sentirsi in una situazione delicata nel parlare al Senato di simili argomenti, sia perchè fu per 26 mesi ministro della guerra, ed a siffatta epoca la ricordata relazione in parte si riferisce, sia perchè è tuttora in attività di servizio, e quindi ha il dovere di parlare con molta cautela.

Ai molti e cari amici che conta nella Commissione d'inchiesta, è lieto di dichiarare apertamente che è lungi dal suo pensiero disconoscere o apprezzare meno convenientemente l'opera della Commissione stessa; per lo zelo, per la competenza e per l'abnegazione della quale, pronuncia parole di alto elogio.

Osserva, tuttavia, che la Commissione ha espresso giudizi ed apprezzamenti, di fronte ai quali il Senato non può negare sia fatta qualche difesa.

Ricorda che nell'altra Camera un membro della Commissione d'inchiesta usò la frase: « con meditata moderazione della forma » e si duole che questa frase possa lasciar supporre che sia inteso di velare qualche cosa, ciò che però l'oratore non crede.

Passa ad esaminare le principali accuse che nella relazione della Commissione d'inchiesta sono contenute a carico delle persone designate come responsabili.

L'accusa principale è che si siano perduti dieci anni prima di decidere la adozione del nuovo materiale da campagna.

Legge a questo riguardo un brano della relazione; ed osserva che questa accusa è di una gravità straordinaria, perchè se domani fossimo sorpresi dagli avvenimenti, senza una sufficiente preparazione, le persone indicate nella relazione della Commissione d'inchiesta, sarebbero ritenuti i principali responsabili delle possibili disgrazie del paese.

Afferma però che non è impossibile rispondere a quest'accusa, specie per quanto riguarda il rapido mutamento dei criteri nella scelta del calibro delle artiglierie.

Rileva che siamo ancor oggi di fronte a due tendenze tecniche assai diverse. Gli uni parteggiano per le artiglierie leggere e facilmente trasportabili, gli altri per le artiglierie, che, pur essendo meno leggere, abbiano una maggiore potenza.

Questo dualismo purtroppo esiste da parecchi anni e si è accentuato negli ultimi tempi. Ricorda che quando fu decisa la sospensione della costruzione dell'artiglieria a fusto rigido, per entrare nella nuova via della costruzione dell'artiglieria a fusto scorrevole, fu data commissione alla Casa Krupp di presentare un modello, che fu esperimentato a Ciriè nel settembre del 1904.

Il cannone Krupp da 75 mm. fu messo a confronto di altro cannone costruito nei nostri arsenali, da una Commissione presieduta dal generale Rogier.

Quale ministro, l'oratore assistette soltanto alle esperienze di tiro, perchè, per lo sciopero generale, scoppiato in quel tempo, venne dal presidente del Consiglio richiamato alla capitale. Non potè quindi assistere agli esperimenti di traino.

Il cannone Krupp si manifestò di gran lunga superiore al nostro, per scorrevolezza e rapidità di tiro.

La Commissione non dubitò menomamente, e si pronunciò favorevolissima a questo cannone. Ma poi le prove di traino persuasero invece la Commissione a non adottare il cannone da 75 mm. perchè soverchiamente pesante e poco maneggevole in batteria.

Ricorda l'opinione del generale Saletta, il quale confermò che occorreva un pezzo potente anche se poco mobile.

Di fronte alle due scuole e alle due tendenze, poteva sorgere la questione della duplicità dei calibri. Questione gravissima perchè, specialmente oggidì è assolutamente necessaria l'unicità del calibro.

Il generale Grillo trovò una via di mezzo, proponendo un cannone da 73 mm.

La Commissione accolse l'idea ed egli come ministro non potè assumersi la responsabilità di decidere con un atto di autorità la questione, dopo che la Commissione aveva accettato la proposta del generale Grillo a maggioranza di voti.

Ricorda inoltre che se egli nel 1904 si fosse risolutamente deciso pel cannone Krupp da 75 mm., non avrebbe avuto mezzi a disposizione, come ne possono far fede gli onorevoli Giolitti e Carcano, e quindi una decisione improvvisa a nulla avrebbe giovato.

Così avvenne che fu dato ordine alla Casa Krupp di costruire un cannone da 73 mm.

Venne fatta un'apposita convenzione e alla fine del 1905 la Casa Krupp presentò una batteria da 73 che fu esaminata sul luogo da una Commissione tecnica.

Questo materiale venne poi mandato a Nettuno per le ulteriori prove, ma con la batteria da 73 si volle anche l'invio del cannone da 75 (che già era stato sperimentato a Ciriè) per gli opportuni confronti, e la Casa Krupp, aderendo, inviò il pezzo da 75 sensibilmente perfezionato.

Le esperienze ebbero luogo a Nettuno nell'aprile e nel maggio 1906, quando egli non era più ministro, e poichè lo stato maggiore insisteva per il pezzo più potente, la Commissione, dopo le esperienze, si decise per il cannone da 75 mm. che venne adottato, perchè lo si ritenne superiore ad ogni confronto.

Ora può ascriversi a colpa lo studio più accurato e più diligente che si è voluto fare dall'Amministrazione della guerra sotto il punto di vista tecnico?

Egli crede che l'Amministrazione militare sia perfettamente giustificata e non le si possa imputare alcuna incertezza o manchevolezza.

Disgraziatamente è oggi sopravvenuto un fatto nuovo: il collocamento in disponibilità dei generali Rogier e Mangiagalli.

Rileva la gravità degli effetti morali che da questa disposizione derivano all'esercito.

Non biasimerà il provvedimento preso dal Consiglio dei ministri, perchè sa quali siano i suoi doveri, come senatore e come gene-

rale in attività di servizio; però non può non esprimere il suo profondo dolore per saper colpiti due ufficiali generali che egli ha sempre apprezzato e per l'ingegno e per l'attività e per le qualità morali e tecniche.

Per le vicende della sua carriera, crede di poter affermare che pochi conoscono il personale militare com'egli lo conosce, ed è perciò che, mentre ritiene i due ufficiali generali non inetti al loro ufficio, non può non esprimere pubblicamente la sua stima per essi immutabile.

Ma, all'infuori delle persone, il provvedimento gli è parso grave, perchè teme abbia una ripercussione sullo spirito del nostro esercito. Si è scritto che il provvedimento è stato utile e necessario e che bisognava dare una soddisfazione alla pubblica opinione, la ferrea Dea che vuole le sue vittime.

Il provvedimento, lo ripete, non lo discuterà; si augura però che per esso non venga scalzato quel prestigio che di fronte all'esercito debbono avere gli ufficiali dei gradi superiori, e che non accada che i successori dei generali Rogier e Mangiagalli non si sentano meno sereni nell'esercitare, senza preoccupazioni, le loro gravi funzioni.

E torna al disegno di legge per augurare al ministro della guerra che sia più fortunato dei predecessori militari nell'ottenere ulteriori milioni, per dare al paese quel solido assetto militare, che è richiesto dalla sua posizione nel mondo e voluto dalla ragione storica del suo risorgimento.

Niuno ci minaccia; fedeli alleati da un lato, buoni e sinceri amici dall'altro; ma non siamo soli nel mondo: da un momento all'altro il sereno orizzonte della politica potrebbe abbuiarsi e trascinarci in una lotta da noi non provocata. Siamo forti per fronteggiare le eventualità serenamente e coraggiosamente! Siamo forti per essere un vero elemento di pace in Europa e per divenire quella grande terza Italia che hanno sognato i nostri padri!

Termina ringraziando il Senato della benevola accoglienza che ha fatto alle sue parole.

CASANA, ministro della guerra. Rispondendo al senatore Pedotti, il quale ha rilevato che i fondi richiesti dal progetto di legge sono insufficienti, ed il tempo per impiegarli eccessivo, dichiara che i fondi debbono essere considerati complessivamente con le disposizioni della legge del 1907.

Nelle cifre di 107 milioni per le fortificazioni e di 133 milioni per le artiglierie si trova quanto è sufficiente per condurre molto innanzi le opere di armamento e di fortificazione.

L'impiego di queste somme, per ineluttabili necessità di cose, dovrà essere fatto in un certo numero di anni; ed il Governo, se non ha raggiunto le cifre indicate dalla Commissione d'inchiesta, ha però domandato al Parlamento quanto è necessario per far fronte ai bisogni più urgenti ed immediati.

Si può ritenere che la somma stanziata per le artiglierie sia sufficiente, purchè si porti la massima economia nello studio dei contratti e nella esplicazione delle forniture cogli stabilimenti militari e con l'industria privata nazionale. In ogni caso alle artiglierie si potrà sempre provvedere con l'alienazione del materiale vecchio e con ulteriori stanziamenti.

Dice che i fondi per le artiglierie comprendono anche la dotazione di munizionamento, e, se sarà necessario, nulla impedirà che nuovi stanziamenti possano accrescere la somma ulteriormente occorrente per queste dotazioni.

Dichiara però che gli ufficiali debbono porre ogni studio per educare i soldati al retto impiego delle munizioni, acciocchè non se ne faccia un inutile spreco.

Comprende che il senatore Pedotti, il quale ebbe occasione di conoscere due egregi ufficiali generali, e di vederli alla prova del lavoro costante ed intelligente, si dolga che il Governo abbia dovuto prendere verso di essi provvedimenti, di cui l'oratore non nasconde la severità. Anche sui banchi dei ministri si sente quella responsabilità, alla quale ha accennato il senatore Pedotti; e quando si ha ragione di credere che ufficiali generali in certe posizioni non diedero esempio di oculatezza, di alacrità di mente, di interessamento vivo ed intelligente per la cosa pubblica, è un dovere, quantunque doloroso, per chi è a capo dell'Amministrazione militare, di proporre al Governo disposizioni, che valgano a dimostrare che tutti, dal più infimo grado al più elevato, non debbono mai dimenticare che, accettando un posto che porta responsabilità, di quella responsabilità debbono assumere tutte le conseguenze (Approvazioni).

Dopo questa dichiarazione, non ha altro da aggiungere, salvo che egli è sicuro che ciò che l'on. Pedotti teme possa avere una conseguenza non favorevole per l'esercito, abbia invece da essere il principio della persuasione di quanto ha or ora detto; e per conseguenza in nessun modo accada che persone le quali non si sentono atte ad occupare un posto, tuttavia vi si rassegnino, e non abbiano l'abnegazione, l'energia, il carattere, che nell'esercito, più che altrove, si debbono pretendere, di dichiarare che a quel posto non si sentono di fare il loro dovere (Approvazioni generali).

DI BROGLIO. Come firmatario della relazione della Commissione d'inchiesta sull'esercito, si crede in dovere di dare qualche spiegazione a proposito degli apprezzamenti fatti dal senatore Pedotti sulle conclusioni della Commissione stessa.

L'osservazione che più dolse al senatore Pedotti fu quella con la quale si afferma dalla Commissione che si sarebbero perduti quasi dieci anni per le molte esitazioni circa alla scelta del calibro.

Fa la storia dei vari concorsi banditi per il tipo del cannone, e fa rilevare che effettivamente, il nuovo materiale a deformazione presentava tale superiorità sul vecchio da far riconoscere la necessità di provvedere alla sua adozione.

Ma troppo si protrassero gli studi relativi. Ricorda che la Casa Krupp ha presentato un tipo di cannone a deformazione, ed i nostri stabilimenti a loro volta presentarono altri modelli.

Si comprende che questi ultimi dovessero riuscire inferiori, perchè gli stabilimenti italiani si trovano in istato di abbandono, sia per il materiale, sia per il personale.

Però, esaminati i tre tipi, si riconobbe che i nostri stabilimenti avevano dato soddisfacenti risultati in relazione ai mezzi di cui erano provvisti; ma il Ministero, che pure aveva mostrato intenzione di valersi dei medesimi, li lasciò poi in disparte.

Il tipo di cannone da 75 mm. ricevuto dalla Casa Krupp risollevò la questione del calibro, la quale è gravissima, e potrebbe dar da discutere per anni, avendo buone ragioni ciascuna delle due opinioni diverse che si contrastano alla preferenza del requisito della potenza o della mobilità.

Si cercò un termine di conciliazione ricorrendo allo studio di un nuovo calibro, e così si perdettero ancora due anni per tale sola questione.

Non poteva quindi la Commissione tacere su queste esitazioni che fecero perdere tanto tempo, ma doveva far conoscere al paese le ragioni del ritardo.

Si è detto che il Ministero non poteva assumersi la responsabilità di risolvere la questione, ma questa non sembra una buona giustificazione.

Quando un organismo ha una responsabilità di funzioni, il giudizio si fa sul risultato. Ed il risultato è questo: mentre la Francia da dieci anni ha il materiale a deformazione e già se ne provvedono completamente le altre nazioni, l'Italia dovrà attendere del tempo non breve prima di averlo: quindi le altre potenze ci precedono di parecchi anni.

Non si doveva forse annunciare tale condizione?

Quando un ministro poi non può avere i mezzi sufficienti ai bisogni della sua Amministrazione, ha sempre la facoltà di ritirarsi o di invitare il Governo a sceglierne un altro, ma non deve accettare la responsabilità di ciò che non approva. (Benissimo).

Da tutto ciò si rileva che la Commissione non ha peccato di leggerezza, non ha avuto verun preconcetto, bensì ha compiuto semplicemente il suo dovere. (Benissimo).

PEDOTTI. Il ministro della guerra ha usato una frase che potrebbe far credere che egli abbia ravvisato nell'oratore una insufficente coscienza dei suoi diritti di senatore. A questa frase risponde che tale coscienza egli ha vivissima, ma soggiunge di non aver voluto biasimare l'operato del Governo, essendo nell'animo suo altrettanto vivo il sentimento della disciplina.

Dice poi al senatore Di Broglio di non avere inteso di esprimere alcuna censura circa l'opera della Commissione d'inchiesta.

L'oratore volle soltanto dimostrare la possibilità di giustificare l'operato dell'Amministrazione militare in un certo periodo, mentre il senatore Di Broglio ha esteso il campo delle sue considerazioni anche ad un periodo precedente.

Ricorda che alla Commissione tecnica da lui nominata parve eccessivo il peso del nuovo cannone scorrevole, col quale si voleva tentare una conciliazione fra le due scuole.

All'osservazione del senatore Di Broglio, che trovò fuori di proposito il tentativo fatto di conciliare le due scuole, fa rilevare che la Commissione fu impressionata dal fatto che le nuove artiglierie, pur avendo lo stesso peso di quelle a tipo rigido, non erano maneggevoli.

Perciò quella Commissione non credette opportuno di accettare quel materiale.

Il senatore Di Broglio ha accennato che il ministro poteva decidere diversamente dalla Commissione. Ha già detto le ragioni per cui non gli parve di dover assumere tale responsabità, e crede di poter affermare di non essere mai stato un ministro debole o che temesse alcuna responsabilità.

Il senatore Di Broglio disse infine che il ministro doveva dimettersi non riuscendo ad ottenere dal tesoro i maggiori fondi necessari.

Risponde che l'on. Giolitti è presente e può far fede che nel novembre 1904 l'oratore gli chiese di ritirarsi dal Governo. Poi sopravvenne un periodo di crisi e di rimpasto ministeriale, e l'oratore credette dover suo rimanere al Governo, avendo avuto migliori promesse dal tesoro.

Accettò di far parte del Ministero Giolitti, mentre in passato aveva rifiutato di entrare in altri Ministeri, soprattutto perchè era viva ed attuale la questione morale degli ufficiali subalterni, a cui l'oratore dedicò come ministro della guerra tutte le sue cure, ottenendo dal Parlamento una somma di 3,200,000 lire per aumento di stipendi agli ufficiali inferiori.

Ricorda pure di avere, mediante opportune economie, dedicato una somma di 900,000 lire a dirimere la penosa questione dell'indennità d'Africa.

Anche il problema della diminuzione nella durata della ferma attrasse le sue cure quando egli resse il Ministero della guerra.

Fece iniziare senza mezzi, disponendo di pochi avanzi, opere di difesa, e migliorare le condizioni di talune ferrovie importanti dal punto di vista militare.

Da tutto ciò il senatore Di Broglio potrà convincersi che l'oratore non ha mai mancato ai suoi doveri di ministro, dei quali anzi ebbe sempre alta e piena coscienza.

CASANA, ministro della guerra. Dichiara che il senatore Pedotti ha certamente frainteso una frase del suo discorso, la quale fu proferita al solo scopo di rendere omaggio alla libertà di parola e di giudizio dei membri di quest'alta Assemblea.

PEDOTTI. Ringrazia.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Presentazione di relazione.

CERRUTI V. Presenta le relazioni sui disegni di legge:

Riscatto della ferrovia Mortara-Vigevano (n. 918);

Conversione in legge dei Regi decreti 28 novembre 1907, n. 814, 17 maggio 1908, 29 giugno 1905, n. 360, 5 luglio 1906, 1906, n. 381, 19 maggio 1907, n. 359, 31 agosto 1907, n. 679 e 17 maggio 1908, riguardanti l'esercizio provvisorio da parte dello Stato delle ferrovie Roma (Termini)-Marino-Castel Gandolfo-Albano ed Albano-Cecchina-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo, con diramazione Capranica-Ronciglione e Varese-Porto Ceresio, e approvazione della Convenzione 12 settembre 1903 per l'impianto del secondo binario lungo la ferrovia Livorno-Vada (n. 923);

BETTONI. Presenta la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti per la R. guardia di finanza (N. 924).

CAVALLI. Presenta la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto 21 dicembre 1905, n. 632, per la concessione di carte di libera circolazione o di biglietti per un solo viaggio gratuito od a prezzo ridotto, per talune categorie di persone, sulle ferrovie dello Stato (N. 926).

MARIOTTI GIOVANNI. Presenta la relazione sul disegno di legge:

Sugli stipendi e sulla carriera del personale dei Convitti nazionali (N. 916).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.

Ripresa della discussione.

Senza discussione è approvato l'art. 1° del disegno di legge sulle spese militari.

LAMBERTI. All'art. 2 deve dichiarare per la verità che il generale Pedotti, quando fu ministro della guerra, sottopose, come uno dei primi atti suoi, alla Commissione superiore di avanzamento il quesito del calibro più opportuno per il materiale d'artiglieria dell'esercito, e la Commissione emise il suo parere.

Se la Francia ha iniziato la fornitura del cannone a deformazione, la Germania dapprima si è mostrata contraria all'adozione di un tale tipo, che più tardi ha accettato e l'Austria l'ha accettato da poco tempo.

Se non si tien conto delle opinioni sulle questioni esistenti non solo in Italia, ma anche in Germania ed in Austria, si possono trovare le ragioni delle esitazioni e del ritardo.

D'altra parte è da considerare che dei due ispettori ora colpiti, il primo è stato punito per l'indugio ed il secondo per la precipitazione nell'accettare le profferte della Casa Krupp.

Questo egli ha voluto dire in omaggio alla verità, e non vorrebbe che ai due ufficiali superiori venissero fatti addebiti che andassero oltre i limiti, sapendosi che essi agirono sempre spinti dall'eccessivo amore di far bene alla patria (Bene).

È approvato l'art. 2; e, senza discussione, sono approvati gli altri tre articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto.

Sull'ordine del giorno.

CASANA, ministro della guerra. Propone, ed il Senato consente, che domani sia posto all'ordine del giorno il disegno di legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, e discusso sopra relazione orale.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annunzia che dal computo dei voti risultano approvate le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli del nuovo senatore Bruno avv. Francesco.

Dichiara convalidata la sua nomina a senatore e lo ammette a prestare giuramento.

Proclama poi il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Concessione e costruzione di ferrovie:

Votanti	96
Favorevoli	86
Contrari	10

(Il Senato approva).

Modificazioni al testo unico delle leggi sul servizio telefonico, ed aggiunte alle leggi 24 marzo 1907, n. 111, e 15 luglio 1907, n. 506;

Votanti 96
Favorevoli 91
Contrari 5

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'insegnamento industriale e commerciale;

Votanti 96
Favorevoli 86
Contrari 10

(Il Senato approva).

Spesa addizionale per la costruzione dell'edificio ad uso di dogana al confine del Ponte di Ribellasca (Novara);

Votanti 94
Favorevoli 89
Contrari 5

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1907-908;

Votanti 98
Favorevoli 89
Contrari 9

(Il Senato approva).

Spese per truppe distaccate in Oriente (Candia) durante l'esercizio finanziario 1908-909:

Votanti 97
Favorevoli 89
Contrari 8

(Il Senato approva).

Modificazioni agli organici del personale forestale:

Votanti 97
Favorevoli 90
Contrari 7

(Il Senato approva).

Autorizzazione di una tombola a beneficio dei Regi ospedali ed ospizi di Lucca e dell'Istituendo ospedale comunale di Viareggio:

Votanti 96
Favorevoli 78
Contrari 18

(Il Senato approva).

VISOCCHI. Propone che domani la seduta abbia luogo alle 14 per esaurire l'ordine del giorno.

(Così rimane stabilito).

La seduta è tolta alle ore 19.

DIARIO ESTERO

L'incontro dello Czar con l'Imperatore Guglielmo è ancora oggi tema di conferma e di smentita. La incertezza stessa dell'importante fatto mette apprensioni nei circoli politici, perchè si sta nel vago e l'incontro potendosi verificare potrebbe avere la conseguenza di diradare i punti neri che spuntano sull'orizzonte per i fatti del Marocco e per la riforma in Macedonia.

In proposito di quest'ultimo, dispacci da Pietroburgo smentiscono che l'accordo sia già completo tra la Russia e l'Inghilterra; pare anzi che la proposta inglese delle diminuzioni delle forze militari turche in Macedonia sia vivamente combattuta dalla Russia con l'intendimento di mitigare la opposizione della Porta alle altre proposte.

* * *

Da alcun tempo si nota nella Spagna una agitazione dei partigiani del pretendente Don Carlos e si parla di probabile nuova levata di scudi dei legittimisti.

In proposito l'*Imparcial* di Madrid ha da Bilbao un dispaccio nel quale si afferma che Don Giacomo, figlio del pretendente, avrebbe domenica scorsa assistito alla consueta festa che i carlisti solennizzano nella vallata di Somorrosto presso Bilbao. « I carlisti di Madrid, dice il giornale, smentiscono la notizia, ma però la frequenza delle dimostrazioni carliste tollerate dalle autorità in parecchie provincie della Spagna, impensieriscono seriamente i liberali delle provincie stesse ».

* * *

Le notizie dal Marocco accennano ad un risveglio dei partigiani del sultano Abdel Aziz, e telegrammi da Tangeri assicurano che questi non tarderà a lasciare Rabat per occupare Marrakesch, lasciando le sue donne ed i suoi tesori a Casablanca sotto la protezione delle truppe francesi. Però molti dubitano ch'egli metta in esecuzione i suoi piani.

Intanto Mulai Hafid in Fez continua a fare atti da sovrano legittimo, ed ha ordinato ai suoi inviati che erano a Berlino di recarsi a Vienna.

I giornali di Berlino, annunciando la partenza degli afidiani, aggiungono:

« Gli inviati avrebbero espressa la loro soddisfazione per il risultato del loro soggiorno a Berlino, e sperano che il loro Sovrano sarà soddisfatto della loro missione in Germania ».

* * *

Il telegrafo ci ha ieri dato la notizia di una rivolta scoppiata nel Paraguay. Sembra che essa non sia senza gravità. Un dispaccio in data di ieri da BuenosAires dice:

« Le comunicazioni telegrafiche con Assuncion e il Paraguay sono interrotte. Le voci relative a un movimento sovversivo sembrano confermate.

« La *Nacion* dice che il Governo ha ricevuto informazioni laconiche sugli avvenimenti del Paraguay. Il giornale soggiunge che diversi battaglioni si sono sollevati, appoggiati da alcuni elementi civili del partito di Colorado.

« Il generale Ferreyra, presidente della Repubblica del Paraguay, accompagnato dal ministro della guerra, si è messo alla testa delle truppe fedeli e marcia su Itape, piccola città presso Assuncion, ove si trova il grosso delle forze sollevate ».

Un altro dispaccio in data di oggi, anche da Buenos Aires, aggiunge:

« Continuano a mancare informazioni precise sulla situazione nel Paraguay. Un giornale pubblica un telegramma da Villeta, il quale annunzia che due reggimenti paraguayani, il primo reggimento di artiglieria ed il secondo reggimento di fanteria, si sono sollevati ed hanno assalito la caserma di polizia di Assuncion, ove si trova una parte delle forze del Governo. Viaggiatori provenienti da Assuncion assicurano che la caserma è stata distrutta dall'artiglieria e che vi sarebbero numerosi morti e feriti ».

Si ha poi da New York, 4:

« I giornali hanno da Buenos Aires: Dispacci privati pervenuti da Assuncion, ove è scoppiata una rivoluzione, annunciano sanguinosi combattimenti avvenuti nelle vie della città. Vi sono centinaia di morti e di feriti. Le comunicazioni col Paraguay sono interrotte. Circolano voci sensazionali e contradditorie ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Per la consegna della bandiera al "Lanciere ". — Oltre ai telegrammi che ebbiamo pubblicati, telegrafarono, per la occasione della consegna della bandiera al controtorpediniere *Lanciere*, a S. E. il ministro della marina, S. A. R. il conte di Torino, e il tenente generale Berta. Eccone i telegrammi:

S. E. Mirabello,

Nel rendere omaggio bandiera che arma cavalleria consegna cacciatorpediniere « Lanciere » esprimo V. E. il mio compiacimento pr questo affratellamento armata esercito.

V. E. di Savoia.

S. E. ministro marina,

Mentre solennemente festeggiasi consegna bandiera combattimento al cacciatorpediniere « Lanciere » l'arma di cavalleria ringrazia E. V. della occasione offerta di fraterna dimostrazione di affetto tra esercito e marina.

Ten. generale *Berta.*

S. E. Mirabello,

Elevate parole V. E. consegnatemi a bordo del cacciatorpediniere « Lanciere » profondamente mi hanno commosso. Arma di cavalleria tutta stamani ai miei ordini va fiera onore avuto. Funzione non poteva riuscire più imponente, più commovente.

V. E. di Savoia.

S. E. il ministro della marina rispose al telegramma inviatogli dal ministro della guerra:

Nobili sensi espressimi da V. E. in nome Regio esercito giunsero doppiamente cari al mio cuore, ben conoscendo quanto fraternamente li ricambi l'armata che ascrive ad alto onore poter custodire intemerati sul mare i nomi gloriosi delle armi sorelle.

Mirabello.

Fenomeni tellurici. — Ieri, alle 20, a Siena, è stata avvertita una scossa di terremoto sussultorio, di origine locale, di 3° grado. Nessun danno.

Movimento commerciale. — Il 2 corrente furono caricati a Genova 1323 carri, di cui 371 di carbone pel commercio e 161 per l'amministrazione ferroviaria; a Venezia 377, di cui 189 di carbone pel commercio e 37 per l'amministrazione ferroviaria; a Savona 232, di cui 115 di carbone pel commercio e 39 per l'amministrazione ferroviaria; a Livorno 187, di cui 59 pel commercio e 81 per l'amministrazione ferroviaria; a Spezia 65 carri, di cui 30 di carbone pel commercio e 30 per l'amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — L'incrociatore *Agordat*, al comando del capitano di fregata Cafiero, avente a bordo S. A. R. il principe di Udine, ha salpato da Spezia per la Sardegna per prendere parte con la squadra alla gara dei tiri a bersaglio.

— La R. nave *Galileo* è partita da Pireo per Therapia.

Marina mercantile. — Il *Mendoza*, del Lloyd italiano è giunto ieri a Montevideo. Il *Toscana*, della Società italia, ha proseguito da Santos per Genova. Da New York è partito per Napoli il *Duca degli Abruzzi*, della Veloce. Da San Vincenzo ha proseguito per il Plata il *Regina Elena*, della N. G. I. È giunto a Genova il *Florida*, del Lloyd italiano da New York. Il *Principe di Udine*, del Lloyd Sabaudo è ripartito da Gibilterra per Buenos Aires. Il *Città di Milano*, della Veloce, ha proseguito da Marsiglia per l'America Centrale.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERLINO, 3. — Stamane, alle ore 9, è scoppiato un incendio nell'armatura del tetto dell'Opera Reale, ove lavoravano alcuni stagnai.

Tutti i pompieri di Berlino e parecchie compagnie di soldati sono occupati a dominare il fuoco.

Il maresciallo Hahnke ed il ministro dell'interno si trovano sul luogo dell'incendio.

L'incendio è stato causato dalla disattenzione degli stagnai che vi lavoravano. Si esclude ogni sospetto di dolo.

Verso le 10.30 l'incendio è stato domato. I danni materiali sono di poca importanza.

VIENNA, 3. — L'arciduca Ranieri ha visitato stamane il poligono, ove hanno luogo le gare internazionali di tiro a segno. Alcuni membri delle delegazioni estere che prendono parte alle gare sono stati presentati all'arciduca, e fra essi Magagnini di Roma e Dalai di Milano, coi quali l'arciduca ha parlato in lingua italiana.

Dopo altre presentazioni, l'arciduca ha fatto il giro del campo di tiro.

PIETROBURGO, 3. — Centotre deputati dell'opposizione hanno presentato alla presidenza della Duma un progetto che tende all'abolizione della pena di morte.

BUDAPEST, 3. — *Camera dei Magnati.* — Il presidente, conte Dessewffy, comunica che il Senato italiano ha inviato le sue condoglianze per la morte del generale Türr.

La Camera esprime i suoi ringraziamenti ed incarica il presidente di trasmetterli al Senato italiano.

Il conte Zselenski presenta una mozione tendente ad abolire gli affari a termine in grani.

Il presidente del Consiglio, Wekerle, si dichiara contrario alla mozione e dice che il Governo, nella sessione invernale, sottoporrà alla Camera un progetto per la riforma della Borsa. La questione, dice Wekerle, deve essere risolta dopo essere stati intesi tutti i circoli interessati in modo da addivenire alla pacificazione. Si procede alla votazione.

Il presidente annuncia che 23 magnati hanno votato a favore della mozione in merito e 26 contro.

Zselensky dichiara che il risultato della votazione è errato, avendo la maggioranza votato a favore.

Aderendo al suo desiderio, il presidente ricomincia la votazione. Votano a favore 21 e contro 24.

Il presidente propone il rinvio al prossimo autunno.

Dopo una discussione assai lunga il presidente dichiara di aderire al desiderio degli avversari che chiedono la discussione immediata in merito.

Zselensky grida: Così vota il presidente dell'Associazione agricola nazionale.

L'incidente è chiusa. La Camera passa alla discussione dell'ordine del giorno.

PARIGI, 3. — *Camera dei deputati.* — Si discute il progetto per l'abolizione della pena di morte.

Reinach si dichiara favorevole alla soppressione di questa pena e alla sua sostituzione colla reclusione perpetua.

L'oratore attribuisce la recrudescenza dei reati di sangue alle alcoolismo.

Insiste sul pericolo che vi è d'infliggere pene che sono poi irreparabili nel caso che si dovesse scoprire l'innocenza dei condannati.

Vari oratori parlano a favore della soppressione della pena di morte, o sulla concessione ai giurati della facoltà di sostituirla colla reclusione perpetua.

Il seguito della discussione è rinviata a mercoledì.

TOKIO, 3. — Si dice che domani il Gabinetto presenterà le sue dimissioni.

AURILLAC, 3. — Un contadino di una ventina di anni, preso da un eccesso di follia, si è impadronito di una sciabola, ha tagliato con un colpo la testa dell'abate Daroes, settantenne, e poi ha aperto il ventre al fratello dell'abate in presenza della figlia di questo. Infine è fuggito nei boschi ove la gendarmeria lo cerca.

PARIGI, 3. — Il giudice istruttore Saumande, che custodiva tutti gli incartamenti di cui si occupava Lepoitevin, ha consegnato l'incartamento Lemoine al giudice Bourdeana, che è stato incaricato di questo processo.

COSTANTINOPOLI, 3. — Il Sultano non ha ancora firmato l'*iradè* che ordina il richiamo delle truppe turche che occupano il territorio persiano.

SHEERNESS, 3. — Due controtorpediniere della riserva si sono urtate a causa della nebbia. Una di esse, la *Ranger*, è stata ricondotta a Chathan avendo riportata una grossa falla sopra la linea di immersione.

TOKIO, 3. — Le dimissioni del primo ministro marchese di Saigoni presentate per motivo di salute sembra che in realtà si debbano attribuire all'atteggiamento preso dal segretario dell'interno circa la questione finanziaria.

Si crede che il nuovo Gabinetto sarà formato da Katsura e che il portafoglio degli esteri sarà assunto dal conte Komura ora ambasciatore a Londra.

TANGERI, 3. — Parecchie tribù degli chaouias preparano contingenti destinati ad accompagnare a Marrachese Abd-el-Aziz che invierà le sue donne e i suoi tesori a Casablanca.

BERLINO, 3. — Secondo una informazione pubblicata da alcuni giornali il principe Palm Horstam avrebbe definitivamente rifiutato di accettare di essere rieletto a presidente della lega navale tedesca. Il motivo invocato sarebbe l'impossibilità in cui si trova di appianare le difficoltà che si oppongono alla accettazione di questa elezione.

BERLINO, 3. — Il *Lokal Anzeiger* riceve da Breslavia: A Goehlenau è stata aperta una inchiesta contro due coniugi accusati di avere ucciso con premeditazione otto dei loro undici figli. I fanciulli morivano tutti nell'infanzia in pochi giorni. Sorto il sospetto che la morte fosse stata violenta. è stata aperta l'inchiesta e si procede ora all'autopsia dell'ultimo dei fanciulli morti.

BERLINO, 3. — Il processo Eulenburg prosegue il suo corso fra l'interesse sempre crescente del pubblico. Le porte chiuse mantenute rigorosamente impediscono alla stampa tedesca ed estera di occuparsene diffusamente.

La maggior parte dei giornali deve limitarsi a pubblicare brevissimi resoconti. Quei giornali che se ne occupano un po' più diffusamente sono costretti a dare dettagli di poco interesesse o di difficile controllo.

L'udienza di oggi è stata in parte consacrata ad una nuova audizione di Bernstein e all'audizione del brigadiere di polizia Nuller che avrebbe dovuto deporre sulle voci giunte alla prefettura di polizia sul conto del principe di Eulenburg.

L'accusato sembra più stanco di ieri. Dopo due ore di udienza è stata necessaria una sospensione di mezz'ora per per permettere al principe di Eulenburg di ristorarsi.

LONDRA, 3. — Dispacci privati giunti nel pomeriggio da Tabris confermano le notizie già pervenute sulla scarsezza del pane e sui provvedimenti presi dagli europei per difendersi.

Un altro dispaccio annunzia che un combattimento è cominciato e continua vivissimo. Sembra che il combattimento si svolga principalmente nel quartiere del commercio e nei quartieri più poveri della città. Non si crede che gli europei corrano pericolo.

La Legazione di Persia a Londra ha ricevuto un telegramma che dice il Governo fa tutto il possibile per reprimere i disordini di Tabris e nella provincia di Azerbeyna e che l'ordine sarà ben presto ristabilito.

PIETROBURGO, 3. — I centrotrè deputati che hanno presentato alla Duma il progetto che tende alla abolizione della pena di morte comprendono i membri della sinistra, i cadetti, gli ottobristi e la maggioranza dei deputati preti.

PARIGI, 3. — Il Consiglio di Stato ha annullata la decisione ministeriale che rifiuta all'ex deputato Archimbault la libertà.

BRUXELLES, 3. — In una importante riunione della destra il ministro della giustizia ha esposto le grandi linee del discorso sulla questione del Congo che egli pronuncierà alla Camera nel pomeriggio. Il Governo ha fatto conoscere che domanderà il mantenimento del credito di 45 milioni. Quanto al fondo speciale di 50 milioni egli ha fatto sapere che il Re ha già indicato i lavori ai quali le annualità sarebbero consacrate durante i primi cinque anni. Questi lavori comprendono specialmente l'Istituto mondiale di Tervueren, il sanatorio di Beaulieu, varie imprese igieniche, l'organizzazione delle missioni.

Il Governo ha dichiarato che non vedrebbe inconvenienti in un progetto di legge che dichiari l'incompatibilità tra le funzioni di amministratore di società e quella di membro del Parlamento. La Destra sembra d'accordo nel ritenere che la discussione coloniale è durata sufficientemente e lascia al presidente la cura di esaminare quando si dovrà domandare la chiusura del Parlamento.

PIETROBURGO, 3. — Lo yacht imperiale *Standard* con a bordo l'Imperatore e l'Imperatrice ha gettato l'ancora ieri sera nella rada di Ptkapas.

LISBONA, 3. — Restano pochi oratori iscritti alla Camera dei deputati a parlare contro il progetto della lista civile e delle anticipazioni, cambattuto solamente dai sette deputati alpoinisti e dai sette deputati repubblicani.

Il progetto sarà probabilmente votato la settimana prossima. La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione del passato regno ha già esaminato 80 documenti concernenti le anticipazioni prese nei Ministeri. Il Parlamento chiuderà la sua sessione probabilmente il 15 corrente, dopo la votazione del bilancio.

L'AJA, 3. — La seconda Camera ho votato un progetto che tende a fissare l'ora di Amsterdam come ora legale. Il ministro dell'interno ha dichiarato durante la discussione che egli non era favorevole alla introduziune dell'ora dell'Europa centrale, proposta dal precedente gabinetto.

Il Ministro degli affari esteri rispondendo ad una interpellanza di Patyn ha dichiarato che i negoziati con l'estero riguardo all'aumento dei dazi di importazione sui vini delle Indie sono riaperti, ma non ancora terminati.

LONDRA, 3. — Si ha da Teheran che, dacchè la legge marziale è stata messa in vigore, cioè dal 26 giugno, non sono avvenuti nè saccheggi, nè ruberie.

Un colonnello russo amministra la città in maniera ammirevole.

I commercianti sono ammirati della buona condotta delle truppe; mai a Teheran è stata così calma e così pacifica. Mai la carne e il pane sono stati così a buon mercato dal 1885.

È stato pubblicato ieri il proclama dello Scià per le elezioni del secondo Parlamento che si riunirà in ottobre. Nessun giornale è stato pubblicato dal 22 giugno.

La *Gazzetta ufficiale*, che aveva raccolti in aprile abbuonamenti per un un anno, si è pubblicata per qualche giorno, poi ha cessato le sue pubblicazioni.

Secondo notizie ricevute iersera da Tabris le autorità imperiali sono padroni della città.

BRUXELLES, 3. — *Camera dei deputati*. — Continua la discussione del progetto per l'annessione del Congo.

Il ministro della giustizia, rispondendo agli avversari dell'annessione, comincia col dichiarare che la clausola relativa alla fondazione stabilisce che questa resti come per il decreto del 20 novembre 1888. Essa non cambia in nulla la sovranità del potere legislativo. Il Belgio annette il Congo, ma lo organizza come vuole

Il ministro parla poscia della ricchezza del Congo.

Il ministro della giustizia, continuando, critica gli avversari dell'annessione del Congo al Belgio che invecano le difficoltà dell'Inghilterra.

Dopo aver detto che l'unico mezzo di non abbandonare il Congo è quello di annetterlo, il ministro tratta la questione finanziaria

e termina con un'eloquente perorazione facendo appello al concorso della sinistra liberale.

La seduta è tolta.

PIETROBURGO, 3. — Lo Czar ha sanzionato l'emissione del prestito interno di duecento milioni, approvato dalla Duma e dal Consiglio dell'Impero.

FRIEDRICHSHAFEN, 3. — Il Re e la Regina del Wurtemberg hanno fatto oggi un'ascensione coll'areostato Zeppelin.

Prima il Re solo è montato nella navicella facendo il giro del lago e della città.

Poscia anche la Regina ha fatto lo stesso giro.

Verso le ore 5 l'areostato con a bordo i Sovrani si è diretto verso Costanza.

LISBONA, 3. — La salute della Regina Amelia continua a migliorare progressivamente.

La Regina ha lasciato il letto e passeggia nei suoi appartamenti.

CLEVELAND (Ohio), 3. — È avvenuta un'esplosione in una fabbrica di fuochi artificiali. Parecchi operai sono rimasti morti fra le fiamme. Una dozzina si sono salvati saltando dalle finestre. Vi sono numerosi feriti. Finora sono stati estratti sette cadaveri, fra i quali quello di un bambino di 5 anni. Le cause dell'incendio sarebbero le seguenti: Mentre uno degli impiegati della fabbrica stava facendo nell'interno di un magazzino un'esperienza relativa ad un nuovo genere di fuochi di artificio, si sprigionò una scintilla che mise fuoco a tutti gli esplodenti che erano nel magazzino. Il pànico s'impadronì di tutte le persone presenti che fuggirono. Le donne impiegate nell'amministrazione che si trovavano nei sotterranei non poterono salvarsi e rimasero asfissiate.

PARIGI, 3. — Il Governo ricevette ieri telegrammi del generale D'Amade confermanti l'entrata delle truppe francesi ad Azemur e il loro ritiro dopo installata l'amministrazione municipale.

Il Governo, appena ricevuto i dispacci dal generale D'Amade, gli ha telegrafato ricordandogli le istruzioni che non gli permettono di varcare l'Ouod Errebbia, dicendogli che non bastava che avesse ritirato le truppe dalla città, ma che doveva allontanarle riavvicinandosi alla sua base di operazione.

Il Governo gli ha ripetuto le istruzioni di mantenersi entro il limite della sua occupazione senza lasciarsi trascinare oltre i punti assegnatigli come termini estremi delle sue operazioni.

VIENNA, 3. — Vi è stato oggi il match internazionale di tiro col fucile. Sono riusciti primi gli svizzeri con 4581 punti, secondi gli italiani con 4576 punti, terzi i francesi con 4530 punti.

Il campionato del mondo è stato guadagnato da Paumier du Verger, belga; il campionato del mondo pel tiro in posizione distesa a terra è stato guadagnato da Frasca, italiano; il campionato del mondo pel tiro in ginocchio è stato guadagnato da Paumier du Verger, del Belgio.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

3 luglio 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	757.08.
Umidità relativa a mezzodì	39
Vento a mezzodì	S-W.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 30.8.
	minimo 18.0
Pioggia in 24 ore	—

3 luglio 1908

In Europa: pressione massima di 770 sulla Gran Bretagna, minima di 748 sulla Russia settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque disceso, fino a 2 mm. al nord; temperatura irregolarmente variata; piogge e temporali in val Padana, centro e Napoletano.

Barometro: livellato tra 763 e 764.

Probabilità: venti deboli vari; cielo generalmente sereno al centro e sud, vario al nord con pioggie sparse e temporali.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 3 luglio 1908.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	calmo	27 6	21 8
Genova	sereno	calmo	28 4	22 1
Spezia	sereno	calmo	29 8	20 5
Cuneo	sereno	—	23 0	17 4
Torino	sereno	—	25 0	19 6
Alessandria	1/4 coperto	—	27 5	17 7
Novara	sereno	—	30 0	17 8
Domodossola	sereno	—	27 4	15 1
Pavia	sereno	—	30 0	18 4
Milano	1/2 coperto	—	21 3	18 5
Como	sereno	—	27 4	18 4
Sondrio	sereno	—	28 0	15 7
Bergamo	1/4 coperto	—	26 7	14 4
Brescia	1/4 coperto	—	30 2	19 0
Cremona	sereno	—	30 6	19 2
Mantova	sereno	—	30 6	21 0
Verona	sereno	—	29 6	19 0
Belluno	1/4 coperto	—	25 2	15 0
Udine	sereno	—	29 3	17 8
Treviso	sereno	—	31 0	19 5
Venezia	sereno	calmo	26 6	21 0
Padova	sereno	—	27 3	18 3
Rovigo	1/2 coperto	—	29 8	26 2
Piacenza	sereno	—	28 3	19 0
Parma	sereno	—	28 0	18 7
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	27 0	19 0
Modena	sereno	—	27 1	19 4
Ferrara	sereno	—	28 2	19 0
Bologna	sereno	—	25 8	20 1
Ravenna	sereno	—	25 7	17 2
Forlì	sereno	—	23 8	18 0
Pesaro	sereno	calmo	25 5	16 3
Ancona	sereno	calmo	27 0	17 2
Urbino	sereno	—	24 3	17 3
Macerata	sereno	—	26 9	17 5
Ascoli Piceno	sereno	—	29 5	18 0
Perugia	sereno	—	29 8	16 9
Camerino	sereno	—	23 6	16 0
Lucca	1/4 coperto	—	31 1	20 0
Pisa	1/4 coperto	—	29 0	18 6
Livorno	coperto	calmo	28 8	19 5
Firenze	sereno	—	31 9	19 2
Arezzo	sereno	—	30 2	16 6
Siena	1/4 coperto	—	29 4	18 1
Grosseto	1/4 coperto	—	30 6	18 0
Roma	sereno	—	30 9	18 0
Teramo	sereno	—	26 2	18 3
Chieti	coperto	—	25 4	18 2
Aquila	coperto	—	26 8	16 0
Agnone	sereno	—	24 8	14 4
Foggia	coperto	—	31 0	20 8
Bari	1/2 coperto	calmo	26 8	19 2
Lecce	3/4 coperto	—	28 0	19 2
Caserta	1/4 coperto	—	33 4	17 4
Napoli	1/4 coperto	calmo	28 7	20 4
Benevento	1/4 coperto	—	31 6	15 5
Avellino	sereno	—	24 8	11 3
Caggiano	sereno	—	27 4	17 1
Potenza	1/4 coperto	—	26 0	15 2
Cosenza	sereno	—	32 0	18 0
Tiriolo	sereno	—	23 0	15 9
Reggio Calabria	sereno	calmo	29 0	21 0
Trapani	sereno	calmo	26 9	21 1
Palermo	sereno	calmo	29 0	16 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	26 5	21 1
Caltanissetta	sereno	—	30 0	21 0
Messina	sereno	calmo	30 1	20 9
Catania	sereno	calmo	30 4	21 1
Siracusa	sereno	legg. mosso	28 6	22 5
Cagliari	sereno	legg. mosso	29 2	16 5
Sassari	coperto	—	28 9	19 1

Direttore G. B. RALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TERMINI, *gerente responsabile*.